

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale
Rinnovo contratto dirigenti



Welfare
Comunicazione unica al Registro imprese



**Ambiente
Sicurezza
Politiche energetiche**
Appalti: valutazione dei rischi



Tributario
Novità su detrazione Iva veicoli aziendali



Legale
Il decreto legge "Milleproroghe"

Bandi e finanziamenti
Voucher multiservizi pmi lombarde



Formazione
Aggiornare i lavoratori
Corsi finanziati



Commercio estero
Gestione informatizzata titoli Agrim/Agrex



Economico
Medie strutture: politica commerciale





Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Contratti di lavoro

► Ccnl dirigenti. Rinnovo **Pag. 1**

Rapporti di lavoro

► Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento **Pag. 5**

► Apprendistato. Cumulabilità tra vecchia e nuova normativa **Pag. 7**

► Durata massima dell'orario di lavoro. Superamento e sanzioni **Pag. 8**

► Controlli medici in Stati dell'Unione europea. **Pag. 9**

► Inail. Libri obbligatori **Pag. 9**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

► Modello F24 e addizionale comunale **Pag. 11**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

► Lavoro straordinario **Pag. 12**

► Sanzioni disciplinari **Pag. 12**

► ACCORDO di rinnovo del Ccnl 27 maggio 2004 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario e della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio e Manageritalia.

Articolo 1

Minimo contrattuale mensile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il minimo contrattuale mensile è fissato in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) lorde.

2. L'aumento del minimo contrattuale mensile ai sensi del comma precedente, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) mensili lorde, sarà assorbito - fino a concorrenza - da eventuali superminimi concessi ad personam, finanche con clausola di non assorbibilità, entro la data di stipula del presente accordo.

3. In caso di retribuzioni che alla data di stipula del presente contratto siano complessivamente inferiori al nuovo importo del minimo contrattuale di cui al comma 1, il raggiungimento di tale minimo sarà realizzato mediante l'assorbimento degli aumenti di cui al comma 1 dell'articolo 2, fino a concorrenza dell'importo di 3.500,00 euro, fermo restando il diritto al percepimento parziale o totale degli aumenti alle scadenze previste.

Articolo 2

Aumento retributivo

1. Fermo restando il minimo contrattuale mensile di cui al precedente articolo 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 200,00 (duecento/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2008, un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2009 ed un aumento pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2010.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza del presente contratto è previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo.

3. Gli aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali.

4. Le Parti si danno reciproco impegno di incontrarsi entro il dicembre 2009 per valutare la congruità della terza tranches di aumento con decorrenza 1° gennaio 2010, in funzione dell'andamento dell'inflazione programmata, al fine di poterne rivedere l'importo in misura crescente.

Articolo 3

Una tantum

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2007, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di febbra-

IN PRIMO PIANO

CONTRATTI DI LAVORO

Rinnovato il Ccnl

per i dirigenti del settore terziario

È stato rinnovato, da Confcommercio e Manageritalia, il contratto collettivo per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il contratto ha valenza quadriennale e scadrà, quindi, il 31 dicembre 2010, sia per la parte normativa che per la parte economica. Si rinvia ad una successiva nota di Confcommercio ogni opportuna illustrazione e le valutazioni di approfondimento. ►



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

io 2008, un importo "una tantum" di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2007.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo "una tantum" previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2006, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione. 4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Articolo 4

Retribuzione variabile

L'articolo 10 del Ccnl 27 maggio 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Retribuzione variabile

1. Potranno essere stipulati accordi collettivi o individuali (tra azienda e dirigente) che determinano i criteri di quantificazione delle erogazioni economiche delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare, in quanto strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali o nel raggiungimento di obiettivi individuali, aventi come scopo incrementi di produttività, di qualità, e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

2. Nell'ipotesi di variazione delle norme di legge vigenti sulla materia, al fine di poter usufruire delle agevolazioni in merito alla decontribuzione e defiscalizzazione, gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere depositati presso le Commissioni di cui all'art. 43 bis del presente contratto, istituite a livello provinciale, regionale o interregionale.

3. Il tema della retribuzione variabile dovrà essere oggetto di avviso comune, che persegua l'applicabilità legislativa del comma 2".

Articolo 5

Assistenza sanitaria integrativa (Fasdac)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 1 dell'art. 27 del Testo Unico 27 maggio 2004 è modificato come segue:

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,50% a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servi-

zio, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio;

b) 1,10% a carico dell'azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio".

Dichiarazione delle parti

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, individuano nel Consiglio di Gestione del Fondo l'organo preposto a stabilire le modalità e condizioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Articolo 6

Dpn

1. Le Parti concordano di confermare con riferimento alle assunzioni e/o nomine di Dpn che interverranno nel corso del quadriennio 2007/2010, anche a tempo determinato, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 25, comma 5, e 26, comma 4, del Ccnl 27 maggio 2004, ove ciò non contrasti con accordi di miglior favore per i Dpn assunti nel secondo semestre 2007.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non verrà riconosciuto l'ulteriore triennio di agevolazioni contributive previsto al comma 3 dell'articolo 26 in caso di nomina di Dpn residenti o domiciliati al Sud e con sede di lavoro nel Sud Italia.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole "come da tabella allegata all'accordo di rinnovo del 27 maggio 2004" viene aggiunto "e successive modificazioni".

Art. 7 - Aggiornamento e formazione professionale per i dirigenti

All'art. 21 del Ccnl 27 maggio 2004 viene aggiunta la seguente:

Dichiarazione delle parti

Le parti ribadiscono il comune impegno per agevolare la formazione continua del dirigente, in particolare attraverso le attività del Cfmt e di Fondir anche con l'obiettivo di favorire l'attuazione di programmi formativi a favore dei dirigenti di prima nomina.

Articolo 8

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un'età non inferiore a 50 anni compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le commissioni paritetiche di cui all'art. 43 bis del Ccnl, così disciplinate:

- il minimo contrattuale mensile di cui all'art. 1 del presente accordo e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell'attività fino al massimo del 20%;
- per il secondo anno fino al massimo del 10%;



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

• per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal Ccnl vigente;

• per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per il Dpn, di cui all'art. 28 del Ccnl;

• il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordarsi tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore all'50% del minimo contrattuale di volta in volta applicato nel triennio.

Al termine del triennio considerato, le parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile applicata, fermo restando il minimo contrattuale di cui all'art. 1 del presente accordo e future modificazioni.

Gli accordi sulla retribuzione variabile sottoscritti ai sensi del presente articolo possono usufruire delle eventuali agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione. Il mancato deposito presso le commissioni paritetiche di cui all'art. 43 bis rende inapplicabili le disposizioni previste nel presente articolo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassunzione del dirigente nell'ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla cessazione della precedente attività lavorativa.

Dichiarazione a verbale

Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all'articolo precedente e comunque, privi di occupazione, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.

Articolo 9

Commissioni paritetiche per la retribuzione variabile

Nel Ccnl 27 maggio 2004 viene inserito il seguente articolo 43 bis:

"La commissione paritetica di cui all'art. 43 del Ccnl 27 maggio 2004, oltre che in materia di accordi di conciliazione, è competente anche per accogliere il deposito degli accordi per la retribuzione variabile di cui all'art. 10 del Ccnl e degli accordi di cui all'articolo 8, per la retribuzione variabile del dirigente di età non inferiore a 50 anni compiuti".

Articolo 10

Outplacement

L'art. 36 del Ccnl 27 maggio 2004 è modificato come segue:
"1. Le parti concordano che, in caso di licenziamento, su formale richiesta del dirigente, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo stesso non

abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L'azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente".

Articolo 11

Collegio di conciliazione ed arbitrato

Il comma 17 dell'art. 30 del Ccnl 27 maggio 2004 è modificato come segue:

"17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;
- 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;
- 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;
- 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;
- 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;
- 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 64 anni compiuti.

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell'Ago o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. L'onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente".

Articolo 12

Licenziamento

1. All'art. 35 del Ccnl 27 maggio 2004, con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° luglio 2008, viene aggiunto il seguente comma 5bis:

"5 bis. In caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da quelle di cui all'art. 33, comma 1, eventualmente integrate dalle mensilità necessarie per conseguire l'effettivo accesso alla pensione".

Articolo 13

Fondo Mario Negri

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 25 del Ccnl 27 maggio 2004, sono modificati come segue:

"3. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all'11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010.

4. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico del datore di lavoro è pari all'1,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6 e confluisce nel conto generale. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari all'1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all'1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all'1,74% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all'1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all'1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 ed all'1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.

5. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, a decorrere dall'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 6. Ferma restando la retribuzione convenzionale, il suddetto contributo a decorrere dall'anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall'anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere dall'anno 2009 è pari al 3,60% ed a decorrere dall'anno 2010 è pari al 3,90%, mentre il contributo integrativo viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 4".

Articolo 14

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2010.

Impegno delle parti

Premesso che il welfare contrattuale sviluppato nel tempo attraverso la contrattazione collettiva, realizzata da Confcommercio e Manageritalia, per assicurare ai dirigenti delle aziende del terziario un trattamento complessivo adeguato al ruolo ricoperto all'interno delle imprese, rappresenta una componente assolutamente significativa del sistema delle relazioni sindacali della categoria dei dirigenti ed un importante asset del trattamento che le aziende riconoscono ai propri collaboratori di più elevata professionalità e responsabilità.

In questa ottica, con riferimento alla materia dei fondi ed in particolare Fasdac e Mario Negri, le parti esprimono le seguenti raccomandazioni:

1. deve essere incrementato il livello di informazione sulle decisioni relative ai fondi, alle strategie future ed alle iniziative di consolidamento degli stessi;
2. è opportuno che le presidenze di Confcommercio e di Manageritalia analizzino in profondità le scelte strategiche degli enti, continuando a supportare in modo pieno, anche tecnico, i rappresentanti inseriti negli stessi;

3. deve essere prestata la massima attenzione affinché la stabilità economica degli enti permanga una certezza per tutto il sistema;

4. l'andamento dei fondi di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa, le prestazioni erogate, le performance economiche e patrimoniali, i criteri di gestione degli stessi sono e saranno considerati dalle parti con la massima attenzione avendo l'obiettivo di compatibilizzare il trattamento per gli iscritti con i relativi costi a carico delle aziende.

Nel ribadire il fondamentale ruolo ricoperto dai rappresentanti delle parti all'interno dei fondi per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, si invitano gli stessi a confermare il proprio impegno nell'assicurare il miglior collegamento delle linee della governance dei fondi con gli obiettivi di mantenimento del target delle prestazioni erogate ai dirigenti.

Avviso comune sugli interventi volti ad incentivare l'utilizzo della retribuzione variabile

Le parti, ravvisano la necessità di favorire un maggior utilizzo della parte, della retribuzione variabile attraverso forme significative di decontribuzione.

La retribuzione spettante ai lavoratori ad alta qualificazione, come i dirigenti, è infatti strettamente legata ai risultati conseguiti con la propria prestazione lavorativa secondo una logica premiante e incentivante delle performances conseguite a livello individuale e del livello di produttività aziendale.

Le aziende nell'attuale contesto economico sempre più devono investire nel capitale umano attraverso il riconoscimento della competenza e della qualità del lavoro prestato.

In base alla normativa attuale, tuttavia, viene esclusa dalla retribuzione imponibile contributiva e pensionabile soltanto una parte delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) delle quali siano incerti la corresponsione e l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e viene completamente esclusa la retribuzione variabile che discende da accordi individuali, pur legati ad obiettivi certi e misurabili.

L'importo annuo di retribuzione variabile che viene escluso dall'imponibile contributivo, non è, infatti, sufficiente essendo attualmente fissato fino ad un massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento dai singoli lavoratori interessati (intendendosi per retribuzione contrattuale l'ammontare individuato per la determinazione della base imponibile contributiva in forza della legge, di accordi collettivi, di accordi individuali e della prassi aziendale).

Pertanto, viste le specificità delle professionalità considerate nel presente avviso comune e la frequente difficoltà di ricondurre ad un unico ambito di accordo collettivo la determinazione degli obiettivi e dei risultati dei singoli dirigenti, si ritiene, indispensabile che, per incentivare effettivamente il maggior ricorso alla retribuzione variabile, nell'imponibile retributivo soggetto a decontribuzione siano ricompresi anche gli importi della retribuzione variabile derivati da accordi individuali, che fanno riferimento a criteri e parametri oggettivamente misurabili e preventivamente concordati.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

Non si ritengono, infine, ancora sufficienti ad incentivare il ricorso alla retribuzione variabile per i dirigenti le modifiche attuate dall'articolo 1, commi dal 67 al 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, ha previsto - in via sperimentale e con riferimento al triennio 2008/2010 - un elevamento del tetto del premio ammesso allo sgravio dal 3% al 5% della retribuzione annua.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano di formulare al Governo il seguente

avviso comune

In aggiunta ai provvedimenti che verranno adottati in materia di sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello, si propone di incrementare il tetto di decontribuzione della retribuzione variabile legata alla produttività ed ai risultati ottenuti a beneficio della propria azienda fino ad almeno il 15% della retribuzione lorda annua.

Si chiede che tale incremento possa valere, per la categoria dei dirigenti, anche in presenza di soli accordi individuali specifici che fanno riferimento a criteri e parametri oggettivamente misurabili e preventivamente concordati, che verranno sottoscritti dalle parti interessate presso organismi paritetici allo scopo individuati dai contratti collettivi nazionali.

Sugli importi assoggettati a decontribuzione facoltativa potrebbe non venir riconosciuta alcuna contribuzione figurativa per la parte eccedente il 5% della retribuzione annua ed, eventualmente, venire applicato un contributo di solidarietà.

RAPPORTI DI LAVORO

Congedo di maternità/paternità e parentale in caso di adozioni e affidamenti

L'Inps, a seguito delle modifiche apportate al Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità e della paternità, introdotte dall'articolo 2, commi 452 e 453 della legge Finanziaria 2008, ha fornito, con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, alcuni chiarimenti riguardo all'estensione da tre a cinque mesi del congedo di maternità in caso di adozione.

► CIRCOLARE Inps n. 16 del 4 febbraio 2008. **Art. 2, commi 452-456, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità).**

1. Congedo di maternità in caso di adozione e affidamento
Per effetto dell'art. 2, commi 452 e 453, Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. 26 e 27 del Dlgs 151/2001 - Tu delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/

paternità (di seguito Tu) sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 Tu novellato:

"1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo dev'essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi".

La riforma di cui all'art. 26 Tu opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per gli ingressi avvenuti nell'anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso l'arco temporale dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

In merito a tali ultimi ingressi (anno 2007), gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio 2008. Si rileva che gli interessati potranno avvalersi dell'estensione del periodo di congedo anche quando i tre mesi previsti dalla normativa previgente siano stati fruiti per intero nell'anno 2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei cinque mesi dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore. Gli eventuali periodi ricadenti nell'anno 2007, che si collocano oltre i tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati a titolo di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.

Con particolare riguardo alle ipotesi di affidamento di cui al comma 6, le nuove disposizioni si applicano agli affidamenti con decorrenza 1° gennaio 2008; relativamente agli affidamenti disposti nell'anno 2007, il congedo e correlativo trattamento economico sono riconoscibili all'interessata a condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di affidamento del minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a fruire di un periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.

1.1 Adozione nazionale

In attuazione delle nuove disposizioni di legge, la lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli artt. 6 e ss. della legge



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

184/1983 e successive modificazioni) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione. Il diritto, pertanto, è riconosciuto anche che se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l'intero periodo, anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all'effettivo ingresso del minore nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell'interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

Si rileva che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell'ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all'eventuale provvedimento di revoca dell'affidamento medesimo pronunciato dal tribunale ai sensi dell'art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Istituto dalla lavoratrice interessata.

In via transitoria, si fa presente che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione ricadenti nell'anno 2008. A tal fine, l'interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità.

1.2 Adozione internazionale

Analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt. 29 e ss.) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione; il diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia risultante dall'autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla commissione per le adozioni internazionali presso la presidenza del Consiglio dei ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Ferma restando la durata massima del periodo di astensione

(cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere fruito, anche parzialmente, prima dell'ingresso in Italia del minore, per consentire alla lavoratrice la permanenza all'estero finalizzata all'incontro con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3); tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo non fruito precedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo.

La lavoratrice che per il periodo di permanenza all'estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo non indennizzati né retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse per l'Istituto (comma 4).

I periodi di permanenza all'estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.

Si rammenta che le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento dell'ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l'adozione debba essere pronunciata dal tribunale italiano successivamente all'ingresso del minore in Italia ai sensi dell'art. 35, comma 4, L. 184/1983. In caso di revoca dell'affidamento preadottivo pronunciata dal tribunale, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione all'Istituto.

In via transitoria, si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell'anno 2007, potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell'anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. A tal fine, l'interessata dovrà esibire la documentazione attestante l'ingresso in Italia (vedi sopra).

Nei limiti dei cinque mesi decorrenti dal suddetto ingresso, la lavoratrice che abbia fruito nel corso dell'anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo dell'assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il correlativo trattamento economico. Si precisa che non potranno essere indennizzati dall'Istituto i periodi di permanenza all'estero, già contemplati dalla normativa previgente, ricadenti nell'anno 2007 ancorché riferentisi ad ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

1.3 Affidamento

La lavoratrice che prende in affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. (affidamento non preadottivo) ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all'atto dell'affidamento, abbiano superato i sei anni di età. In via transitoria si fa presente che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell'anno 2007, il congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell'anno 2008, purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

2. Congedo di paternità in caso di adozione e affidamento

Per effetto dell'art. 2, comma 454, legge Finanziaria per il 2008, l'art. 31 Tu è stato sostituito.

Si riporta di seguito l'art. 31 Tu novellato:

"1. Il congedo di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore". In attuazione della disposizione richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28 Tu (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialmente.

Il diritto al congedo di paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto; pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente paragrafo si rinvia a quanto sopra illustrato in merito al congedo di maternità, nonché alle istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari e messaggi.

3. Congedo parentale in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento

Per effetto dei commi 455 e 456 dell'art. 2 della legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l'art. 36 e 37 Tu sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il novellato art. 36 Tu:

"Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

L'indennità di cui all'art. 34, comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia".

In attuazione delle nuove disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità) il trattamento eco-

nomico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo richiesto oltre i tre anni dall'ingresso (anche, ad esempio, il primo mese) nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell'art. 34 Tu.

Si fa presente che, anche relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell'anno 2007, il congedo parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in considerazione, ai fini del computo del periodo complessivamente spettante a tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati antecedentemente al 1° gennaio 2008.

Considerate le modifiche normative introdotte dalla legge Finanziaria 2008, devono considerarsi superate le istruzioni precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n. 22913 del 20.9.2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica, congrua con le disposizioni di cui alla presente circolare.

4. Istruzioni procedurali

Sono in corso gli adeguamenti delle applicazioni informatiche interessate dalla nuova disciplina relativa al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni ed affidamenti.

Entro il più breve tempo possibile sarà data comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti necessari.

Apprendistato - Cumulabilità tra previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello in merito alla cumulabilità fra periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal Dlgs n. 276/2003, ha confermato la possibilità, in caso di un nuovo rapporto di lavoro, disciplinato dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali sull'apprendistato professionalizzante, tenere conto, ai fini del computo della durata massima, del periodo di lavoro già svolto nel precedente rapporto, a condizione che il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, così da preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi previsti dalla nuova disciplina.

► RISPOSTA del ministero del Lavoro e della previdenza



Sindacale

sociale dell'11 febbraio 2008 a interpello n. 3/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Cumulo fra di apprendistato ex L. n. 25/1955 e periodi di ex art. 49, Dlgs n. 276/2003.**

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione generale in merito alla cumulabilità, al fine di completare la durata contrattuale del rapporto di lavoro, fra periodi di apprendistato di cui alla previgente normativa e periodi di apprendistato professionalizzante disciplinato dal Dlgs n. 276/2003.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Il caso prospettato dall'interpellante attiene all'ipotesi in cui un lavoratore sia assunto con contratto di apprendistato professionalizzante dopo avere svolto un periodo di apprendistato nella vigenza della L. n. 25/1955. Il quesito attiene, in particolare, alla possibilità di cumulare i due periodi per raggiungere la durata massima dell'apprendistato prevista dalla contrattazione collettiva per la specifica figura professionale.

La disciplina dell'apprendistato è stata, come noto, integralmente rivisitata dal Dlgs n. 276/2003, che ha introdotto tre distinte tipologie, ciascuna caratterizzata da diversi contenuti formativi. Tale disciplina, peraltro, va integrata con le disposizioni contenute nella L. n. 25/1955, non abrogate dal citato Dlgs n. 276/2003, che continuano a trovare applicazione ai contratti di apprendistato, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo (cfr. circolare del ministero del Lavoro n. 40/2004).

In particolare rileva, in materia di computo della durata dell'apprendistato, quanto stabilito dall'art. 8 della citata L. n. 25/1955, che così recita: "i periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima (...) purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività".

In presenza delle condizioni indicate dal citato art. 8, un nuovo rapporto di lavoro, disciplinato dalla normativa e dalle disposizioni contrattuali sull'apprendistato professionalizzante, sarà instaurato tenendo conto, ai fini del computo della durata massima, del periodo di lavoro già svolto nel precedente rapporto. La durata del nuovo apprendistato potrà essere, dunque, calcolata sommando la durata del vecchio rapporto con quello nuovo.

Il precedente periodo va tenuto in considerazione, peraltro, non solo per computare la durata complessiva dell'apprendistato, ma anche e soprattutto per rimodulare i contenuti formativi del nuovo rapporto.

Ciò consente da un lato di tenere nella dovuta considerazione l'esperienza già acquisita dal dipendente nel precedente periodo, dall'altro lato di formulare un percorso di formazione personalizzato, così come richiesto dalla disciplina dell'apprendistato professionalizzante.

Tale soluzione appare coerente con altri orientamenti interpretativi forniti dal ministero del Lavoro in relazione a questioni in parte coincidenti con l'argomento in esame (cfr. risposte ad interpello n. 8/2007 e n. 11/2007).

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

Conclusivamente, può dirsi corretta la soluzione prospettata dall'interpellante, relativa alla cumulabilità dei due periodi, con la precisazione circa la necessità che il nuovo rapporto di lavoro individui contenuti formativi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli che hanno caratterizzato il primo rapporto, in modo da preservare i caratteri di diversità fra la vecchia e nuova tipologia di apprendistato, in particolare per quanto attiene ai contenuti formativi da assicurare all'apprendista secondo la nuova disciplina.

Orario di lavoro Sanzione per superamento della durata massima

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello sulla esatta definizione del concetto di periodo di riferimento da prendere in considerazione per procedere alla quantificazione dell'importo della relativa sanzione amministrativa nel caso di adozione di una programmazione multiperiodale dell'orario di lavoro ha precisato che l'individuazione del periodo di riferimento è correlata al tipo di articolazione oraria scelta dal datore di lavoro. Pertanto, l'eventuale sanzione sarà parametrata, oltre che al numero di lavoratori interessati, al periodo di riferimento il quale coinciderà con il periodo preso in esame per il calcolo dell'orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c'è stato superamento del limite orario massimo.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell'11 febbraio 2008 a interpello n. 2/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Orario di lavoro - Apparato sanzionatorio - Modalità di applicazione delle sanzioni in materia di superamento della durata massima dell'orario di lavoro.**

L'Abi - Associazione bancaria italiana ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa direzione sui criteri di applicazione della sanzione prevista dall'art. 18-bis, comma 3, del Dlgs n. 66/2003, in caso di violazione della durata massima dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del medesimo decreto.

In particolare, il quesito verte sulla esatta definizione del concetto di periodo di riferimento da prendere in considerazione per procedere alla quantificazione dell'importo della relativa sanzione amministrativa nel caso di adozione di una programmazione multiperiodale dell'orario di lavoro.

A tal proposito, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si espone quanto segue. Il comma 2 dell'art. 4, Dlgs n. 66/2003, prevede che "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario."

I successivi commi 3 e 4 precisano che, a tal fine, la durata media dell'orario va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi ovvero al diverso maggior limite



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

individuato dalla contrattazione collettiva in connessione a specifiche esigenze di settore.

Il legislatore, dunque, non indica un limite orario massimo settimanale, compito peraltro demandato dal comma 1 dell'articolo in esame alla contrattazione collettiva, ma un "limite orario massimo settimanale medio" con riferimento ad un periodo di calcolo predefinito.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi citati è punita dal successivo art 18-bis con l'applicazione di una "sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione".

La prassi ministeriale in materia (v. circ. n. 8/2005) precisa che l'orario settimanale, sia in presenza che in carenza di disciplina collettiva, non può eccedere le 48 ore ogni sette giorni, calcolate come media su un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi, sia che il datore di lavoro utilizzi un orario rigido ed uniforme sia che adotti un orario multiperiodale in cui il limite deriva dalla media settimanale calcolata con riferimento ad un periodo determinato.

Perciò, secondo l'interpretazione ministeriale, sono ammissibili prestazioni lavorative superiori alle 48 ore settimanali "in quanto il periodo di riferimento sia un periodo più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, salvi i più ampi periodi che può fissare la contrattazione collettiva".

La nota citata conclude affermando che la violazione del limite di durata media settimanale comporta una sanzione rapportata al numero di lavoratori e a "ciascun periodo di riferimento cui si riferisca la violazione".

Quanto premesso porta a dedurre che la nozione di periodo di riferimento sia strettamente correlata al tipo di articolazione oraria scelta dal datore di lavoro che, come abbiamo visto, può essere a programmazione multiperiodale.

In tal caso, periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana e non superiore ai quattro mesi, o al diverso limite contrattuale, in concreto osservato.

Sull'aspetto sanzionatorio, in presenza di orario multiperiodale si può affermare che la condotta sanzionata dalla norma consista nel superamento delle 48 ore medie settimanali nell'arco temporale di riferimento.

Di conseguenza, l'eventuale sanzione da applicarsi andrà quantificata moltiplicando gli importi previsti, oltre che per il numero di lavoratori interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo dell'orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c'è stato superamento del limite orario massimo.

Indennità di malattia e controlli medici in Stati dell'Unione europea

L'Inps, con messaggio n. 3868 del 14 febbraio 2008, ha diffuso una nota nella quale si precisa che il lavoratore italiano che si ammali durante un soggiorno in un altro Stato

dell'Unione europea, affinché venga riconosciuta l'indennizzabilità dell'evento morboso, deve rivolgersi all'istituzione previdenziale del luogo di dimora, entro tre giorni, presentando un certificato di inabilità al lavoro del medico curante mentre l'Istituto può richiedere controlli, prevalentemente, tramite le locali istituzioni oppure, tramite le autorità consolari, ad un medico di fiducia.

► MESSAGGIO Inps n. 3868 del 14 febbraio 2008. **Regolamentazione comunitaria; indennità di malattia e controlli medici in Stati membri dell'Unione europea.**

Con riferimento alla nota dell'8 gennaio 2008, si fa presente che, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 24 del regolamento Cee n. 574/72, il soggetto iscritto al regime assicurativo italiano che venga colpito da evento morboso nel periodo di dimora in un altro Stato dell'Unione europea e desideri che sia accertato il diritto all'indennità di malattia è tenuto a rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora, entro tre giorni, presentando un certificato di inabilità al lavoro del medico curante, sempreché i medici curanti dello Stato di dimora siano tenuti al rilascio dei medesimi certificati.

L'istituzione del luogo di dimora, entro tre giorni, deve procedere al controllo medico come se si trattasse di una persona soggetta al proprio regime assicurativo ed informare questo Istituto, trasmettendo il rapporto medico di controllo normalmente predisposto su formulario E 116.

Disposizioni in tal senso sono state emanate con l'allegata circolare n. 1096 dell'8 agosto 1985.

Tuttavia, l'istituzione presso la quale il lavoratore risulta assicurato può, in base a quanto stabilito dagli articoli 18.5 e 24 del regolamento n. 574/72, richiedere un controllo da parte di un medico di fiducia.

L'Inps, pertanto, può domandare all'istituzione polacca (Zus) l'effettuazione di accertamenti sanitari nei confronti di assicurati che soggiornino temporaneamente in Polonia oppure può chiedere il controllo di un medico di fiducia tramite, di regola, le autorità consolari.

In considerazione di quanto fatto presente da codesta ambasciata circa l'estensione della circoscrizione consolare coincidente con l'intero territorio della Polonia, le sedi saranno interessate a richiedere i controlli prevalentemente tramite l'istituzione polacca e, solo in casi eccezionali, tramite le autorità consolari.

Si evidenzia, infine, che il datore di lavoro, al fine di richiedere il controllo medico del dipendente che dimora in Polonia, deve, in ogni caso, rivolgersi alla competente sede Inps come se l'assicurato non soggiornasse temporaneamente all'estero.

Inail - Libri obbligatori

L'Inail, con nota del 12 febbraio 2008, ha precisato che i datori di lavoro che ritengono difficoltosa la gestione del registro delle presenze in copia autenticata sui vari luoghi di lavoro



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

ro, possono tenere sui luoghi di lavoro medesimi un registro delle presenze contenente i lavoratori ivi impegnati, regolarmente istituito e vidimato dalle sedi dell'Istituto.

► NOTA Inail del 12 febbraio 2008 - Prot. 1620. **Legge Finanziaria 2007 - Libri paga e matricola: 1) Attività "itineranti" 2) Fogli presenze.**

Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha diramato, in data 29 gennaio 2008, istruzioni operative al personale ispettivo in merito:

- 1) alle modalità di tenuta e conservazione dei libri regolamentari in caso di attività di carattere "itinerante";
- 2) alla modalità di tenuta del registro delle presenze sui vari luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di tenuta dei documenti di lavoro in caso di attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio, c.d. attività di carattere "itinerante", si rimanda alle indicazioni fornite dal citato dicastero nella allegata nota, che integrano le istruzioni già fornite sull'argomento, a seguito dell'entrata in vigore della legge Finanziaria per il 2007.

In merito al libro paga - sezione presenze, nella allegata nota di istruzioni, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha precisato che per le realtà produttive operanti in più sedi distinte, caratterizzate da stabilità operativa e da strutture organizzative e logistiche, il datore di lavoro può tenere sul luogo di lavoro un registro delle presenze, con indicati i soli lavoratori impegnati nello specifico luogo di lavoro, regolarmente istituito e vidimato.

Pertanto, a integrazione delle istruzioni emanate dalla scrivente direzione sull'argomento nelle realtà produttive sopraindicate, i datori di lavoro che ritengono difficoltosa la gestione del registro delle presenze in copia autenticata sui vari luoghi di lavoro, possono tenere sui luoghi di lavoro medesimi un registro delle presenze contenente i lavoratori ivi impegnati, regolarmente istituito e vidimato dalle sedi dell'Istituto.

Si invitano le strutture in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente nota con particolare riguardo ai funzionari di vigilanza.

► NOTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 gennaio 2008 prot. 25/SEGR/0001604. **Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Libri obbligatori ed attività "itineranti" - Indicazioni operative al personale ispettivo.**

Successivamente ai chiarimenti forniti con lettera circolare del 29 marzo 2007 e con nota del 22 maggio 2007, è emersa la necessità di fornire indicazioni in ordine alle modalità di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in quelle attività caratterizzate da una continua o temporanea mobilità da parte dei lavoratori sul territorio, ovvero da attività di carattere "itinerante", in special modo la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata e nelle quali l'impresa non dispone di capacità organizzative o logistiche per assicurare la conservazione della citata docu-

mentazione obbligatoria.

A titolo esemplificativo - e chiaramente non esaustivo - si può far riferimento alle attività edili di modesta entità, ovvero a quei cantieri nei quali vengono effettuati piccoli lavori edili di ristrutturazione, intonacatura e rifinitura e comunque per le ditte che occupano nel cantiere fino a nove lavoratori escluso il titolare o i soci, alle attività impiantistiche, compresa l'installazione e la manutenzione, ai servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali, ai servizi di consegna o di ritiro delle merci presso clienti o fornitori, nonché ai servizi di trasporto di merci o persone, ai servizi di vigilanza e alle attività artistiche e di spettacolo.

Tali attività sono accomunate dalla circostanza che l'impresa invia il proprio personale ad effettuare le prestazioni lavorative in una pluralità di luoghi, per periodi più o meno limitati, senza che, normalmente, sul luogo di effettuazione della prestazione vi siano uffici e articolazioni amministrative dell'impresa stessa, ma solo il personale addetto allo svolgimento delle suddette prestazioni in senso stretto.

In queste circostanze, evidentemente, risulta particolarmente difficoltosa la tenuta, anche in copia conforme, dei libri obbligatori, nonché l'esibizione degli stessi a richiesta del personale ispettivo, in quanto la tenuta e l'esibizione, ma anche il giornaliero aggiornamento della documentazione (libro paga - sezione presenze), dovrebbe essere affidato ai lavoratori impegnati nelle varie sedi di lavoro.

In definitiva, un obbligo normativamente imposto al datore di lavoro finirebbe per riverberarsi in modo anomalo in capo al personale operativo, determinando l'attribuzione allo stesso di incombenze contrattualmente non previste, con ulteriori possibili criticità anche sul piano del rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Ciò premesso, in virtù delle considerazioni sopra esposte, fermo restando che anche in tali attività "mobili" trova evidentemente applicazione la disposizione di cui all'art. 21 del Tu 1124/1965, che impone l'obbligo di istituzione e tenuta dei libri obbligatori, va però reso compatibile tale obbligo con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano lo svolgimento delle attività stesse, nelle quali risulta estremamente difficoltosa, se non in qualche caso addirittura impossibile, la conservazione e l'aggiornamento dei libri nel luogo stesso in cui si esegue la prestazione lavorativa.

Del resto, mentre prima dell'entrata in vigore della legge Finanziaria n. 296/2006 la strumentalità dei libri obbligatori rispetto all'accertamento dei fenomeni di lavoro nero e irregolare era evidente, dopo la introduzione dell'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione appare proprio quest'ultima lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro.

Nei casi in esame, pertanto - ferma restando la necessità che tutto il personale risulti munito di altra documentazione attestante la regolarità della costituzione del rapporto di lavoro (copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola ovvero prospetto di paga) - si ritiene che il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

SINDACALE

successivo all'accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell'impresa o dell'unità produttiva.

Resta fermo tuttavia che anche in tali ipotesi, qualora il personale impiegato sul luogo di lavoro non sia in possesso della documentazione diversa dai libri obbligatori volta comunque a dimostrare la regolarità della instaurazione dei rapporti di lavoro, il personale ispettivo provvederà a contestare la violazione della omessa esibizione di suoi all'art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006, giusta anche quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte con sentenza del 29 agosto 2007 n. 18255 che, nel ribadire il concetto di unicità dei libri obbligatori, stabilisce come non possa "pretendersi che la mancata presentazione nel luogo di lavoro equivalga a mancata istituzione" giacché, "nel caso di una impresa di pulizie per conto terzi, occorrerebbe istituire tanti libri paga quanti i luoghi in cui, giorno per giorno, vengono inviati i lavoratori per la materiale esecuzione del lavoro" Ciò, ovviamente, a condizione che siano stati effettivamente istituiti i libri e che siano tenuti in un luogo diverso da quello di svolgimento dei lavori.

La corretta individuazione della fattispecie sanzionatoria di omessa esibizione dei libri di matricola e di paga nelle attività itineranti o temporanee trova evidentemente applicazione con riferimento alle condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della L. n. 296/2006, pertanto, qualora il personale ispettivo abbia emanato provvedimenti sanzionatori ai sensi della nuova normativa non in linea con le indicazioni interpretative contenute nella presente nota, si invitano codesti uffici a voler procedere alla archiviazione degli atti, al fine di non dar luogo ad evidenti disparità di trattamento e di prevenire contenziosi amministrativi o giudiziari.

Da ultimo, con riguardo al libro paga - sezione presenze, meglio argomentando quanto affermato nelle richiamate note del 29 marzo e del 22 maggio 2007, si ritiene che per le realtà produttive operanti in più sedi distinte, caratterizzate da stabilità operativa e da strutture organizzative e logistiche, nel medesimo ambito territoriale o in province diverse, il datore di lavoro possa tenere sul luogo di lavoro un apposito registro presenze, regolarmente istituito e vidimato, relativo ai soli lavoratori ivi impegnati.

Il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi alle presenti indicazioni operative.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Modello F24 I chiarimenti dell'Agazia sull'addizionale comunale

Con il comunicato del 14 febbraio 2008 l'ufficio stampa dell'Agazia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti per i sostituti di imposta tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'Irpef. A partire dalle ritenute operate sulle retri-

buzioni di gennaio 2008, i versamenti del tributo locale, sia a saldo dell'anno d'imposta 2007 che in acconto dell'anno d'imposta 2008, sono effettuati con i nuovi codici tributo (3848 e 3847) che prevedono l'espressa indicazione dei codici catastali dei singoli comuni. Relativamente al mese di riferimento da indicare nel modello F24, l'Agazia precisa che va riportato il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni per le quali si effettua il versamento, indipendentemente dall'anno d'imposta cui si riferisce l'adempimento.

► **COMUNICATO** stampa dell'Agazia delle Entrate del 14 febbraio 2008. **Versamenti, chiarimenti Agazia per F24 e F24 enti pubblici**

I sostituti d'imposta dal primo gennaio 2008 devono versare gli importi relativi alle addizionali direttamente ai comuni utilizzando appositi codici tributo da associare al codice catastale identificativo di ciascun comune. I codici tributo sono quelli istituiti con la risoluzione numero 368 del 2007, per i versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef tramite modello F24, e quelli istituiti con la risoluzione numero 367 del 2007 per i modelli F24 enti pubblici.

Con tali risoluzioni è stato previsto che, limitatamente all'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti fino al 31 dicembre 2007, i pagamenti siano effettuati utilizzando i codici tributo 3816 (382E per F24 EP) per i versamenti a saldo e 3860 (383E per F24EP) per i versamenti in acconto.

Tali codici non richiedono l'indicazione dei singoli comuni di riferimento.

Gli stessi criteri si applicano alle somme che, sebbene riferite agli emolumenti dell'anno 2007, sono corrisposte entro il 12 gennaio 2008 in base al principio di cassa allargata.

A partire dalle ritenute operate sulle retribuzioni di gennaio 2008, i versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef, sia a saldo dell'anno d'imposta 2007 che in acconto dell'anno d'imposta 2008, sono effettuati con i nuovi codici tributo che prevedono l'espressa indicazione dei codici catastali dei singoli comuni.

Sempre a partire dal 2008, anche i versamenti a titolo di ravvedimento sono eseguiti indicando i nuovi codici tributo con l'indicazione del comune di riferimento.

Nella compilazione del quadro ST del modello 770/2008, ciascun versamento effettuato a titolo di ravvedimento, seppur eseguito con l'indicazione del codice catastale, è riportato senza l'esposizione del comune di riferimento.

Nel mese di ottobre 2007 l'Agazia delle Entrate ha approvato una nuova versione del modello F24 che prevede l'indicazione del mese di riferimento.

Con la risoluzione 395 del 28 dicembre 2007, sono stati individuati i codici tributo per i quali al momento dell'istituzione non era richiesta tale informazione.

L'Agazia relativamente al mese di riferimento da indicare nel modello F24 precisa che va riportato il mese in cui sono state corrisposte le retribuzioni per le quali si effettua il versamento, indipendentemente dall'anno d'imposta cui si riferisce l'adempimento, da indicare nel campo "anno di riferimento".



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi decreti circolari

Ad esempio:

- per i versamenti delle trattenute a titolo di saldo dell'addizionale comunale all'Irpef operate dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti a marzo 2008, da eseguirsi entro il 16 aprile 2008, occorrerà indicare "0003" quale mese di riferimento e "2007" quale anno di riferimento;
- per i versamenti delle trattenute a titolo di acconto dell'addizionale comunale all'Irpef operate dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti a marzo 2008, da eseguirsi entro il 16 aprile 2008, occorrerà indicare "0003" quale mese di riferimento e "2008" quale anno di riferimento.
- per i soli versamenti relativi a ritenute operate sulle somme corrisposte entro il 12 gennaio 2008 in base al principio di cassa allargata, riferite al 2007, conformemente alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2008, occorre indi-

care nel modello F24 il valore "0012" nel campo "mese di riferimento" e "2007" nel campo "anno di riferimento". Tali versamenti sono evidenziati del quadro ST del modello 770/2008 indicando nel campo 8 il codice "B".

Anche per le somme per le quali non è previsto un obbligo di versamento mensile, va indicato il mese corrispondente a quello da esporre nel quadro ST del modello 770.

Ad esempio, relativamente all'acconto e al saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalla rivalutazione del trattamento di fine rapporto, versato dal sostituto d'imposta, di cui rispettivamente ai codici tributo 1712 e 1713, va indicato il valore "0012" quale mese di riferimento, fermo restando che nel campo "anno di riferimento" va indicato il relativo anno d'imposta cui la rivalutazione si riferisce.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Lavoro straordinario

► CASSAZIONE Sez. lav. 7 febbraio 2007, n. 2645 (da Dir. & Prat. Lav. n. 43/07, pag. 2601). **Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Compenso - Criterio per la determinazione della base di calcolo - Inserimento automatico di emolumenti a carattere retributivo e continuativo - Esclusione - Principio di onnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Riferimento alla norma collettiva che fissa le modalità di determinazione di detto compenso - Necessità.**

In ossequio alla norma dell'art. 2108 cod. civ. per la quale il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto al lavoro ordinario, nel determinare i criteri di calcolo di tale compenso, il giudice, in assenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, pur in presenza di emolumenti aventi carattere di continuità e natura retributiva, deve prendere a riferimento la norma collettiva che fissa i criteri di compenso del lavoro straordinario, verificandone la coerenza con la norma di legge in relazione alle modalità di fissazione della base di computo.

Sanzioni disciplinari

► CASSAZIONE Sez. lav. 13 aprile 2007, n. 8910 (da Dir. &

Giurisprudenza

Prat. Lav. n. 6/08, pag. 427). **Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari - Irrogabilità - Potere esclusivo del datore di lavoro - Limiti - Possibilità di riduzione, da parte del giudice, in caso di opposizione del lavoratore alla sanzione inflitta - Ammissibilità - Condizioni - Legittimazione del datore di lavoro di richiedere in sede giudiziale la mitigazione della sanzione adottata perché eccessiva - Sussistenza - Fondamento.**

Il parere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., onde è riservato esclusivamente al titolare di esso, ragion per cui non può essere esercitato dal giudice in conseguenza dell'opposizione del lavoratore, neppure con riferimento alla riduzione della gravità della sanzione, salvo il solo caso in cui l'imprenditore abbia superato il massimo edittale e la riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite. Tuttavia, nell'ipotesi in cui sia lo stesso datore di lavoro, convenuto in giudizio per l'annullamento della sanzione, a chiedere, nel suo atto di costituzione (senza che sia necessaria, in merito, la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso proprio), la riduzione della sanzione per l'ipotesi in cui il giudice, in accoglimento della domanda del lavoratore, ritenga eccessiva (come nella specie) la sanzione già inflitta, l'applicazione all'esito del giudizio di una sanzione minore è da ritenersi legittima poiché la stessa non implica la sottrazione della sua autonomia all'imprenditore e realizza l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima. (Rigetta, App. Napoli, 4 dicembre 2003).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
Totale		3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/1/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.306,88	542,70	1.849,58	5,18
Q.B	1.174,75	537,59	1.712,34	5,18
I	1.058,70	536,71	1.595,41	4,18
II	926,58	531,59	1.458,17	7,43
III	846,98	528,26	1.375,24	3,36
IV	772,75	524,94	1.297,69	3,72
V	694,64	522,37	1.217,01	3,63 *
VI S	649,57	520,64	1.170,21	5,97
VI	633,11	520,51	1.153,62	5,97
VII	562,59	518,45	1.081,04	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/1/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.301,20	542,19	1.843,39	5,18
Q.B	1.169,59	537,12	1.706,71	5,18
I	1.053,54	536,24	1.589,78	4,18
II	922,19	531,20	1.453,39	7,43
III	843,11	527,91	1.371,02	3,36
IV	769,39	524,64	1.294,03	3,72
V	691,54	522,09	1.213,63	3,63 *
VI S	646,73	520,38	1.167,11	5,97
VI	630,27	520,25	1.150,52	5,97
VII	560,01	518,22	1.078,23	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablotista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECOR- RENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

'Informatore

aprile 2008

Amministrazione
del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondoeest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
Quadri	2,82	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	Operatori di vendita	
7	1,59	1a categoria	1,89
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Deduzioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere riportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono riportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D B e C	Diff. Ind. Mal. Rest. Ind. Mal.	E 778 E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Oblbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

L'Informatore

aprile 2008

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Indice

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Comunicazione unica al Registro per le imprese: efficacia ai fini Inps e Inail. . . **Pag. 29**
- ▶ I contratti a progetto dopo la circolare del ministero del Lavoro n. 4/2008. . . **Pag. 33**

PREVIDENZA

- ▶ Enpals - Contributi previdenziali anno 2008. **Pag. 33**
- ▶ Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione. **Pag. 35**
- ▶ Rivalutazione degli assegni e dei requisiti economici relativi all'assegno per il nucleo familiare numeroso e all'assegno di maternità. **Pag. 36**
- ▶ Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Istruzioni Ministero del Lavoro. **Pag. 36**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l'erogazione del Tfr **Pag. 42**
- ▶ Insolvenza ed accesso al Fondo di garanzia. **Pag. 43**

ASSISTENZA

- ▶ Finanziaria 2008. Parzialmente riscritta la normativa su adozione e affidamenti **Pag. 44**
- ▶ Inail - Oscillazione premi. Nuovo modello OT20-MAT **Pag. 44**

IN PRIMO PIANO

Comunicazione al Registro delle imprese Efficacia

ai fini Inps e Inail

La legge n. 40/2007 ha previsto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi l'individuazione del modello da utilizzare, nonché le regole tecniche per la presentazione e la trasmissione di quest'ultimo. ▶

In data 2 novembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello di comunicazione unica, mentre per quanto riguarda le regole tecniche, già condivise dalle amministrazioni coinvolte, si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo decreto.

La disciplina della comunicazione unica ha trovato applicazione a partire dal 19 febbraio, fermo restando che fino al 19 agosto p.v. gli interessati hanno facoltà di presentare alle Amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, individuati da apposito decreto ministeriale, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'Inail e l'Inps.

Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa competente per territorio, per via telematica o su supporto informatico.

L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. Per quanto riguarda l'Inail, i "dati definitivi" consistono nel numero di codice cliente e di posizioni assicurative territoriali (Pat), attualmente rilasciati agli utenti in fase di protocollazione della denuncia di esercizio, ai fini della vidimazione dei libri regolamentari.

Per quanto riguarda l'Inps, l'Istituto informa che, in via sperimentale, la nuova procedura riguarderà soltanto le comunicazioni di iscrizione dei titolari e/o soci di impresa commerciale e le imprese non artigiane con dipendenti. Soltanto successivamente si estenderà alle altre imprese e alle variazioni e cessazioni.

L'Istituto di previdenza comunicherà agli interessati i dati relativi alle posizioni registrate entro sette giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

▶ MESSAGGIO Inps n. 4226/2008. **Comunicazione unica per la nascita dell'impresa - Avvio fase sperimentale.**

Nell'ambito delle iniziative volte allo sviluppo del sistema imprenditoriale nonché alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, l'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa gli interessati possano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su



Welfare

supporto informatico, la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese.

La comunicazione unica vale anche quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Tale modalità dovrà essere utilizzata anche in caso di modifica o di cessazione dell'attività d'impresa.

La procedura, disciplinata nei commi successivi del citato art. 9, dovrà essere utilizzata dalle imprese a partire dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del modello di comunicazione unica. Il decreto ministeriale è stato approvato il 2 novembre 2007 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. Pertanto, gli interessati potranno presentare la comunicazione unica agli uffici del registro imprese, in via transitoria dal 19 febbraio 2008, e in via obbligatoria a decorrere dal 19 agosto 2008.

Si fa presente che la completa attuazione della normativa prevista del citato art. 9, richiede l'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà individuare le regole tecniche per la presentazione della comunicazione unica da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni indicate dalla norma.

In attesa della pubblicazione di quest'ultimo decreto sulla Gazzetta ufficiale e considerata la centralità che i processi di semplificazione degli adempimenti amministrativi hanno per l'Istituto nonché l'importanza attribuita allo sviluppo delle sinergie nell'ambito della pubblica amministrazione. In accordo con Unioncamere e con le altre amministrazioni pubbliche interessate, è stato deciso di avviare, in via sperimentale e facoltativa, la comunicazione unica dalla data odierna consentendo alle imprese di ottenere i seguenti servizi:

- per il Registro imprese tutte le comunicazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell'attività economica;
- per l'Agenzia delle Entrate tutte le comunicazioni di avvio, di modifica e di cessazione dell'attività economica;
- per l'Inail: solo le comunicazioni di iscrizione;
- per l'Inps: solo le comunicazioni di iscrizione (per i titolari e/o soci di impresa commerciale e per i datori di lavoro non artigiani).

In questa fase le Camere di Commercio interessate dalla sperimentazione sono quelle relative alle province di Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto.

A tal fine saranno appositamente abilitati gli intermediari che hanno aderito alla fase di sperimentazione che operano nell'ambito delle predette province.

L'attività di iscrizione azienda con dipendenti nonché l'iscrizione dell'imprenditore e/o socio del settore terziario interesserà pertanto le strutture periferiche dell'Istituto la cui competenza territoriale riguarda le suddette province.

Considerata la prima fase, la procedura sarà resa operativa su tutto il territorio nazionale e consentirà di effettuare anche le comunicazioni di modifica e cessazione dell'attività di

L'Informatore

aprile 2008

Orientamenti e giurisprudenza

impresa.

Procedimento della comunicazione unica

L'articolo 9 del citato decreto legge n. 7/2007 descrive il flusso procedurale della comunicazione unica da presentare per via telematica all'Ufficio del Registro delle Imprese che contestualmente rilascia ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

La Camera di commercio dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

L'Istituto effettuerà la comunicazione agli interessati, dei dati relativi alle posizioni registrate, entro il settimo giorno da quello nel quale, per le nuove imprese, è stata completata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il modello di comunicazione unica - "ComUnica"

Il modello denominato "ComUnica", da presentare in via telematica al Registro delle Imprese all'indirizzo www/registroimprese.camcom.it è un modello informatico unificato in quanto l'interessato potrà assolvere a tutti gli adempimenti dichiarativi verso il Registro Imprese, l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail.

Nel fare rinvio alla "guida alla compilazione della Comunicazione Unica d'Impresa" disponibile sul sito dei registri imprese, si sottolinea che nel modello la parte obbligatoria comune a tutte le amministrazioni interessate riguarda le informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione, l'oggetto della comunicazione, gli estremi del dichiarante e il domicilio elettronico (posta elettronica certificata) dell'impresa dove notificare le previste ricevute.

La modulistica per l'Istituto è obbligatoria qualora sussistano i presupposti di legge ed è articolata in due sezioni: la prima relativa alle imprese che iniziano l'attività con dipendenti, la seconda relativa al titolare e/o socio dell'impresa del settore terziario.

Flusso procedurale

a) Imprese che operano con il sistema Dm

Le istanze di iscrizione di un'impresa con dipendenti presentate, mediante "ComUnica", alle Camere di commercio interessate alla sperimentazione, saranno trasmesse all'Inps solo quando le predette Camere avranno verificato, e di conseguenza consolidato, le informazioni ricevute dalle imprese o dagli intermediari autorizzati. Tra queste assume particolare rilievo la validazione del codice fiscale e/o la contestuale nuova emissione, per la quale è interessata direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Al termine di tutte le predette operazioni di validazione dei dati ricevuti (il cui completamento è stato stimato entro le 48 ore successive alla data di ricezione), l'istanza di iscrizione viene trasmessa all'Inps.

Per la presa in carico delle predette istanze è stata realizzata un'apposita procedura automatizzata, che provvede ad assegnare la matricola e la direzione Inps di riferimento.



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

Quest'ultima, come è noto, è determinata dalle informazioni indicate nella sezione dedicata alla sede operativa dell'impresa (luogo nel quale è svolta l'attività lavorativa con dipendenti) e, per le aziende per le quali risulta già una posizione contributiva accesa nell'ambito della stessa provincia, è collegata alla Direzione Inps che ha in carico la matricola già esistente (posizione principale). Al riguardo si richiama il messaggio n. 30530 del 19.12.2007 (punto 1.2).

La predetta applicazione di back-office provvede, infine, all'emissione di una ricevuta d'iscrizione che, analogamente a quanto avviene per le applicazioni web di iscrizione e variazione azienda, riporta le principali informazioni trasmesse, il protocollo di sede e il numero della pratica Cui (comunicazione unica d'impresa), al quale occorre far riferimento per la consultazione degli allegati.

La ricevuta sarà trasmessa con posta elettronica certificata all'indirizzo Pec indicato nell'istanza di "ComUnica".

Attività degli operatori delle unità di processo di gestione del Conto Azienda.

Le informazioni trasmesse dalle imprese e/o dagli intermediari autorizzati saranno valorizzate direttamente nelle aree previste dell'applicazione di iscrizione e variazione azienda operante su web Intranet e rese disponibili già nella fase di "Completamento azienda".

A tal fine è stata aggiunto un nuovo elemento nel campo "Provenienza" (che, come noto, identifica la modalità di ricezione della domanda di iscrizione) denominato appunto "ComUnica".

Il processo di iscrizione si completa con le consuete previste attività (attribuzione delle caratteristiche contributive in base all'attività dichiarata e validazione dei dati aziendali negli archivi centrali dell'Istituto).

Gli operatori provvederanno, infine, nel rispetto dei termini fissati a trasmettere il provvedimento di attribuzione dell'inquadramento aziendale (mod. Dm80) con le modalità già note.

b) Titolari/soci di imprese del terziario

L'iscrizione del titolare e/o socio dell'impresa del settore terziario, che presta attività lavorativa in forma abituale e prevalente, avverrà in modo centralizzato e, successivamente, tale sistema verrà esteso anche alle modifiche e alle cancellazioni. Trattandosi di i iscrizione in forma facoltativa continuerà ad essere in vigore il flusso telematico previsto dall'art. 44 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2004, che, come è noto, prevede l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dell'imprenditore del settore terziario nonché dell'imprenditore artigiano.

In proposito verrà predisposta una variazione dell'attuale procedura, al fine di individuare le iscrizioni da flusso telematico "ComUnica".

Nel nuovo modello di comunicazione il titolare e/o il socio dovrà compilare la sezione previdenziale relativa alla propria posizione e dovrà dichiarare lo svolgimento dell'attività nell'impresa in forma abituale e prevalente ovvero indicare la ricorrenza delle ipotesi che non comportano l'iscrizione alla gestione previdenziale.

Parimenti dovrà dichiarare i propri coadiutori (parenti e affi-

ni entro il terzo grado) che svolgono l'attività lavorativa con i previsti requisiti di legge.

Attività degli operatori delle unità di processo lavoratori autonomi

Nessuna attività viene richiesta agli operatori del processo lavoratori autonomi in quanto le iscrizioni e, successivamente, le modifiche e le cancellazioni, avverranno automaticamente. Qualora a seguito della presentazione della comunicazione unica il soggetto risulti già iscritto alla gestione, la procedura emetterà una lettera con la quale l'interessato sarà invitato a presentarsi presso gli uffici della competente direzione provinciale al fine di chiarire la propria posizione assicurativa.

Con successivo messaggio verrà data comunicazione degli esiti della fase di sperimentazione e della successiva estensione delle nuove modalità di comunicazione unica "ComUnica".

► CIRCOLARE Inail n. 8/2008. **Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione.**

Premessa

La legge n. 40/2007 ha previsto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, demandando ad appositi decreti attuativi l'individuazione del modello da utilizzare nonché le regole tecniche per la presentazione e la trasmissione di quest'ultimo.

In data 2 novembre 2007, è stato emanato il decreto ministeriale di approvazione del modello di comunicazione unica, mentre per quanto riguarda le regole tecniche, già condivise dalle amministrazioni coinvolte, si è ancora in attesa dell'emanazione del relativo decreto.

La legge, tuttavia, ha espressamente previsto che la disciplina della comunicazione unica trovi applicazione a partire dal prossimo 19 febbraio, pertanto, le amministrazioni interessate hanno convenuto di avviare la sperimentazione in produzione da tale data, pur in carenza del secondo decreto di attuazione.

Il sistema della comunicazione unica è caratterizzato dall'individuazione del registro delle imprese quale punto di accesso integrato delle comunicazioni e dall'esclusività della via telematica.

La Comunicazione unica al registro delle imprese

La legge disciplina le modalità di presentazione, il contenuto e gli effetti della comunicazione unica ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa.

La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, individuati da apposito decreto ministeriale, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Di conseguenza, la comunicazione unica coinvolge le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Agenzia delle Entrate, l'Inail e l'Inps.

È previsto il seguente flusso operativo:

- Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta la comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa competente per territorio, per via tele-



Welfare

matica o su supporto informatico;

- L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica;
- Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

Per quanto riguarda l'Inail, i "dati definitivi" consistono nel numero di codice cliente e di posizioni assicurative territoriali (Pat), attualmente rilasciati agli utenti in fase di protocollazione della denuncia di esercizio, ai fini della vidimazione dei libri regolamentari.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa risulti già assicurata, ovvero non soggetta all'obbligo assicurativo, la sede Inail competente provvederà a comunicare all'interessato l'annullamento del numero di codice cliente e Pat già emessi.

Nulla cambia in relazione al termine massimo di emissione del certificato di assicurazione, contenente anche la classificazione delle lavorazioni in base alle tariffe dei premi, che rimane fissato a 30 giorni dalla ricezione della denuncia di esercizio, come da regolamento di attuazione della legge 241/1990.

Secondo quanto dispone la legge, la procedura prevista per la comunicazione unica per la nascita dell'impresa si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Per modifiche e cessazione, ai fini Inail, si ritiene debbano intendersi le variazioni anagrafiche inerenti il cliente e le Pat, le aperture e le cessazioni di Pat relative a nuove sedi di lavoro e la cessazione del codice cliente, con esclusione di tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle tariffe dei premi.

Per quanto riguarda l'obbligo di effettuare la comunicazione unica, la legge ha previsto un periodo transitorio di sei mesi decorrenti dal 19 febbraio 2008, durante il quale gli interessati hanno facoltà di presentare alle amministrazioni competenti le denunce secondo la normativa previgente.

Si sottolinea che la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione.

Restano, in particolare, inalterati i termini per la presentazione delle denunce d'esercizio e per le altre denunce previsti dall'art. 12 del Testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Restano, inoltre, fermi i requisiti che devono possedere gli intermediari per svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, in base alle norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

Il controllo in ordine alla sussistenza di tali requisiti, sarà operato dal sistema informatico camerale, verificando la presenza delle opportune autodichiarazioni e della firma digitale del soggetto che effettua la denuncia, e dalle sedi dell'Istituto all'atto della lavorazione della denuncia, che nel riquadro

L'Informatore

aprile 2008

Orientamenti e giurisprudenza

"soggetto delegato" riporta i dati anagrafici dello stesso e l'iscrizione all'Albo professionale.

Modalità applicative

Infocamera ha predisposto un software gratuito denominato "ComUnica", che consente di compilare off line le denunce da trasmettere per via telematica all'Ufficio del registro delle imprese competente.

Per accedere al servizio, le Camere di commercio hanno predisposto il sito www.registroimprese.camcom.it, dove sono reperibili tutte le informazioni nonché il software da utilizzare. La comunicazione è firmata digitalmente e richiede obbligatoriamente l'indicazione del domicilio di posta elettronica certificata dell'impresa (Pec).

La data di invio telematico della comunicazione costituisce la data di presentazione della comunicazione stessa.

All'atto della ricezione della Comunicazione unica, il registro delle imprese invia automaticamente alla casella Pec dell'impresa la ricevuta di protocollo e trasmette la denuncia alla casella Pec centralizzata predisposta dall'Inail.

Il sistema provvede a smistare la comunicazione alla sede Inail competente e ad inviare all'utente e al registro delle imprese la ricevuta della comunicazione, contenente il numero di codice cliente e di Pat, così da permettere la vidimazione dei libri obbligatori.

La procedura prevede come prima operazione l'iscrizione al registro imprese con la compilazione di un quadro contenente i dati anagrafici dell'azienda e del legale rappresentante.

L'utente potrà quindi compilare le sezioni relative agli enti previdenziali ed, in particolare, per l'Inail, avrà a disposizione gli stessi quadri previsti nell'attuale modulistica per la denuncia di esercizio.

Non è previsto, per il momento, l'utilizzo della comunicazione unica per le nuove iscrizioni di soggetti con polizze speciali, i quali continueranno ad inviare le comunicazioni tramite i canali in uso attualmente.

Per quanto attiene l'attività di back office, la comunicazione unica sarà gestita con le stesse modalità previste per le denunce di iscrizione web, provenienti da www.inail.it - Punto Cliente e da www.impresa.gov.it.

Avvio sperimentazione in produzione

Dal 19 febbraio sarà avviata la sperimentazione della comunicazione unica, che, per quanto concerne l'Inail, riguarderà l'intero territorio nazionale relativamente alle sole denunce di iscrizione di nuove aziende.

E' possibile effettuare la denuncia di iscrizione all'Inail solo se contestualmente l'utente richiede anche l'iscrizione al registro delle imprese.

Le Cciaa nei prossimi giorni organizzeranno incontri preparatori con le amministrazioni interessate, per concordare le modalità di avvio della sperimentazione nel territorio di competenza, che in fase iniziale potrà anche essere circoscritta a determinati utenti.

Si invitano le Unità territoriali a fornire la massima collaborazione, anche per eventuali eventi di pubblicizzazione, nel corso dei quali sarà opportuno richiamare l'attenzione sui termini per la presentazione delle denunce ai fini Inail nonché sui requisiti professionali degli intermediari che intendano parte-



Welfare

cupare alla sperimentazione.

Al fine di individuare eventuali malfunzionamenti, le sedi dovranno dare precedenza assoluta alle denunce provenienti dal registro delle imprese.

Istruzioni operative

(*Omissis*)

C) Stato delle pratiche

Per l'utente finale, ditta o intermediario, è disponibile un servizio on line per la consultazione dello stato della pratica. Naturalmente il servizio è aperto anche agli utenti Inail.

I contratti a progetto dopo la circolare n. 4/2008 del Ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro è tornato sul tema dei contratti a progetto fornendo una serie di indicazioni agli organi di vigilanza, al fine di rendere omogenei i criteri di valutazione dei contratti a progetto che saranno sottoposti a verifica. (vedi *Informatore* di marzo 2008, pag. 39).

Data l'importanza del tema, ne ribadiamo i contenuti salienti. Il progetto (programma o fase di esso) deve essere specifico, ben individuato e collegato più o meno direttamente ad un risultato da raggiungere. Deve essere redatto in forma scritta; in caso contrario gli ispettori qualificheranno il rapporto come subordinato e sarà onere del committente dimostrare, davanti all'autorità giudiziaria, la natura autonoma del medesimo. Poiché, come detto, il progetto deve ricollegarsi ad un risultato, non è sufficiente la mera elencazione dei compiti affidati al collaboratore.

Cosa molto importante, ribadita dal ministero, il progetto non può coincidere totalmente con l'attività tipica dell'impresa quale risulta dall'oggetto sociale e, comunque, non può essere variato unilateralmente dal committente.

L'attività del collaboratore (ovvero il contenuto della prestazione) non può essere elementare, ripetitiva e predeterminata in quanto, a giudizio del ministero, una tale prestazione è difficilmente correlabile ad un risultato specifico. Inoltre, il collaboratore non potrà svolgere una molteplicità di generiche attività non strettamente connesse al progetto.

Enpals Contributi previdenziali anno 2008

L'Enpals con circolare n. 3 del 6 febbraio 2008 ha reso noto per l'anno 2008, gli importi relativi al minimale ed al massi-

L'Informatore

aprile 2008

Orientamenti e giurisprudenza

La circolare ammette che il coordinamento, ovvero la relazione tra collaboratore e l'organico del committente, possa comportare anche una sorta di inserimento del soggetto nell'impresa. Tuttavia, premesso che le forme del coordinamento vanno espressamente indicate nel contratto, le relative modalità di realizzazione, non possono essere tali da privare il collaboratore di una reale autonomia nella scelta delle modalità esecutive della prestazione ed, inoltre, non possono comportare un serrato controllo sull'attività da parte del committente (anche per interposta persona) e, men che meno, è ipotizzabile qualunque manifestazione del potere disciplinare.

Il compenso deve essere determinato con riferimento al risultato individuato nel progetto e, pertanto, non può essere esclusivamente legato al tempo della prestazione.

La prestazione in esclusiva per un committente viene ritenuta compatibile con il contratto a progetto e, tuttavia, può essere sintomo, non soltanto di dipendenza socio-economica, ma, altresì, di dipendenza-subordinazione.

La proroga o il rinnovo del contratto per realizzare il medesimo progetto è certamente legittima in presenza di impedimenti verificabili, diversamente sono considerati indizi di non genuinità del contratto.

Da ultimo, ricordiamo l'elenco di attività che il ministero reputa incompatibili con l'attività progettuale tesa ad un risultato predeterminato, conseguito mediante una prestazione resa in forma autonoma e sulla base di un mero coordinamento con il committente:

- addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
- addetti alle agenzie ipliche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- babysitter e badanti, baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- facchini;
- istruttori di autoscuola;
- lettrici di contatori;
- manutentori;
- muratori e qualifiche operaie nell'edilizia;
- piloti e assistenti di volo;
- prestatori di manodopera nel settore agricolo;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

Previdenza

male di retribuzione imponibile, al contributo di solidarietà, all'aliquota aggiuntiva dell'1% ed al contributo previdenziale nel caso di assunzioni agevolate.

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per l'anno 2008 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge è pari a 42,14 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensi-

WELFARE



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

le di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2008, pari a euro 443,56 mensili).

L'Enpals sottolinea che gli obblighi contributivi, da parte dei datori di lavoro, devono essere assolti sulla base dei predetti minimali di retribuzione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.

A partire dal 1° gennaio 2008, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale.

Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro 5,27 (42,14 x 5 : 40).

Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, è pari, per l'anno 2008, a 88.669,00 euro.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 14, Dlgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2008, a 88.669,00 euro.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter Dl n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2008, l'importo di 40.765,00 euro e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 88.669,00 euro.

Lavoratori già iscritti all'Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e lavoratori iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 646,40 euro.

Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2008			
Fasce di retribuzione giornaliera	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati	
da Euro	a Euro	Euro	
646,41	1.292,80	646,40	1
1.292,81	3.232,00	1.292,80	2
3.232,01	5.171,20	1.939,20	3
5.171,21	7.110,40	2.585,60	4
7.110,41	9.049,60	3.232,00	5
9.049,61	11.635,20	3.878,40	6

11.635,21	14.220,80	4.524,80	7
14.220,81	In poi	5.171,20	8

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2008, l'importo di euro 130,66 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

Sportivi professionisti.

Sportivi professionisti iscritti all'Enpals successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat nella misura dell' 1,7%, è pari, per l'anno 2008, ad euro 88.669,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di euro 88.669,00 e fino all'importo annuo di euro 646.518,00.

L'aliquota aggiuntiva, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2008, l'importo di euro 40.765,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 88.669,00.

Sportivi professionisti già iscritti all'Enpals alla data del 31 dicembre 1995 e lavoratori iscritti successivamente a tale data ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 284,20.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro 284,20 e fino all'importo giornaliero di euro 2.072,17.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2008, l'importo di euro 130,66 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 284,20.

Assunzioni agevolate.

Per quanto concerne la contribuzione Ivs, che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, si precisa che l'aliquota rimane fissata al 9,01%.

Aliquote contributive.

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l'anno 2008, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda alle tabelle in calce alla presente circolare



Welfare

Lavoratori dello spettacolo: aliquote contributive per l'anno 2008

Tabella n. 1

Categoria lavoratori Datore di lavoro	Cod. tab. Lavoratore	Cod. caus. Totale	Aliquote contributive		
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95	C3	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95	Y3	020	23,81	9,19	33,00

Come dettagliato nella tabella n. 2, la norma prevede un'aliquota contributiva maggiorata per i tescorei e i ballerini iscritti all'Enpals dopo il 31/12/95.
Naturalmente ove si tratti di tescorei e ballerini già iscritti all'Enpals al 31/12/95 si applicano le aliquote contributive della generalità dei lavoratori dello spettacolo di cui alla tabella n. 1 (cod. tab. Y3).

Tabella n. 2

Categoria lavoratori Datore di lavoro	Cod. tab. Lavoratore	Cod. caus. Totale	Aliquote contributive		
Tescorei e ballerini iscritti all'Enpals successivamente al 31.12.95 e privi di precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	R3	020	25,81	9,89	35,70
Tescorei e ballerini iscritti all'Enpals successivamente al 31.12.95 ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni pensionistiche obbligatorie	X3	020	25,81	9,89	35,70

Sportivi professionisti: aliquote contributive per l'anno 2008

Tabella n. 3

Categoria lavoratori Datore di lavoro	Cod. tab. Lavoratore	Cod. caus. Totale	Aliquote contributive		
Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95.	T	020	23,81	9,19	33,00
Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95	Z	020	23,81	9,19	33,00

Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione

Con la circolare n. 15 del 4 febbraio 2008 (in www.inps.it), l'Inps commenta le nuove disposizioni in tema di indennità di disoccupazione.

L'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, ha disposto, tra l'altro, l'elevazione del periodo massimo indennizzabile, per i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

Tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali a valere dal 1° gennaio 2008. Lo stesso comma dispone che la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i due mesi successivi e al 40 per cento per i restanti mesi di beneficio.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.

Per quanto riguarda l'età da prendere in considerazione al fine dell'elevazione della durata della prestazione, la circolare precisa che il possesso del requisito richiesto - età inferiore, pari o superiore a 50 anni - deve essere accertato con riferimento alla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.

L'ultimo periodo del comma 25 ribadisce che l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione, disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pertanto, l'assicurato con un'età inferiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di otto mesi, di cui i primi 6 mesi al 60 per cento della retribuzione e i successivi due al 50 per cento. L'assicurato con un'età pari o superiore a 50 anni avrà diritto a un massimo di dodici mesi, di cui i primi sei mesi al 60 per cento, i successivi due al 50 per cento e gli ulteriori quattro al 40 per cento.

Il comma successivo del medesimo articolo ha disposto, tra l'altro, la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti al



Welfare

35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

L'Inps precisa che tali modifiche concernono i trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in pagamento dal 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 84, della legge citata ha disposto, tra l'altro che, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute fino a 65 giornate, come già previsto dal decreto legge n. 35 del 2005 (si tratta delle ipotesi in cui la sospensione dell'attività dell'impresa, artigiana o non artigiana, sia causata da eventi transitori o situazioni temporanee di mercato).

Rivalutazione degli assegni e dei requisiti economici relativi all'assegno per il nucleo familiare numeroso e all'assegno di maternità

Con il comunicato numero prot. 48 del 6/2/08, Il dipartimento per le Politiche della famiglia presso la presidenza del Consiglio ha reso noto la rivalutazione per l'anno 2008 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

Come è noto, il primo spetta ai nuclei familiari in cui siano presenti almeno 3 figli minori di 18 anni e siano composti da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia; il secondo, invece, è destinato alle madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso delle carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità di maternità (casalinghe, disoccupate, ecc.)

L'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l'anno 2008, è pari all'1,7 per cento. (Comunicato ufficiale dell'Istat del 15 gennaio 2008).

Pertanto:

a. l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2008, se spettante nella misura intera, è pari a € 124,89; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 22.480,91 (per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza);

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

b. l'assegno mensile di maternità, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2008, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 299,53; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 31.223,51.

Durc - Documento unico di regolarità contributiva Istruzioni Ministero del Lavoro

Con il decreto ministeriale 24/10/2007 sono state emanate le disposizioni con le quali, in attuazione della finanziaria 2007, vengono fissate le modalità per il rilascio del documento di regolarità contributiva (Durc).

Torniamo sull'argomento per fornire una sintesi delle istruzioni con le quali, il ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti della nuova disciplina.

In proposito, riteniamo utile sottolineare come il rilascio del predetto documento, al quale è legato il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, è subordinato, fra l'altro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Soggetti obbligati

Viene chiarito che le imprese di tutti i settori sono tenute alla presentazione del Durc, oltre che per accedere alle agevolazioni normative e contributive, anche per richiedere i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

Il Durc, in ogni caso, rientra nella documentazione da produrre per l'assegnazione di appalti pubblici o per l'abilitazione alle esecuzioni di appalti privati nell'edilizia.

Inoltre, modificando il precedente orientamento, il ministero del Lavoro precisa che il Durc è richiesto ai lavoratori autonomi, anche privi di dipendenti, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati nell'edilizia. Pertanto, ai fini del rilascio del documento rileva, oltre alla regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti, anche quella del singolo lavoratore autonomo, iscritto alle speciali gestioni previdenziali.

Soggetti tenuti al rilascio del Durc

I soggetti abilitati al rilascio del Durc sono, oltre all'Inps ed all'Inail, anche gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.

Viene, infatti, chiarito che il Durc, interessa l'intera posizione contributiva aziendale e non può, quindi, prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative obbligatorie, diverse da Inps ed Inail.

In via sperimentale, potranno rilasciare il Durc anche gli enti



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

WELFARE

bilaterali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 276/2003, previa stipula di apposita convenzione con gli istituti previdenziali. La certificazione di regolarità contributiva rilasciata da tali enti, potrà riguardare, unicamente la correttezza dei versamenti verso Inps ed Inail ovvero verso altri Istituti gestori di forme previdenziali obbligatorie.

Richiesta benefici contributivi

Qualora l'istituto previdenziale che deve rilasciare il Durc è lo stesso che deve riconoscere i benefici contributivi, il richiedente dovrà limitarsi ad indicare il codice identificativo del beneficio contributivo richiesto, lasciando all'Istituto ogni verifica del requisito della regolarità contributiva.

Requisiti di regolarità contributiva

Il ministero precisa che per regolarità contributiva si deve intendere la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché il rispetto di tutti gli altri obblighi di legge relativi all'intera situazione aziendale.

La regolarità contributiva deve essere accertata alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione. A tal fine sono irrilevanti eventuali regolarizzazioni effettuate successivamente.

Emissione del Durc

Il termine massimo è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il predetto termine può essere sospeso per un periodo massimo di 15 giorni, qualora, a seguito di preavviso di accertamento negativo, viene concessa all'interessato la possibilità di sanare la posizione irregolare.

Il Documento viene rilasciato solo nel momento in cui tutti gli enti hanno inserito nella procedura l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui anche uno solo degli enti previdenziali dichiara l'impresa irregolare, viene rilasciato un documento attestante la non regolarità del richiedente con apposita motivazione e con l'invito a regolarizzare.

Qualora decorra il termine di trenta giorni senza alcuna pronuncia da parte degli enti previdenziali interessati, scatta, ai fini della regolarità contributiva, il meccanismo del silenzio-assenso.

Il Durc viene spedito al richiedente mediante raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Validità del Durc

La validità del documento varia in relazione alle finalità di utilizzo. In particolare:

- per appalti pubblici ovvero per l'erogazione di benefici: validità mensile;
- per appalti privati in edilizia: validità trimestrale.

Cause non ostative al rilascio del Durc

Diversamente da quanto previsto in passato, viene precisato che la regolarità contributiva deve essere riconosciuta anche in presenza di controversie che abbiano dato luogo alla presentazione di ricorsi amministrativi non ancora decisi.

Analogamente, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, la regolarità non può essere negata in presenza di omissioni contributive "non gravi".

La gravità del debito viene individuata sulla scorta dei seguenti parametri:

a) scostamento inferiore al 5% fra somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione;

b) scostamento inferiore, in ogni caso, a cento euro, fermo restando l'obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del Durc.

In sostanza, nell'ipotesi di uno scostamento superiore al 5% il Durc viene comunque rilasciato, qualora il debito contributivo sia inferiore a cento euro.

Irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro

Il Durc non può essere rilasciato nei confronti delle imprese che, quantunque in regola con gli obblighi contributivi, non hanno rispettato altri parametri di regolarità connessi con la legislazione sociale.

Un'apposita tabella allegata al decreto ministeriale applicativo del Durc individua le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di condizioni di lavoro da considerare o meno per il rilascio del Durc.

Le violazioni che impediscono il rilascio del Documento devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata. Tuttavia, l'estinzione delle violazioni per il decorso della prescrizione obbligatoria ovvero, per le violazioni amministrative, a seguito del pagamento della sanzione ridotta (art.16 legge 689/1981), determina il venir meno della causa ostativa.

Viene, inoltre, precisato che l'eventuale sostituzione del trasgressore non fa venir meno la causa ostativa nei confronti dell'impresa, in quanto la sanzione interdittiva esplica la sua efficacia non sul piano soggettivo ma su quello oggettivo della persona giuridica coinvolta nella violazione.

Con riferimento alla sanzione accessoria costituita dal mancato rilascio del Durc a causa delle violazioni elencate nella tabella A del decreto, il ministero chiarisce che le cause ostative connesse alle violazioni della disciplina di tutela della condizione di lavoro operano soltanto in caso di richiesta di benefici normativi e contributivi e quindi non possono essere estese al Durc rilasciato per appalti pubblici o privati.

Benefici normativi e contributivi

Viene chiarito che per benefici contributivi devono intendersi gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro cioè quelli che comportano una deroga all'ordinario regime contributivo, attraverso una riduzione di un'aliquota più onerosa.

Pertanto, non rientrano nella definizione di beneficio le sottocontribuzioni relative ad interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) territori (zone montane, a declino industriale, ecc.) o tipologie contrattuali (apprendistato) nei confronti dei quali opera, di norma, una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge in via ordinaria.

Rientrano invece nel concetto di benefici contributivi e, quindi, sono subordinati al rilascio del Durc, eventuali ulteriori agevolazioni contributive, non generalizzate e legate a specifici presupposti o condizioni.

Al fine di favorire una esemplificazione della materia il ministero del Lavoro ha predisposto una tabella che elenca i principali benefici contributivi attualmente in vigore (v. allegato). Per quanto attiene ai benefici normativi, viene ricordato che



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

rientrano in tali fattispecie tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso dalla contribuzione previdenziale, ma che comunque rivestono natura patrimoniale od attengono alla materia del lavoro e della legislazione sociale. Si tratta, tra l'altro, delle agevolazioni fiscali nonché dei contributi e

delle sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti aventi valenza di legge connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad esempio cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).

Allegato 1

Tabella "tipi contribuzione" con agevolazione contributiva

Lavoratori svantaggiati ex art. 4, comma 3, della legge 8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali). (circ. Inps n. 296/92).

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% di contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. Inps n. 25/91).

Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (circ. Inps n. 25/91).

Lavoratori interinali ex Dlgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità. (circ. Inps n. 136/2001).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9 della legge 23/7/91 n. 223. (circ. Inps n. 260/91).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2 della legge 23/7/91 n. 223. (circ. Inps n. 260/91).

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30/12/1971 n. 204, come modificato dalla legge 8/3/2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione. (circ. Inps n. 117/2000).

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 215/91).

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 215/91).

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge 23/7/91 n. 223, ai quali si applica la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 215/91).

Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Dl 8/10/92 n. 398. (circ. Inps n. 260/92).

Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art. n. 10 del Dl 511/96, per i quali compete la riduzione del 50% di contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 2/97).

(A zero)

Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e i 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

WELFARE

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e i 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 273/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e i 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 273/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e i 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 273/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 51/2004)

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2 legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. b) del Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3/2006

Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciali assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. b) del Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3/2006

Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. b) del Decreto legislativo n. 276/2003. (circ. Inps n. 44/2006). Decorrenza 3/2006

Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi. (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi. (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo deter-



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza

WELFARE

minato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi. (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi. (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro nord ai sensi dell'art. 13 c. 2 della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del artigiane e imprese del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 c. 2 della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (circ. Inps n. 12/2006). Decorrenza 6/2005

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (circ. Inps n. 115/2005). Decorrenza 1/2006

Soci lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, della legge n. 236/1993. (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della legge n. 23/7/91, n. 223. (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge n. 23/7/91, n. 223. (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge n. 23/7/91, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro nord). (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005

Soci lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge n. 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla sanzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del mezzogiorno). (circ. Inps n. 77/2006). Decorrenza 1/2005



Welfare

l'Informatore

aprile 2008

Previdenza

Lavoratori edili che, ai sensi del Dl n. 244/1995 art. 29 e art. 1, comma 51, L. n. 247/2007, svolgono attività lavorativa per un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione.

Sgravio art. 1, commi 68 e 68, L. n. 247/2007. Con riferimento al triennio 2008-2010, e relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Oscillazione del tasso medio per prevenzione nei primi 2 anni di attività. Art. 19 e 20 Mat (Dm 12.12.2000). 15%

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività. Art. 24 Mat (Dm 12.12.2000), 5% o 10% a seconda del n. di lavoratori.

Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l'erogazione del Tfr

Con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 (reperibile sul sito www.inps.it), l'Istituto di previdenza chiarisce le caratteristiche dell'esonero contributivo ex art. 8 del Dl n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, previsto come misura compensativa per lo sviluppo della previdenza complementare.

Si tratta degli interventi disposti dal legislatore in relazione allo sviluppo della previdenza complementare: dal 1° gennaio 2008 è prevista l'operatività di una nuova misura compensativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, infatti, l'articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007 - riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:

ANNO	PERCENTUALE
2008	0,19%
2009	0,21%
2010	0,23%
2011	0,25%
2012	0,26%

Previdenza complementare

2013	0,27%
dal 2014	0,28%

L'esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:

- compete in funzione della stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria;
- si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione legislativa, restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia nonché il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%). In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero contributivo - dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps.

La circolare ribadisce che la riduzione in argomento è una misura prevista per compensare le aziende dalla perdita delle quote di Tfr che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La stessa, quindi, riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in misura totale o parziale in ragione dell'ammontare delle quote di Tfr conferite.

Ricordando che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di "gennaio e febbraio 2008", le aziende impossibilitate a fruire delle misure compensative sopra illustrate potranno



Welfare

L'Informatore

aprile 2008

Previdenza complementare

WELFARE

recuperare i corrispondenti importi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame, si rinvia al testo della medesima circolare per le istruzioni operative.

Insolvenza e accesso al Fondo di garanzia

L'Inps, con la circolare n. 23 del 22 febbraio 2008 (in www.inps.it), ha illustrato le norme e le procedure relative all'intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro per l'omesso o insufficiente versamento dei contributi alle forme di previdenza complementare.

In base all'art. 5 del Dlgs 252/05 il Fondo istituito in recepimento della direttiva comunitaria 80/987/Cee, tutela l'integrità delle prestazioni pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti, in caso di omessi o insufficienti versamenti da parte del datore in stato di insolvenza.

Titolari all'accesso al Fondo i lavoratori subordinati che, al momento della presentazione della domanda, risultino iscritti ad una delle forme pensionistiche complementari collettive o individuali iscritte nell'apposito albo tenuto dalla Covip o ad una forma pensionistica complementari individuale attuata mediante stipula di un contratto di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazione autorizzate dall'Isvap. Sono altresì interessati alla prestazione i soggetti indicati come beneficiari del contratto di adesione stipulato con il fondo pensione, in caso di decesso del lavoratore.

Il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente, versando al Fondo pensione le somme omesse dovute a titolo di contributo a carico dell'azienda ed il Tfr trasferito. L'erogazione ha efficacia ai soli fini delle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o ai superstiti.

Il Fondo garantisce:

- il contributo del datore di lavoro;
- il contributo del lavoratore che risulti trattenuto o non versato dal datore di lavoro;
- la quota di Tfr conferita al fondo che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.

Ogni anno, inoltre, i contributi versati vengono rivalutati mediante l'indice di rendimento del Tfr relativo a ciascun anno. Il presupposto per l'intervento del Fondo è che il datore di lavoro versi in situazione d'insolvenza fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria.

Se il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale, il fondo può altresì intervenire previo esperimento da parte del lavoratore di una procedura esecutiva individuale a

seguito della quale il credito del lavoratore per i contributi omessi sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.

Per i dipendenti delle aziende soggette a fallimento (o ad altra procedura concorsuale), i presupposti per l'intervento sono:

- iscrizione del lavoratore ad una forma complementare (alla data di presentazione della domanda);
- cessazione del rapporto;
- insolvenza dichiarata attraverso l'apertura della procedura concorsuale prevista dall'art. 1 del Dlgs 80/92 o aperta in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- accertamento dell'esistenza del credito afferente le omissioni contributive al fondo.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, i presupposti per l'intervento al fondo sono:

- l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.

Il lavoratore che intende richiedere l'intervento del fondo, deve presentare alla Sede dell'Inps del comune in cui ha la residenza, mediante l'apposito modello PPC/D oppure su carta semplice, purché vi riporti tutte le informazioni contenute sul modello.

La domanda può essere presentata a partire dalle seguenti date:

- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 31° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi degli art. 97 e 209 della Lf;
- in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni;
- in caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell'eventuale contestazione;
- in caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all'interessato del ricavato dell'esecuzione;
- nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse.

L'istanza di intervento deve essere corredata dalla documentazione specifica per il caso di insolvenza, descritta al punto 8 della circolare in commento.



Welfare

Finanziaria 2008 Riscritta parzialmente la normativa su adozione e affidamenti

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) viene in parte riscritta la normativa in materia di adozione ed affidamenti. Il comma 452 infatti modifica l'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dei genitori adottivi o affidatari, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

In sintesi le novità: il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Nel caso in cui la lavoratrice, per il periodo di permanenza all'estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, potrà usufruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

La durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice in questione, dovrà essere autorizzata dall'ente che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il congedo che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

Allo stesso modo, il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

L'Informatore

aprile 2008

Assistenza

Tale congedo può essere richiesto dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

L'indennità prevista dall'art. 34, comma 1 (30% per un massimo di sei mesi), del Dlgs 151/2001 è dovuta nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Inail Oscillazione premi Nuovo Modello OT20-MAT

È stato predisposto il modello unificato per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail nei primi 2 anni di attività. Ne dà notizia l'Inail con nota del 12 febbraio 2008.


Il nuovo modello sostituisce i due moduli precedentemente in vigore ed è scaricabile dal sito dell'Istituto WWW.INAIL.IT unitamente alla guida per la compilazione.

Con l'occasione l'Istituto ricorda che i datori di lavoro per accedere alla riduzione del tasso medio nei primi 2 anni di attività (art. 20 modalità applicazione tariffe) ed all'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività (art. 24 modalità applicazione tariffe) devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (Durc).

Inoltre, per fruire dei benefici normativi e contributivi, i datori di lavoro devono presentare apposita autocertificazione che attesti il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge;
- inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

A coloro che non avessero già provveduto in tal senso per le agevolazioni successive al 1.1.2008, l'Inail chiederà la presentazione dell'autocertificazione stessa, assegnando un congruo termine, decorso il quale la richiesta verrà considerata inammissibile.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

Indice

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Art. 7 Dlgs 626/1994 - Appalti - Valutazione dei rischi interferenziali - Modifiche comma 3 **Pag. 45**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Divieto di assunzione di alcol per alcune lavorazioni - Legge 125/2001, art. 15 - Provvedimento attuativo e indicazioni operative **Pag. 46**
- ▶ Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Terza parte - Figure giuridiche - Compiti - Tabelle di riferimento. **Pag. 48**

**IN
PRIMO
PIANO**

Sicurezza sul lavoro Art. 7 Dlgs 626/1994 Appalti - Valutazione

dei rischi interferenziali Modifiche comma 3

Tra le modifiche introdotte dalla legge 123/2007 nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro spiccano quelle dell'art. 7 Dlgs 626/1994 in tema di appalti, che ha visto la modifica del comma 3 e l'aggiunta del comma 3-ter.

Sull'esatto significato di queste due norme provvediamo a fornire dei chiarimenti, iniziando dalle modifiche al comma 3. ▼

Comma 3 dell'art. 7 Dlgs 626/1994

Il testo del comma 3 dell'art. 7 Dlgs 626/1994 recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze: tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". A fronte di tali disposizioni, ci è stato chiesto se il datore di lavoro sia tenuto a "rivedere" il proprio Dvr (Documento di valutazione dei rischi) ogni volta che commissioni dei lavori all'interno dell'azienda.

Ovviamente non può essere questa l'interpretazione, essendo il Dvr redatto per la tutela dei propri lavoratori dipendenti e contenendo quindi l'indicazione di tutte le misure cautelari adottate in relazione alla specifica attività svolta.

Con la previsione dell'elaborazione di un unico Dvr nel caso dato, allora, si deve intendere che il legislatore richieda una integrazione al documento in questione.

Pertanto, in adempimento dell'obbligo di cui al nuovo comma 3, il datore di lavoro committente, dopo aver qualificato e valutato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (anche con riferimento alla sicurezza e alla tutela della salute) ai quali intende affidare l'esecuzione dei lavori, prima di procedere alla stipula di un contratto dovrà inviare loro un'apposita comunicazione con le informazioni relative ai rischi presenti nell'ambiente dove dovranno essere eseguiti i lavori; e con l'indicazione delle misure tecnico-organizzative adottate per tutelare la sicurezza dei propri dipendenti, nonché le misure previste in caso di emergenza.

In sostanza, tale comunicazione ha lo scopo di descrivere il "contesto ambientale aziendale" segnalando le corrispondenti regole da rispettare per potervi operare all'interno.

Di seguito, i punti fondamentali che dovranno essere contemplati e descritti nella suddetta comunicazione.

Con riguardo agli accessi:

- * modalità di accesso, riconoscimento (tesserini) e registrazione del personale che accede allo stabilimento;
- * percorsi per raggiungere le aree di lavoro e viceversa;
- * percorsi interni per recarsi presso gli uffici/locali dei referenti dell'azienda committente;
- * percorsi per usufruire eventualmente dei servizi igienici, della mensa, degli spogliatoi, etc.;
- * dimensioni e portanze massime delle aree di transito e di lavoro assegnate a ciascun appaltatore;
- * punti di accesso alle aree di lavoro per le macchine e le attrezzature degli appaltatori;
- * requisiti per l'autorizzazione all'accesso nell'area lavorativa aziendale delle attrezzature di lavoro dell'appaltatore (conformità legislativa, regolarità delle verifiche periodiche, etc.);
- * planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

Con riguardo all'organizzazione interna dell'azienda committente:

- * nominativo dei referenti dell'azienda committente per i lavori da eseguire all'interno dell'azienda;
- * tipologia e modalità delle attività di verifica espletate dal personale dell'azienda committente sulle attività degli appaltatori;
- * modalità e periodicità delle riunioni di coordinamento (iniziali e periodiche);
- * modalità d'attuazione delle azioni correttive o preventive resesi necessarie in seguito alle verifiche effettuate.

Con riguardo all'alimentazione di energia:

- * informazioni inerenti agli impianti esistenti (tipologia, posizione, etc.): elettrico, idraulico (acqua, scarichi, etc.), aria compressa etc.;
- * indicazione dei punti di consegna e modalità/procedure di utilizzo di energia elettrica, di acqua, di aria compressa, etc.;

AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

* planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

Con riguardo alle attività lavorative:

* indicazione delle aree di lavoro assegnate all'impresa esterna;

* indicazione dei rischi presenti nelle aree di lavoro derivanti dalle attività dell'azienda committente;

* modalità per effettuare la separazione delle aree di lavoro (area dell'azienda, del committente e aree degli appaltatori);

* misure preventive e protettive adottate dall'azienda committente per prevenire i rischi derivanti dalle proprie attività lavorative;

* misure preventive e protettive richieste agli appaltatori;

* sistemi di autorizzazione e controllo dei lavori (permessi di lavoro, etc.);

* planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

Con riguardo a sostanze e materiali pericolosi:

* norme per l'introduzione, l'utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi (solventi per sgrassaggio, oli lubrificanti, sostanze chimiche detergenti, igienizzanti, etc.) nell'azienda committente da parte degli appaltatori.

Con riguardo alla gestione dell'emergenza:

* indicazione e modalità di utilizzo dei sistemi e dei dispositivi antincendio presenti nell'area di lavoro assegnata agli appaltatori;

* procedure da seguire in caso di emergenza con l'indicazione dei percorsi e delle uscite da utilizzare e dei punti di raccolta;

* nominativi del personale addetto alla squadra d'emergenza dell'azienda committente e loro reperibilità/identificazione;

* indicazione dei punti di primo soccorso presenti nell'area di lavoro e modalità per usufruirne;

* planimetria riepilogativa dei precedenti punti.

Ottenute queste informazioni, ciascun appaltatore e/o lavoratore autonomo dovrà comunicare al committente i rischi connessi alle attività dell'appalto e le misure di prevenzione e protezione che intende adottare così da garantire la sicurezza e la salute del proprio personale dipendente nonché quelle espressamente richieste dal datore di lavoro committente.

Il datore committente, ricevute a sua volta le informazioni riguardanti i rischi relativi all'esecuzione dei lavori degli appaltatori, provvederà ad effettuare una riunione iniziale con la partecipazione anche di costoro, finalizzata all'analisi complessiva del contesto lavorativo aziendale (dal punto di vista delle particolarità delle aree di lavoro e delle attività che vi si svolgeranno, e dell'organizzazione stessa del lavoro) per stabilire comunemente:

a) le misure di sicurezza da adottare per eliminare le interferenze;

b) il conseguente programma dei lavori.

Il contenuto della riunione dovrà quindi essere formalizzato in un apposito documento condiviso che dovrà essere allegato all'esistente Dvr o all'autocertificazione, costituendo lo strumento operativo che dovrà guidare sia le attività lavorative del committente sia quelle degli appaltatori.

Lo stesso documento dovrà essere allegato al contratto d'appalto (se esistente in forma scritta) e, comunque, essere disponibile sul luogo di lavoro e poi aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori.

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, rinviamo ad un successivo articolo l'esame del nuovo comma 3-ter.

Divieto di assunzione di alcol per alcune lavorazioni Legge 125/2001, articolo 15 Provvedimento attuativo e indicazioni operative

Nell'insorgenza degli infortuni sul posto di lavoro incidono due tipi di fattori, quelli soggettivi (o comportamentali) e quelli oggettivi (legati alle caratteristiche di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, ecc.); questi fattori agiscono per lo più in associazione, con prevalenza ora di un tipo ora di un altro. Per esempio, gli infortuni "alla guida di", sia di mezzi di trasporto, sia di movimentazione carichi, sono causati prevalentemente da fattori soggettivi (scarso addestramento, imprudenza, stanchezza, disattenzione) e, in misura minore, da difetti tecnici dei mezzi utilizzati (per difetto intrinseco al mezzo, carenza di manutenzione, ecc.).

Anche l'assunzione di alcol viene considerata come un fattore di rischio soggettivo.

Anche a dosi ritenute non elevate (2-3 bicchieri), l'alcol infatti provoca:

- * visione doppia e confusa;
- * riflessi significativamente più lenti;
- * incapacità di concentrarsi su un lavoro per tutto il tempo necessario alla sua esecuzione;
- * ridotta capacità di valutare e di giudicare;
- * diminuzione delle abilità motorie, della coordinazione e scarso equilibrio.


Dosi più basse hanno altresì effetti psico-attivi negativi ed è risaputo che non esiste una dose minima ritenuta non in grado di modificare le capacità percettive e reattive dell'individuo. E la correlazione tra incidenti stradali e l'assunzione di alcol è drammaticamente sotto gli occhi di tutti.

Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, esso è pieno di mansioni che richiedono attenzione e capacità sensoriali pari o superiori a quelle richieste per la guida di un automezzo; è ragionevole ritenere, quindi, che una parte degli infortuni sul lavoro conoscano, come fattore causale o concausale, l'alcol o altre sostanze psicoattive, anche se appare difficile quantificare questo rischio aggiuntivo.

La consapevolezza del fattore di rischio legato alle proprie abitudini di vita, la proibizione del bere sul lavoro e la possibilità di subire un controllo rappresentano la strada principale aperta dalla legge quadro sull'alcol (Legge n. 125 del 30 marzo 2001) per conoscere e affrontare correttamente il problema nello specifico contesto.

Le lavorazioni vietate

Nel 2000 la comunità scientifica aveva proposto una lista di attività lavorative ad alto rischio d'infortunio nelle quali si rite-



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

neva che il rischio aggiuntivo causato dall'alcol costituisca un pericolo tale da consigliare di vietare l'uso della sostanza durante il lavoro.

I punti essenziali sulla base dei quali è stata formulata la proposta della comunità scientifica sono stati, pertanto, le lavorazioni ad alto rischio d'infortunio, quelle con preponderanza di fattori causali di tipo soggettivo e il criterio di esaustività e di prudenza.

Lavorazioni ad alto rischio d'infortunio

Sono stati definiti "ad alto rischio" i comparti produttivi a maggior indice di frequenza e di gravità d'accadimento d'infortuni. Gli indicatori di frequenza e gravità, che esprimono meglio questa "concentrazione" d'infortuni, possono essere quelli proposti dall'Uni, nella norma 7294, l'utilizzo del rapporto tra gli eventi più gravi (mortalità o con esiti negativi permanenti) sul totale degli eventi (i comparti/settori ad "alto rischio d'infortunio" riguardano cave e miniere, edilizia, siderurgia, agricoltura, trasporto e movimentazione merci su gomma, ecc.).

Lavorazioni con preponderanza di fattori causali di tipo soggettivo

L'alto rischio d'infortuni è dovuto, di solito, alla concomitanza di fattori causali di tipo sia oggettivo sia soggettivo. Esistono situazioni dove la prevenzione dei fattori oggettivi ha ridotto moltissimo il rischio legato alle macchine-tecnologia, ma in questi casi gli infortuni avvengono ugualmente per fattori soggettivi o comportamentali; esempio tipico di questa modalità d'accadimento è l'infortunio "alla guida di" o per il rischio legato a comportamenti di terze persone, quale l'infortunio dovuto a errori di persone addette "ai pannelli di comando o di manovra", dove la loro azione può coinvolgere altri lavoratori (per esempio, gruisti).

La lista propone, pertanto, lavorazioni con preponderanti fattori causali di tipo soggettivo, per le quali appare evidente un'elevata "magnitudo" del rischio.

Criterio di esaustività e di prudenza

All'indomani dell'uscita della legge n. 125/2001 si sono formate due "correnti":

* quella che voleva estendere al massimo il campo delle attività in cui vietare l'alcol;

* quella che voleva ridurre la portata dell'art. 15 a ristretti settori di lavorazioni, anche se a elevato rischio.

L'art. 15, il cui fine è quello della tutela della salute dei lavoratori, si applica in uno Stato in cui vige la normativa comunitaria (recepita nei Dlgs n. 626/1994 e successive modificazioni) che ha come logica la valutazione, la riduzione dei rischi basata sulla prevenzione tecnico-impianistica, l'informazione, la formazione e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori.

È naturale, allora, che l'attuazione dell'art. 15 debba uniformarsi ai principi della massima tutela ragionevolmente attuabile.

Quando pertanto esistono, nell'ambito di una data attività lavorativa, momenti "a rischio" e "non", distinti temporalmente, si devono applicare i principi preventivi utilizzati nelle situazioni a rischio.

La lista delle lavorazioni vietate è riportata nell'allegato 1 al

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

provvedimento attuativo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006, che costituisce un (buon) compromesso tra le due "correnti" e rappresenta l'attuale livello di condivisione culturale sul problema.

Pubblichiamo, qui di seguito, il testo dell'art. 15, legge 125/2001 e la lista delle lavorazioni vietate.

► **LEGGE 30 marzo 2001, n. 125. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.**

Articolo 15

Disposizioni per la sicurezza sul lavoro

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della Sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, il 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. - 16 marzo 2006

Allegato 1


Lavorazioni nelle quali è vietata la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche

1. Attività per la quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);

b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);

c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);
e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico-terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto;
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere,

Organizzazione della sicurezza in azienda Compiti e attori Terza parte Figure giuridiche - Compiti Tabelle di riferimento

Proseguendo la trattazione iniziata con due precedenti articoli sull'argomento (cfr.: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni N. 184, marzo 2008, pagg. 47 e 49) provvediamo alla disamina di compiti e responsabilità delle restanti figure giuridiche dell'azienda.


• Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp):

per lo svolgimento della sua funzione deve essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione dai rischi e con obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale (Dlgs 23 giugno 2003, n. 195). Il Rsp deve svolgere le attività definite all'art. 9, Dlgs n. 626/1994, in particolare:

* provvedere all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

* eseguire l'elaborazione del documento di valutazione del rischio o del piano operativo di sicurezza (compreso il rischio rumore, vibrazioni, biologico, chimico e quello relativo alla movimentazione manuale dei carichi);

* provvedere alla elaborazione, quando necessario e in collaborazione con i responsabili di produzione e/o di cantiere (nell'edilizia), di procedure operative e di linee guida (specie



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

nelle attività particolarmente pericolose) che hanno lo scopo di fornire le informazioni sui rischi specifici connessi con l'attività, le informazioni e le disposizioni generali al personale in materia di antinfortunistica, di antincendio e di ambiente di lavoro, le misure e le prescrizioni di protezione e di prevenzione specifiche che gli operatori devono attuare durante il lavoro, l'elenco dei dispositivi di protezione individuale da usare in relazione al rischio specifico;

* proporre alla direzione aziendale programmi per l'informazione e la formazione dei lavoratori;

* partecipare alle riunioni aziendali per discutere i problemi attinenti alla sicurezza sul lavoro e all'ambiente di lavoro e per la pianificazione e l'identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi e l'implementazione, quando necessario, delle misure di controllo da esercitare nelle singole attività produttive;

* controllare periodicamente lo stato di sicurezza delle macchine, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro (per esempio, viabilità, spazi, depositi magazzini, officine, ecc.);

* proporre indagini strumentali per eseguire accertamenti relativamente ai fattori di rischio ambientale (per esempio, rumorosità, polverosità, fumi aerospersi, vibrazioni, agenti biologici, presenza di miscele esplosive, ecc.);

* collaborare con il medico competente ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

* esaminare, in fase preliminare, i progetti di ambiente, riferiti alle macchine, agli impianti, alle attrezzature e ai dispositivi, per verificare la loro rispondenza alle norme di legge, alla buona tecnica e ai criteri ergonomici (questa attività ha lo scopo di individuare, di valutare e di annullare i rischi alla loro fonte primaria, quindi, in fase progettuale, e implica la collaborazione tra la sicurezza e le funzioni tecniche di progettazione, di produzione e di manutenzione);

* verificare l'esistenza e l'efficacia della segnaletica e delle informazioni di sicurezza;

* controllare le situazioni soggette ad autorizzazione e a verifica da parte degli enti esterni (Asl, ispettorato del lavoro, Ispesl, Inail, Vigili del fuoco);

* formulare piani a lungo-medio-breve termine che portino all'approvazione dell'alta direzione per la realizzazione di un programma che tenga conto delle effettive necessità in relazione allo stato di sicurezza aziendale;

* seguire statisticamente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, pertanto, provvedere alla raccolta e all'esame sistematico dei dati e delle informazioni al fine di procedere a un'analisi attenta delle cause che li hanno determinati;

* assistere i responsabili di stabilimento per la scelta, la gestione e l'utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale e collettivi;

* raccogliere le leggi pubblicate in materia di sicurezza, di ambiente e di antincendio e provvedere alla loro divulgazione (anche con relazioni di sintesi) presso l'alta direzione e le unità aziendali interessate;

* provvedere, in collaborazione con le unità interessate, alla realizzazione di procedure di emergenza, per fronteggiare incendi, scoppi, esplosioni, immissioni di sostanze tossiche

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

nell'ambiente, calamità naturali, e alla nomina delle persone addette alla evacuazione del personale, all'abbattimento di incendi e al primo pronto soccorso;

* organizzare esercitazioni antincendio, in collaborazione con i responsabili delle unità interessate (vedi tabella 4, pubblicata qui di seguito).

• Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLs):

nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti, è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il RLs è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di queste rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione specifica frequentando un corso di 32 ore. I compiti assegnati al rappresentante per la sicurezza (art. 19, Dlgs n. 626/1994) sono i seguenti:

* partecipare (in quanto consultato preventivamente dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione) alla valutazione dei rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione in azienda;

* partecipare alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

* essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;

* ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi utilizzati, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

* promuovere l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

* partecipare alla riunione periodica della sicurezza di cui all'art. 11, Dlgs n. 626/1994;

* eseguire proposte in merito all'attività di prevenzione;

* avvertire il responsabile di produzione (o di stabilimento) dei rischi individuati nel corso della sua attività;


* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e di protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro, e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (vedi tabella 5, pubblicata qui di seguito).

• L'addetto al pronto soccorso:

è il lavoratore designato e incaricato delle misure di primo pronto soccorso all'interno dell'azienda o del cantiere (in campo edilizio). Riceve una formazione specifica frequentando un corso di 12 o 16 ore (dipende dalla classificazione aziendale) che dovrà essere ripetuta almeno ogni tre anni (Dm 15 luglio 2003, n. 388);

• L'addetto alla squadra di emergenza:

è il lavoratore designato e incaricato delle misure di primo intervento, antincendio, emergenza e per l'evacuazione del personale. Riceve una formazione specifica frequentando un corso della durata di 4, 8 o 16 ore (la durata del corso è correlata alla tipologia dell'attività e al livello di rischio di incen-



Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche

dio della stessa, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori; il livello di rischio di incendio può essere classificato in alto, medio o basso), come previsto dal decreto del ministero dell'Interno 10 marzo 1998 (cfr. articolo sull'argomento: Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, *Informatore Commercio Turismo e Servizi* n. 77, giugno 1998, pag. 43).

* Il lavoratore svolge le attività definite nell'art. 5, Dlgs n. 626/1994. In particolare, deve:

* osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal proprio superiore, ai fini della protezione collettiva e individuale;

* utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

* utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a sua disposizione;

* segnalare immediatamente al proprio superiore le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;

* non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

* non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (vedi tabella 6, pubblicata qui di seguito).

Tabella 4

Il Rsp

1. Provvede alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
2. elabora i documenti di valutazione del rischio o i piani operativi della sicurezza;
3. elabora procedure operative e linee guida;
4. propone alla direzione aziendale programmi per l'informazione e la formazione;
5. partecipa a riunioni aziendali;
6. controlla periodicamente lo stato di sicurezza degli ambienti di lavoro;
7. propone indagini strumentali per rilievi ambientali;
8. collabora con il medico competente;
9. esamina, in fase preliminare, nuovi progetti per verificare la loro rispondenza alle norme di legge, alla buona tecnica ed

L'Informatore

aprile 2008

Sicurezza e igiene del lavoro

ai criteri ergonomici;

10. verifica l'esistenza e l'efficacia della segnaletica aziendale;

11. mantiene i rapporti con gli organi di vigilanza (Asl, Ispesl, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco);

12. segue statisticamente gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

13. assiste i responsabili di stabilimento per la scelta, la gestione e l'utilizzazione dei Dpi;

14. raccoglie le leggi pubblicate e provvede alla loro divulgazione;

15. provvede alla realizzazione di procedure di emergenza e organizza esercitazioni antincendio.

Tabella 5

Il Rsl

1. Partecipa (in quanto consultato) alla valutazione dei rischi e all'individuazione della prevenzione;

2. partecipa alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi e all'emergenza;

3. è consultato in merito all'organizzazione della formazione;

4. riceve la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi;

5. promuove l'attuazione delle misure di prevenzione;

6. partecipa alla riunione periodica della sicurezza di cui all'art. 11, Dlgs n. 626/1994;

7. avverte il responsabile di produzione dei rischi individuati;

8. può fare ricorso all'autorità competente.

Tabella 6

Il lavoratore

1. Osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal proprio superiore;

2. utilizza correttamente i macchinari, le attrezzature, le sostanze pericolose nonché i dispositivi di sicurezza;

3. utilizza in modo appropriato i Dpi;

4. segnala al proprio superiore le condizioni di pericolo riscontrate;

5. non rimuove o modifica senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza;

6. non compie di propria iniziativa operazioni che non sono di sua competenza;

7. non compie interventi manuali su organi meccanici in movimento e su apparecchiature in tensione;

8. è obbligato a usare, nei lavori in quota, in ambienti non protetti, l'uso dell'imbracatura di sicurezza.



Tributario

Indice

IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Iva - Regime di detrazione per i veicoli - Novità - Risoluzione del Dipartimento per le Politiche fiscali n. 6 del 20 febbraio 2008. **Pag. 51**
- ▶ Iva - Approvazione del modello AA7/9 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate dell' 11 dicembre 2007. **Pag. 53**

IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Attività economiche - Nuova tabella di classificazione - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007. **Pag. 54**
- ▶ Ecopass - Deducibilità. **Pag. 54**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Addizionale comunale all' Irpef - Istituzione codici tributo - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 368/E del 12 dicembre 2007. **Pag. 55**

VARIE

- ▶ Mod. F24 - Codici tributo - Indicazione del mese di riferimento - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 395/E del 28 dicembre 2007. **Pag. 57**

relativi a veicoli stradali a motore - Articolo 1, commi 261 e 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Con il provvedimento in esame vengono forniti utili chiarimenti in materia di detrazione dell' Iva relativa ai veicoli aziendali.

Ecco le principali novità. ▼

La legge Finanziaria 2008, ha modificato le regole di detrazione dell' imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti relativi a veicoli stradali a motore (vd. ns. circ. n. 22/2008). Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli stradali a motore, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o cose, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore sopra individuata prescinde dalla loro classificazione in sede di immatricolazione.

Per i veicoli non rientranti nella definizione sopra illustrata si applicano le regole ordinarie di detrazione in base al principio dell' inerenza, eccetera.

La nuova disciplina non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici, nonché all' acquisto dei relativi componenti e ricambi, dei carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e alle prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Per tali acquisti opera il regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne che per i soggetti per i quali tali beni formino oggetto dell' attività propria dell' impresa.

Resta fermo che per i veicoli stradali a motore che non rientrano nella suddetta tipologia si applicano le regole ordinarie di determinazione dell' Iva detraibile, di cui agli articoli 19 e seguenti del Dpr n. 633/1972.

Veicoli utilizzati promiscuamente nell' esercizio dell' impresa e per fini privati

Per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali l' Iva è detraibile nella misura del 40%.

La detrazione è ulteriormente ridotta, ove sussistano le limitazioni del diritto alla detrazione conseguenti all' effettuazione di operazioni esenti o non soggette.

Per i veicoli stradali per i quali trova applicazione la predetta limitazione forfetaria pari al 40% è stabilita l' irrilevanza ai fini impositivi dell' uso personale o familiare da parte dell' imprenditore dei veicoli stessi o della loro messa a disposizione a favore del personale dipendente senza l' addebito di un corrispettivo specifico.

Si precisa che il descritto regime, consistente nella detrazione limitata al quaranta per cento dell' Iva assolta a monte e nel-

IN PRIMO PIANO

Iva Regime di detrazione per i veicoli - Novità Risoluzione n. 6

del Dipartimento per le politiche fiscali del 20 febbraio 2008

Il ministero dell' Economia e delle finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali ha emanato la risoluzione n. 6 datata 20 febbraio 2008, recante: “Imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell' imposta afferente gli acquisti



Tributario

l'irrelevanza dell'uso privato, non è derogabile.

Non è, dunque, consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell'imposta all'atto dell'acquisto dei beni e servizi in questione e nell'applicazione dell'Iva, sulla base del valore normale, per l'utilizzo privato dei medesimi.

Veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione

Per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione l'Iva è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da Iva o non soggette all'imposta). Il concetto di "utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'attività", come precisato nella risoluzione in esame, non corrisponde a quello di "oggetto dell'attività".

Quindi soltanto nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l'utilizzo esclusivo nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione è consentita la detrazione integrale dell'Iva a credito.

Qualora l'utilizzo esclusivo non sia sostenibile e dimostrabile, indipendentemente dalla quantificazione dell'utilizzo non aziendale, si ricade nella detrazione forfetaria del 40%.

Veicoli messi a disposizione dei dipendenti a fronte di un corrispettivo

Devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo.

I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa: le operazioni tipiche dell'attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall'altro.

Ne deriva che - in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'Iva - l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

Base imponibile dei servizi di messa a disposizione dei dipendenti

In caso di messa a disposizione dei veicoli da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti a fronte di un corrispettivo specifico inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale medesimo.

Inoltre, trattandosi di operazione dietro corrispettivo, sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di esercitare la rivalsa.

Al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, viene stabilito che per la messa a disposizione a titolo oneroso, nei confronti del personale dipendente, di veicoli stradali a motore il valore normale

è determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il fringe benefit ai fini di dell'Irpef ovvero in misura pari al 30 per cento dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali Aci, al netto dell'Iva nello stesso inclusa.

Ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è costituita - in luogo del corrispettivo - dall'importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'Iva nello stesso importo inclusa.

Soluzione analoga a quella sopra prospettata si applica nel caso in cui il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo e gli accordi contrattuali consentono al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati.

Veicoli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa - Agenti di commercio

La limitazione forfetaria della detrazione al 40% non si applica - indipendentemente dalla circostanza che il veicolo acquistato sia utilizzato integralmente nell'esercizio di impresa - se lo stesso è acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore di cui trattasi formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (circostanza che deve ritenersi ricorrente, in via meramente esemplificativa, quando l'attività propria dell'acquirente sia caratterizzata dalla commercializzazione dei predetti veicoli o dalla locazione, anche finanziaria, o noleggio degli stessi sulla base di contratti stipulati con terzi).

Ne consegue che tali soggetti continuano ad operare la detrazione, in funzione dell'utilizzazione del bene o servizio acquistato nell'esercizio dell'impresa.

Nelle suddette ipotesi, nelle quali la detrazione dell'imposta va commisurata all'effettiva utilizzazione dei veicoli nell'esercizio dell'impresa, potrebbe essere non agevole individuare la quota del bene o servizio acquistato destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

Ove sia operata una detrazione integrale dell'imposta all'atto dell'acquisto del veicolo, il successivo impiego dei beni e servizi anzidetti per un uso personale o familiare sarà da assoggettare ad Iva, con una base imponibile pari al valore normale.

Per la specifica ipotesi della messa a disposizione senza corrispettivo, da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, la base imponibile è determinata in funzione del valore normale pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali Aci, al netto dell'Iva.

Riepilogo

Se i veicoli stradali a motore sono utilizzati sia per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali sia per finalità di carattere privato, l'importo da assumere a riferimento per calcolare l'ammontare detraibile è il 40% dell'imposta addebitata, mentre l'uso per finalità di carattere privato (ivi compresa la messa a disposizione di terzi senza corrispettivo) sarà irrilevante agli effetti dell'Iva.



Se sono utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali, circostanza che ricorre in ogni caso nell'ipotesi di messa a disposizione dei veicoli dietro corrispettivo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, l'importo da assumere a riferimento per calcolare l'ammontare detraibile è il 100% dell'imposta addebitata, mentre per la messa a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo la base imponibile - in deroga agli ordinari criteri di determinazione della stessa - sarà pari al valore normale, ove il corrispettivo convenuto sia inferiore al valore normale stesso. Se formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ovvero sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l'imposta detraibile è quantificata sulla base della percentuale di effettivo utilizzo dei beni e servizi di cui trattasi nell'attività d'impresa.

In ogni caso, qualora all'atto dell'acquisto l'imposta sia stata detratta integralmente, l'utilizzo dei veicoli in questione per finalità private sarà da assoggettare ad Iva secondo la disciplina vigente in tema di autoconsumo.

Decorrenza delle nuove regole

Le nuove regole trovano applicazione per le operazioni effettuate a partire dal 28 giugno 2007, cioè dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata decisione del Consiglio.

Invece, le disposizioni che individuano le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2008.

Iva - Approvazione del modello AA7/9 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività

Sul supplemento ordinario n. 283 alla Gazzetta ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2007 è stato approvato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2007 recante: "Approvazione del modello AA7/9 da utilizzare per le dichia-

razioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica".

L'Agenzia delle Entrate ha adottato la nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, che è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 35 del Dpr n. 633/1972 da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, con il provvedimento in esame è approvato il modello AA7/9, domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il modello approvato con il provvedimento in esame deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2008.

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

Il modello suddetto è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del ministero dell'Economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A) al provvedimento in esame.

Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet, a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'allegato A) e rechi l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del provvedimento stesso.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).

A tale fine il modello è reso disponibile nei siti sopra indicati in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate

I soggetti che presentano la dichiarazione in esame in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati B) e C) al provvedimento in esame.

È fatto, comunque, obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento in esame.



Tributario

Attività economiche Nuova tabella di classificazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento datato 16 novembre 2007, recante: "Classificazione delle attività economiche da utilizzarsi in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle Entrate".

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato la nuova classificazione delle attività economiche denominata Ateco 2007, che scaturisce dall'esigenza di un'unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito Onu.

La tabella Ateco 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (Regolamento n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2007).

La Ateco 2007 fino alla V cifra è stata definita da un apposito comitato cui hanno partecipato rappresentanti della pubblica amministrazione ed associazioni di categoria, mentre l'astensione della VI cifra è frutto della collaborazione tra Istat, Agenzia delle Entrate ed Unioncamere.

Nell'ambito dei progetti volti a semplificare gli adempimenti amministrativi, la Ateco 2007 viene adottata quale unica e comune regola di classificazione da parte della Pubblica amministrazione.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate adotta la tabella Ateco 2007 in sostituzione della tabella Atecofin 2004.

Il 1° gennaio 2008 entra in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata Ateco 2007, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica sul sito www.istat.it.

I codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella Ateco 2007 sono configurati in sei cifre e, ove richiesta, è obbligatoria l'indicazione di tutte le sei cifre che compongono ciascun codice.

A partire dal 1° gennaio 2008 il codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate ed in ogni altro adempimento, ove richiesto, deve essere desunto dalla tabella Ateco 2007.

Fanno eccezione le dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l'indicazione del codice dell'attività economica in 5 cifre.

La modifica del codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella Ateco non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati.

Le dichiarazioni di variazione dati, presentate successivamente all'entrata in vigore della tabella Ateco 2007 con modello AA7, AA9, ovvero ANR, devono contenere i codici delle attività esercitate coerentemente con la tabella stessa.

L'Informatore

aprile 2008

Imposte dirette

Ecopass - Deducibilità

Il Comune di Milano ha recentemente introdotto un sistema di pagamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli inquinanti nella Ztl (zona a traffico limitato) della cerchia dei bastioni nella fascia oraria tra le 7.30 e le ore 19.30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì (Ecopass).

Tale sistema prevede il pagamento di un "somma" variabile in rapporto al differente livello di emissioni dei veicoli, per poter circolare in una zona della città di Milano, identificata come detto nella cerchia dei bastioni.

Lo scopo dichiarato è quello di abbattere il livello di inquinamento dell'aria prodotta dalla circolazione degli autoveicoli.

Il provvedimento si fonda sul disposto dell'art. 7, comma 9 del Dlgs n. 285/1992 (codice della strada) che concede ai comuni la possibilità di subordinare l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma.

Il successivo comma 14 dello stesso articolo stabilisce, tra l'altro, particolari sanzioni amministrative di tipo pecuniario per la violazione del divieto di circolazione in dette zone (pagamento di una somma da euro 70 a euro 285).

L'articolo 7 citato disciplina anche altre forme di corrispettivo che il comune può imporre ai privati per consentirne il parcheggio nelle zone a traffico limitato; tutte le disposizioni ricordate, comunque, non qualificano in modo particolare la natura delle somme richiamate che, quindi, vanno intese come corrispettivo coattivo che deve essere versato per poter transitare/sostare nelle ore e negli spazi consentiti.

Ad integrazione di questa circostanza va ricordato quanto a suo tempo affermato dalla amministrazione finanziaria in materia di spese ed altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di veicoli.

Nella circolare n. 48 del 10 febbraio 1998, tuttora valida pur con il diverso riscontro normativo dovuto alla rinumerazione delle disposizioni del nuovo Tuir, si afferma che: "L'articolo 121-bis (ora art.164) del Tuir elimina anche le precedenti distinzioni esistenti tra le varie tipologie di spese (impiego, custodia, manutenzione, riparazione ecc.) sostenute ai fini dell'utilizzo dei predetti veicoli, disciplinando, a tal fine, in modo unitario, le spese e ogni altro componente negativo indipendentemente dalla loro specifica natura".

Posto quindi che l'onere in oggetto, per le modalità del pagamento e le caratteristiche proprie non può, alla luce di quanto sopra detto, non essere annoverato tra i costi inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, si ritiene possibile la sua deducibilità nella determinazione del reddito d'impresa secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

In proposito si rammenta che, secondo il vigente articolo 164 del Tuir le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli a deduzione limitata (carburanti, lubrificanti, custodia, manutenzione, riparazione, pedaggi, assicurazione, tassa di possesso o di immatricolazione, ecc.) sono deducibili in percentuali diverse a seconda della modalità di utilizzo.



Tributario

l'Informatore

aprile 2008

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Più precisamente sono integralmente deducibili nel caso in cui gli autoveicoli sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; con percentuali diverse se utilizzati in modo promiscuo, da agenti rappresentanti di commercio, da lavoratori autonomi ovvero dati in uso promiscuo ai dipendenti.

A nostro avviso i costi sostenuti per l'Ecopass rientrano tra gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164 citato e, pertanto, scontano gli stessi limiti di deducibilità dei veicoli a cui sono associati.

Si ritiene utile precisare che, ai fini della deducibilità all'inter-

no della dichiarazione dei redditi, sia necessario associare con certezza il costo sostenuto con l'autoveicolo, ovviamente utilizzato per fini aziendali.

A tal fine è opportuno, fra le diverse modalità di richiesta ed attivazione dell'Ecopass, utilizzare quella che fornisce una ricevuta del pagamento con indicazione della targa del veicolo.

A fronte poi della costante giurisprudenza in materia, si fa presente che eventuali sanzioni irrogate per violazioni connesse alle richiamate disposizioni del codice della strada, sono indeducibili fiscalmente pur non rinvenendosi in merito una espressa previsione normativa.

Tributi locali

Addizionale comunale all'Irpef Istituzione codici tributo Risoluzione n. 368/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 368/E datata 12 dicembre 2007, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre

2006, n. 296".

Il decreto del 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento dell'addizionale comunale all'Irpef direttamente al comune di riferimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 143 della legge finanziaria 2007.

Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune.

Per consentire il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef, tramite il modello F24, secondo quanto previsto dal suddetto decreto, si istituiscono i seguenti codici tributo, per i quali si specificano le modalità di compilazione degli altri campi presenti nella delega di pagamento:

CODICI TRIBUTO						
Codice tributo	Codice tributo Decreto 5/10/2007	Denominazione codice tributo	Codice ente/comune	Rateazione/mese riferimento	Anno di riferimento	Debito/Credito
1995	1998	INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AUTOTASSAZIONE - ART. 13 DLGS N. 472 DEL 18/12/1997	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito
3861	3843	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - AUTOTASSAZIONE - ACCONTO	CODICE CATASTALE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
3817	3844	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF AUTOTASSAZIONE SALDO	CODICE CATASTALE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito/Credito
3862	3845	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - MOD. 730 - ACCONTO	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito



Tributario

l'Informatore

aprile 2008

Tributi locali

CODICI TRIBUTO						
Codice tributo	Codice tributo Decreto 5/10/2007	Denominazione codice tributo	Codice ente/comune	Rateazione/mese riferimento	Anno di riferimento	Debito/Credito
3818	3846	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - MOD. 730 - SALDO	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito/Credito
3860	3847	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA ACCONTO	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito
3816	3848	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - SALDO	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito/Credito
3838	3849	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito/Credito
3841	3854	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI	CODICE CATASTALE	MESE RIFERIMENTO (00MM)	AAAA	Debito/Credito
3819	3855	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ADEGUAMENTO DEI RICAVI O OMPENSI AI PARAMETRI O STUDI DI SETTORE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito
3842	3856	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE ARTICOLO 37, COMMA 3, DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito
3804	3857	INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO AUTOTASSAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CODICE CATASTALE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
8903	8926	SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RAVVEDIMENTO	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito
8917	8927	SANZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - RAVVEDIMENTO PER RETTIFICA MODELLO 730	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito
8923	8928	SANZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 4, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	CODICE CATASTALE	NON COMPILARE	AAAA	Debito



Tributario

L'Informatore

aprile 2008

Tributi locali

TRIBUTARIO

Per la predisposizione del modello F24 tali codici tributo sono esposti esclusivamente nella sezione "Ici ed altri tributi locali" indicando, nella colonna "codice ente/codice comune" il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei codici catastali dei comuni", pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per tutti i codici tributo sopraelencati nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA".

Si precisa che in sede di versamento del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: - i sostituti d'imposta, cumulano gli interessi dovuti al tributo per i quali si opera tale istituto;

- i contribuenti per le proprie imposte, per il versamento degli interessi utilizzano lo specifico codice tributo 1998.

In considerazione di quanto sopra esposto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono abrogati i codici tributo 1995, 3804, 3817, 3818, 3819, 3838, 3842, 3861, 3862, 8923.

Si precisa che limitatamente ai versamenti dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta su emolumenti corrisposti nell'anno solare 2007, dei versamenti dovuti a seguito dei controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del Dpr 600/73 e per la definizione degli atti di accertamento, restano invariati gli attuali codici tributo e le relative modalità di compilazione del modello F24.

La risoluzione in esame ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2008.

Varie

Mod. F24 - Codici tributo Indicazione del mese di riferimento Risoluzione n. 395/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2007

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 395/E del 28 dicembre 2007, recante: "Individuazione dei codici tributo per i quali è richiesta l'indicazione del mese di riferimento nei modelli F24".

Con provvedimento del 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali

è prevista l'indicazione del mese di riferimento (vd. ns. circ. n. 116/2007).

Con la risoluzione in esame vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del mod. F24 occorre compilare nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed Ici ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in esame.

Si precisa che per tali modalità di compilazione dei modelli F24 i codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal 10 gennaio 2008.

A partire dalla stessa data sono abrogati i codici tributo 1802, 1804 e 1915.

DENOMINAZIONE	Codice tributo	Modalità fino al 9/1/2008	Modalità dal 10/1/2008
Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio	1001	0000	00MM
Ritenute su emolumenti arretrati	1002	0000	00MM
Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1004	0000	00MM
Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro	1012	0000	00MM
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo	1013	0000	00MM
Ritenute sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6-risoluzione n. 97e del 11/5/2007	1018	0000	00MM
Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente. legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 - risoluzione 19/e del 5/2/2007	1019	0000	00MM
Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43 - risoluzione n. 19/e del 5/2/2007	1020	0000	0MM



Tributario

l'Informatore

aprile 2008

Varie

DENOMINAZIONE	Codice tributo	Modalità fino al 9/1/2008	Modalità dal 10/1/2008
Ritenute su proventi indicati sulle cambiali	1024	0000	00MM
Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa	1025	0000	00MM
Ritenute su interessi premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	1028	0000	00MM
Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti	1029	0000	00MM
Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi	1030	0000	00MM
Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti	1031	0000	00MM
Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari	1032	0000	00MM
Ritenute afferenti l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze	1034	0000	00MM
Ritenute su utili distribuiti da società ritenute a titolo d'acconto	1035	0000	00MM
Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere	1036	0000	00MM
Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza	1038	0000	<00MM
Ritenute su redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni	1040	0000	00MM
Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni province comuni ed altri enti pubblici	1045	0000	00MM
Ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza	1046	0000	00MM
Ritenute su premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni	1047	0000	00MM
Ritenute su altre vincite e premi	1048	0000	00MM
Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita	1050	0000	00MM
Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'unire e premi corrisposti dalla fise	1051	0000	00MM
Indennità di esproprio occupazione	1052	0000	00MM
Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere	1058	0000	00MM
Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari	1102	0000	00MM
Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale	1103	0000	00MM
Imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione	1124	0000	00MM
Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari	1239	0000	00MM
Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera	1242	NNRR	00MM
Proventi soggetti a ritenuta d'imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti	1243	0000	00MM
Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	1245	0000	00MM
Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto	1250	0000	00MM
Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione	1301	0000	00MM
Emolumenti arretrati Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori dalle regioni	1302	0000	00MM
Indennità per cessazione rapporto di lavoro Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione	1312	0000	00MM
Interessi premi ed altri frutti corrisposti da banche con domicilio fiscale in Valle d'Aosta a correntisti di sportelli operanti fuori regione	1328	0000	00MM
Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia	1601	0000	00MM
Emolumenti arretrati impianti in Sicilia	1602	0000	00MM
Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Sicilia	1612	0000	00MM



Tributario

l'Informatore

aprile 2008

Varie

TRIBUTARIO

DENOMINAZIONE	Codice tributo	Modalità fino al 9/1/2008	Modalità dal 10/1/2008
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Sicilia	1613	0000	00MM
Imposta sostitutiva premi non imponibili imposta sul valore aggiunto	1672	0000	00MM
Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita	1680	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni riallineamento pagamento rateale	1685	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni riallineamento unica soluzione	1686	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riallineamento pagamento rateale	1687	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sicilia riallineamento unica soluzione	1688	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento pagamento rateale	1689	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Sardegna riallineamento unica soluzione	1690	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento pagamento rateale	1691	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle d'Aosta riallineamento unica soluzione	1692	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario riallineamento pagamento rateale	1693	0000	00MM
Ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta ma di competenza esclusiva dell'erario riallineamento unica soluzione	1694	0000	00MM
Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero	1705	0000	00MM
Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti	1706	0000	00MM
Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti	1707	0000	00MM
Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto di Imposta	1712	0000	00MM
Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta	1713	0000	00MM
Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna	1901	0000	00MM
Emolumenti arretrati impianti in Sardegna	1902	0000	00MM
Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Sardegna	1912	0000	00MM
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Sardegna	1913	0000	00MM
Indennità per cessazione di rapporto di lavoro impianti in Valle d'Aosta	1914	0000	00MM
Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo impianti in Valle d'Aosta	1916	0000	00MM
Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta	1920	0000	00MM
Emolumenti arretrati impianti in Valle d'Aosta	1921	0000	00MM
Ritenute su interessi premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche operanti nella Valle d'Aosta ai correntisti	1928	0000	00MM
Ritenuta a titolo d'acconto operata sugli utili distribuiti ad enti non commerciali da società di fonte italiana od estera - art. 4, comma 1, l.q) Dlgs12/12/2003 n. 344 Ris. n.79/E dell'11/6/04	1964	0000	00MM
Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 Dlgs n. 472 del 18/12/1997, Ris. n. 109/E del 22/5/2007	1992	0000	00MM



Tributario

l'Informatore

aprile 2008

Varie

DENOMINAZIONE	Codice tributo	Modalità fino al 9/1/2008	Modalità dal 10/1/2008
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta	3802	0000	00MM
Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale	3803	NNRR	00MM
Addizionale regionale all'Irpef sostituto d'imposta trattenuta di importo minimo	3815	0000	00MM
Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - saldo	3816	0000	00MM
Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	3840	NNRR	00MM
Addizionale all'Irpef enti locali trattenuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	3841	NNRR	00MM
Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto	3860	0000	00MM
Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta.	4201	0000	00MM
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta. Impianti fuori regione	4330	NNRR	00MM
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta. Impianti fuori regione	4331	NNRR	00MM
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta impianti in Sicilia	4630	NNRR	00MM
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Sicilia	4631	NNRR	00MM
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta	4730	NNRR	00MM
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta	4731	NNRR	00MM
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta	4930	NNRR	00MM
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta	4931	NNRR	00MM
Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Valle d'Aosta	4932	NNRR	00MM
Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta. Impianti in Valle d'Aosta	4933	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5004	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte per impianti in Sicilia oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5005	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte per impianti in Sardegna oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5006	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte per impianti in Valle d'Aosta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5007	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta per impianti fuori regione oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5008	NNRR	00MM
Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5009	NNRR	00MM
Imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del Tfr dovuta dal sostituto d'imposta oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali operativo dal 16 maggio 2002	5019	NNRR	00MM
Ritenute alla fonte oggetto di sospensione a causa di eventi eccezionali sisma del 13 e 16 dicembre 1990	5024	NNRR	00MM
Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta	8906	0000	00MM
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi	8913	0000	00MM



Legale

L'Informatore

aprile 2008

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto legge "Milleproroghe" - Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 **Pag. 61**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina dei pubblici esercizi

- ▶ Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Lr n. 30/2003 - Dgr 23 gennaio 2008 n. 6495 **Pag. 62**

Disciplina del commercio

- ▶ Registro imprese - Modalità di conferimento del potere di rappresentanza con procura speciale e di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa **Pag. 66**
- ▶ Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali **Pag. 68**
- ▶ Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico **Pag. 69**
- ▶ Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità per l'attuazione delle modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 - Ddg 7 febbraio 2008, n. 970 . **Pag. 71**

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, comma 6, dell'art. 6, relativo all'applicazione del regolamento Ce n. 2073/2005. **Pag. 77**

VARIE

- ▶ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Dpr 275 del 29.12.2007 **Pag. 78**
- ▶ Termini di pagamento - Dlgs 231/2002. Saggio di interesse - Semestre 1° gennaio-30 giugno 2008. **Pag. 78**

51 (supplemento ord. n. 47) del 28 febbraio 2008 la legge di conversione del decreto-legge n. 248 (cd mille proroghe).

Il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati è stato approvato definitivamente dal Senato il 27 febbraio 2008.

Si ricorda che, secondo consuetudine, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. ▼

Disposizioni in materia di trasporti e mobilità Incentivi alla rottamazione (art.29)

A partire dalla data di entrata in vigore della legge, viene modificato il regime di incentivazione della sostituzione dei motocicli più inquinanti, introdotto con il decreto. In particolare, per l'acquisto di un motociclo di cilindrata non superiore a 400 centimetri cubici di categoria Euro 3, con contestuale rottamazione di un motociclo o un ciclomotore Euro 0, sarà concesso un contributo di 300 e l'esenzione per un anno dal pagamento del bollo auto. Il costo della rottamazione sarà posto a carico dello Stato, nei limiti di 80 per i motocicli e di 30 per i ciclomotori.

Restano confermate le altre disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione già presenti nel testo iniziale del decreto legge.

Disposizioni varie

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (art. 11)

Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, che già in forza dell'ultima legge finanziaria aveva assunto la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza alimentare", a decorrere dal 15 gennaio 2008, viene trasformato in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare", con sede in Foggia e sotto la vigilanza del ministero della Salute. Restano confermati i contributi di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 già previsti nel testo della legge Finanziaria (art. 2, comma 356 L. 24 dicembre 2007, n. 244)


Disposizioni in materia di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 29-quater)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, saranno apportate modifiche al regolamento, riguardante le procedure per la costituzione degli organi camerali (Dm 24 luglio 1996 n.501), a seguito della sentenza n. 374/2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incompetenza del ministero dello Sviluppo economico a decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro i decreti del presidente della giunta regionale, che determinano le rappresentanze nei consigli

IN PRIMO PIANO

Decreto legge "Milleproroghe" Legge n. 31 del 28.2.2008

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.



Legale

L'Informatore

aprile 2008

In primo piano

camerali delle diverse organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori.

Contrasto al terrorismo internazionale: conservazione dati traffico telefonico ed esercizi pubblici di telefonia ed internet (art 34)

Rispetto al testo iniziale, si precisa che il termine ultimo del 31 dicembre 2008 relativo all'obbligo, per i fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, di conservare i dati sulla tracciabilità degli accessi al traffico telefonico, o telematico (art 6, comma 1, Dl 144/05) verrà meno se prima di quella data entrerà in vigore l'eventuale provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce (conservazione di dati generati, o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o di reti pubbliche di comunicazione).

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi (art 35)

Vengono prorogati al 31 dicembre 2008 i termini entro i quali

non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi e la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica (Cie), limitatamente alle richieste di emissione di carte nazionali dei servizi (Cns), da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Cie. La fissazione dei predetti termini può essere effettuata anche con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

Durata in carica dei membri delle Autorità indipendenti (art 47 quater)

Viene elevata a sette anni la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per la società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. I suddetti incarichi non sono rinnovabili.

Indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei comuni in attuazione della Lr n. 30/2003 Dgr n. 6495 - 23 gennaio 2008

Facendo seguito all'articolo pubblicato nell'Informatore del mese di marzo 2008, si informa che, nel Burl n. 6 del 4 febbraio 2008, è stata pubblicata la Dgr n. 6495, in materia di indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per opportuna conoscenza si pubblica il testo del decreto.

► DGR n. 6495 del 23/1/2008. **Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Lr 24 dicembre 2003 n. 30.**

1 - Oggetto

1.1 I presenti indirizzi, in attuazione dell'art. 8 della Lr 24 dicembre 2003 n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande», stabiliscono le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse.

2 - Elementi della richiesta di autorizzazione

2.1 La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferi-

Leggi e provvedimenti

mento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico o all'ufficio competente del Comune e deve indicare i seguenti elementi: a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita Iva;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Lr 24 dicembre 2003 n. 30;

c) ubicazione dell'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

2.2 Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

2.3 La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal Dpr n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

2.4 Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della Lr 24 dicembre 2003 n. 30 rimarrà sospeso.

3 - Allegati alla richiesta di autorizzazione

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasfe-



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

ramento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 11;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della l.r. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare alla Asl competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30.

4 - Comunicazione di inizio del procedimento

4.1 Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

4.2 Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

5 - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività


5.1 Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) i seguenti casi:

- a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

6 - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

6.1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla Asl competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: barcaffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - k) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
- 6.2 Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30.
- 6.3 Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

6.4 La Regione istituisce, nell'ambito dell'Osservatorio commerciale di cui all'art. 7 della lr 23 luglio 1999 n. 14, un Osservatorio sui pubblici esercizi per il monitoraggio della rete a cui collaborano i Comuni, le Province, le comunità montane, le Camere di Commercio e le associazioni imprenditoriali.

7 - Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

7.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 della lr n. 30/2003, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della lr n. 30/2003, potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

7.2 Il Comune, in relazione al rilascio o al trasferimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di intrattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuto a valutare l'idoneità dell'ubicazione o a richiedere particolari misure di mitigazione, in relazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, prevedendo fasce o misure di rispetto tra i pubblici esercizi, i luoghi di cura e riposo e i luoghi destinati al culto.

8 - Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e modalità di misurazione dei locali destinati ai servizi

8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 comma 2 della lr 24 dicembre 2003 n. 30 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

8.2 In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della lr 24 dicembre 2003 n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

9 - Parcheggio e soste veicolari

9.1 I Comuni, nell'ambito del piano dei servizi di cui all'art. 9 della lr 11 marzo 2005 n. 12, stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indi-

spensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

9.2 In attesa della definizione dei provvedimenti di cui al punto 9.1 i Comuni, nell'ambito della programmazione di settore di cui al paragrafo 12, possono stabilire, per l'apertura di nuovi esercizi o l'ampliamento degli esistenti, una dotazione effettiva di spazi a parcheggio aggiuntiva rispetto a quella minima già prevista dalla normativa vigente per le strutture a destinazione commerciale, al fine di rendere compatibili tali attività con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori. Tale disponibilità può essere conseguita mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l'uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio.

9.3 I Comuni, al fine di valorizzare il ruolo di aggregazione sociale svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivitalizzazione urbana, dispongono misure per facilitare le soste in prossimità di tali attività, anche mediante la rimozione, dopo le ore 18.30, degli eventuali vincoli alla sosta esistenti.

10 - Indicazioni di carattere urbanistico

10.1 I Comuni, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.

10.2 I Comuni, ai fini della programmazione di cui al paragrafo 12 tengono conto delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere e in particolare:

- degli insediamenti residenziali;
- degli insediamenti scolastici e universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici e privati e degli insediamenti industriali e produttivi;
- delle infrastrutture di traffico quali autostrade, stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane, portuali ed aeroportuali;
- delle zone a traffico limitato e delle isole pedonali.

11 - Impatto acustico ed ambientale


11.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'Arpa territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'Arpa, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

11.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

11.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

12 - Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede

12.1 I Comuni, sprovvisti di criteri relativi al rilascio delle



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, adottano gli stessi entro 180 giorni dall'approvazione dei presenti indirizzi. I criteri comunali hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

12.2 I Comuni dotati di programmazione di settore vigente, effettuata in base alle indicazioni contenute nella d.g.r. 17 maggio 2004 n. 7/17516, sono tenuti ad aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla sua scadenza, in base ai presenti indirizzi. Tali programmazioni comunali mantengono i loro effetti solo se non in contrasto con le indicazioni a tutela della concorrenza contenute nei presenti indirizzi. I Comuni trasmettono agli uffici della Regione Lombardia competenti in materia di commercio interno i criteri adottati.

12.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri di cui sopra prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

12.4 I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

12.5 I Comuni, al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, indicazioni programmatiche.

12.6 Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione i Comuni tengono conto altresì:

- dell'andamento demografico della popolazione residente
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

12.7 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento sarà subordinato alla verifica dei criteri di cui al punto 12.6 nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione.

12.8 I criteri comunali individuano le attività di somministrazione per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra.

12.9 L'attività di cui al punto precedente è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

13 - Orario giornaliero

13.1 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, fissano l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

13.2 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, possono differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;

b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b, c), d), e), f), g) ed h) del precedente punto 6, possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;

c) tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago. La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) del paragrafo 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

13.3 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, possono autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

14 - Obblighi degli esercenti sugli orari

14.1 I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.


14.2 L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

14.3 La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

14.4 L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

15 - Orari degli esercizi a carattere misto

15.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

15.2 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. I Comuni di pertinenza possono concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune medesimo, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

16 - Esclusione dalla disciplina sugli orari

16.1 Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle stazioni portuali ed aeroportuali, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

17 - Commissioni Comunali

17.1 I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

17.2 I Comuni, qualora non tengano conto dei pareri espressi dalla Commissione, hanno l'obbligo di motivare per iscritto le loro decisioni.

18 - Cessazione dell'attività

18.1 Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

19 - Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani

19.1 I Comuni al fine di evitare l'abuso di bevande alcoliche da parte dei giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, anche in raccordo con le relative iniziative regionali, e ricercando la collaborazione delle altre istituzioni e delle associazioni imprenditoriali, promuovono:

- iniziative di formazione e di educazione al consumo presso il personale degli esercizi di somministrazione, i giovani, le famiglie;
- l'adozione di misure di prevenzione rivolte ai frequentatori degli esercizi aperti nelle fasce orarie notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme di premialità per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

20 - Disposizioni transitorie

20.1 I Comuni che non hanno ancora definito i criteri di cui all'art. 9 comma 2 della l.r. 24 dicembre 2003 n. 30 sono tenu-

ti a svolgere le istruttorie inerenti le richieste di autorizzazione per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande in base ai principi di cui ai sottoparagrafi 12.4 e 12.6 dei presenti indirizzi.

21 - Raccordo tra disciplina igienico sanitaria della l.r. n. 30 del 2003 e l.r. n. 8 del 2007

21.1 A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 8 del 2007 i richiami contenuti nella l.r. n. 30 del 2003 alle autorizzazioni sanitarie devono intendersi automaticamente sostituiti con le dichiarazioni di inizio attività produttiva e con le notificazioni ai fini della registrazione alle Asl competenti, così come disciplinate dagli artt. 3 e 5 della l.r. n. 8 del 2007.

21.2 La dichiarazione di inizio attività produttiva e la notifica ai fini della registrazione alla Asl competente di cui agli artt. 3 e 5 della l.r. n. 8 del 2007 non sono mai sostitutive dell'autorizzazione commerciale prevista dall'art. 9 della l.r. n. 30 del 2003 per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.


Registro imprese Modalità di conferimento del potere di rappresentanza con procura speciale e di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa

Con la circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 il ministero dello Sviluppo economico chiarisce le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

Il provvedimento richiama sostanzialmente quanto contenuto nel terzo provvedimento Bersani sulle liberalizzazioni (art. 30 - AS 1644), in materia di rappresentanza dell'imprenditore e di compimento delle operazioni telematiche, che integrando l'art. 2209 del cod. civ. costituiva un'importante tassello mancante alla piena funzionalità della comunicazione unica.

La circolare, infatti, intende agevolare l'utilizzo della nuova procedura, semplificando e riducendo i costi degli adempimenti per le imprese, soprattutto per gli imprenditori individuali ai quali viene esteso l'utilizzo della firma digitale e che potrebbero incontrare maggiori difficoltà operative nell'uso delle nuove tecnologie.

A riguardo, la procura speciale è lo strumento che consente all'imprenditore di conferire l'incarico per le attività correlate alla presentazione della comunicazione unica a professionisti o altri intermediari (incluse le associazioni imprenditoriali), mediante l'utilizzo della firma digitale, ma senza dover ricorrere necessariamente alla procura con sottoscrizione autenticata dell'imprenditore, fermo restando le garanzie di certezza richieste dalle amministrazioni.



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Il ministero ha stabilito espressamente che per il conferimento della suddetta procura speciale è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata, in linea con l'art. 1392 c.c. secondo il quale la procura deve conferirsi con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Secondo il dicastero questa procedura garantisce il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1393 c.c., che prevede la possibilità di richiedere in modo sistematico la giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce e l'eventuale copia della procura rilasciata in forma scritta.

In sostanza, tale procura speciale diventa, di fatto, lo strumento operativo alternativo, più snello e poco costoso, alla procura con sottoscrizione autenticata dell'imprenditore (art. 2206 c.c.) da depositare ed iscrivere presso il Ri.

Il ministero, oltre ad aver individuato le modalità di conferimento del potere di rappresentanza, ha predisposto un formulario tipo di procura speciale valido a livello nazionale, allegato alla circolare, che sarà progressivamente integrato nel software di gestione della comunicazione unica.

Tale documento contenente la procura speciale dovrà acquisirsi tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel riquadro 6 della Comunicazione unica, assieme alla copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

L'ufficio del Ri, acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza incidere sull'iter procedurale.

Resta ferma la disciplina di cui all'art. 46, lett. u) del Dpr n. 445/2000, che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche contestuale all'istanza. Di conseguenza, la domanda dovrà essere accettata dall'ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.

► CIRCOLARE n. 3616/C del ministero dello Sviluppo economico del 15 febbraio 2008. **Modalità di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa ai sensi dell'art. 9, del Dl 7/2007, convertito dalla L. 40/2007.**

1. Introduzione

L'art. 9 del Dl 7/2007, convertito, con modificazioni nella legge n. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Con la comunicazione unica si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa e vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge (compresi quelli necessari per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva), anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Già precedentemente, la legge di semplificazione per il 1999 (legge 340/2000, modificata dalle leggi 147/2003 e 350/2003) aveva reso obbligatorio l'utilizzo degli strumenti infor-

matici e telematici per le domande, le denunce e gli atti presentati all'ufficio del Registro delle imprese da parte di imprese aventi forma giuridica societaria, con esclusione, quindi, delle imprese individuali.

Con la nuova disciplina la modalità telematica o su supporto informatico diventa, pertanto, l'unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese le ditte individuali. Il 21 dicembre 2007 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale (Dm 2 novembre 2007) che approva la modulistica per la comunicazione unica, ai sensi dell'art. 9, comma 7, primo periodo, della legge 40/2007. Dal 19 febbraio 2008 decorrono i sei mesi di sperimentazione della nuova procedura che gli aspiranti imprenditori potranno volontariamente attivare e che, alla scadenza di tale periodo, diventerà obbligatoria per tutte le imprese.

2. Profili operativi

In vista dell'entrata in vigore della comunicazione unica, sono emerse questioni operative di varia natura in relazione alle modalità di adozione della procedura telematica da parte dell'utenza meno informatizzata, soprattutto in merito alla sottoscrizione del plico informatico con la firma digitale. In particolare, l'estensione della firma digitale agli imprenditori individuali, di regola meno organizzati nell'utilizzo delle nuove tecnologie, fa prefigurare una consistente difficoltà operativa che potrebbe compromettere il buon esito dell'operazione.

Al fine di agevolare l'utilizzo della nuova procedura e di semplificare effettivamente gli adempimenti per le imprese, si rende necessario adottare strumenti operativi che consentano agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari, l'incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della comunicazione unica. I soggetti delegati dall'imprenditore devono essere pienamente responsabilizzati, in modo da mantenere inalterate, comunque, le garanzie di certezza richieste dalle amministrazioni mediante l'utilizzo della firma digitale. La presente circolare, pertanto, è diretta a chiarire le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di presentazione della comunicazione unica con l'utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato.

3. Modalità di conferimento del potere di rappresentanza

Con la procura, il titolare dell'impresa attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata. Le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura sono un importante completamento per l'efficace attuazione della comunicazione unica. Nella fattispecie in esame si riscontrano esigenze di standardizzazione delle informazioni, correlate all'utilizzo obbligatorio dello strumento informatico e telematico. A tal fine, anche in ottemperanza a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale (art. 57, Dlgs n. 82/2005), è stato predisposto un formulario "tipo" di procura speciale allegato sotto la lettera A, univoco a livello nazionale, affinché possa



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

essere progressivamente integrato nel software di gestione della comunicazione unica.

3.1. Il conferimento della procura si evince dal riquadro numero 4 del modello di comunicazione, relativo agli estremi del dichiarante. Il documento contenente la procura speciale viene acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica nel riquadro 6 della comunicazione unica insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato.

3.2. Per il conferimento della procura speciale con le modalità sopra esposte, è sufficiente la forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata. Ciò anche ai sensi dell'art. 1392 del codice civile, secondo il quale la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

3.3. Con la procedura in oggetto si garantisce il rispetto della regola di cui all'articolo 1393 del codice civile, che prevede la possibilità di richiedere in modo sistematico la giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce e l'eventuale copia della procura rilasciata in forma scritta. L'ufficio del Registro delle imprese, dopo aver acquisito il documento allegato al plico informatico, potrà eventualmente effettuare i controlli opportuni senza arrestare o rallentare la procedura.

3.4. Va ricordato che la procura speciale in esame potrebbe anche essere contenuta nella delega generale conferita a istitori o procuratori, preposti a compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 2203 e seguenti del codice civile.

Questi soggetti sono legittimati ad agire in forza di procura con sottoscrizione dell'imprenditore autenticata, depositata ed iscritta presso l'ufficio del Registro delle imprese.

È prevedibile, però, che gli aspiranti imprenditori preferiranno ricorrere alla procura speciale di cui sopra, in considerazione del notevole snellimento procedurale e dell'ipotizzabile risparmio economico - finanziario che ne consegue.

3.5. Resta ferma la disciplina di cui al Dpr. 445/2000, articolo 46, lettera u), che consente di comprovare lo status di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, anche contestuale all'istanza. Ne consegue che la domanda dovrà essere accettata dall'ufficio anche qualora sia proveniente da un procuratore speciale, che attesti contestualmente tale natura secondo le modalità di cui al suddetto decreto e sotto la propria personale responsabilità.

Allegato A

Fac-simile dello schema di incarico.

Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all'ufficio del Registro delle imprese (art. 9 Dl 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40)

Codice univoco di identificazione della pratica [_____]
Il/1 sottoscritto/i dichiara/no di conferire al
sig. _____

in qualità di (1) _____

procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica identificata dal codice pratica sopra apposto, all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'avvio, modificazione e cessazione dell'attività d'impresa, quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, con effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati dal decreto in oggetto, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

Cognome	Nome	Qualifica (2)	Firma autografa
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

(1) Specificare almeno una delle qualifiche, tra quelle previste dal Dm del 2/11/2007, per gli estremi del dichiarante, da riportare sul modello di comunicazione unica .

(2) Amministratore, titolare, socio, legale rappresentante, sindaco, ecc.

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.


Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa .

Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali

A seguito di numerosi quesiti che ci sono pervenuti sul tema in oggetto, riteniamo utile rendere noti quelli che sono i principali indirizzi interpretativi e applicativi.

La Finanziaria per il 2006 (legge 23.12.2005 n° 266), aggiungendo il comma 3 all'art. 86 del Tulp, ha ampliato il novero degli esercizi in cui è ammessa l'installazione dei apparecchi di cui ai commi 6 e 7 art. 110 Tulp, comprendendo anche gli esercizi commerciali o pubblici non titolari di autorizzazione ex artt. 86, od 88 del Tulp (es. tabaccherie che non raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi), i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico (come, ad esempio, le gallerie ferroviarie).

L'autorizzazione all'installazione consiste in una denuncia di inizio attività resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990: l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, 12 e 92 del Tulp e deve



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico

Si segnalano alcuni chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico mediante l'emanazione di recenti risoluzioni.

Il testo integrale di tali determinazioni è rinvenibile sul sito internet del ministero ai seguenti indirizzi:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/php0nH2Pn.pdf

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpFq5Oly.pdf

Pubblici esercizi. Subentro. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte, il diritto alla volturazione dell'autorizzazione a favore del subentrante - in base a quanto previsto dall'art. 7 della L. 287/91 - è automatico purché l'avente causa abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività e risulti in possesso dei requisiti prescritti.

Ciò significa che una società intestataria di autorizzazione di pubblico esercizio, possa cedere nella stessa giornata lo stesso ramo di azienda appena acquisito ad altra società mediante atto notarili.

(Risoluzione del 21/11/2007 prot. n. 10662)

Pubblici esercizi. Birrerie. Le tipologie di esercizio di cui alla L. 287/91, art. 5, comma 1, lett. a), riportate in parentesi, sono esemplificative e, ovviamente, non esaustive. In ogni caso si tratta di esercizi nei quali la somministrazione delle bevande non può essere disgiunta da quella dei pasti. Di conseguenza, le birrerie, in possesso dell'autorizzazione di tipologia a) si classificano comunque come esercizi destinati alla ristorazione, specializzati nelle varie qualità di birra, nei quali la consumazione deve, in ogni caso, avvenire congiuntamente a quella dei pasti.

Anche un esercizio in possesso di un'autorizzazione di tipologia b) può comunque specializzarsi nella somministrazione delle varie qualità di birra: in questo caso, però, si tratta di un esercizio legittimato, sempre ai sensi della citata legge 287, all'esclusiva somministrazione di bevande nel quale è consentito il solo abbinamento dei prodotti di gastronomia, non dei pasti.

(Risoluzione del 25/1/2008 prot. n.0000629)

Pubblici esercizi e commercio. Svolgimento di attività distinte nello stesso locale. Né la disciplina nazionale vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né quella relativa alla distribuzione commerciale contengono disposizioni che vietano la coesistenza in un medesimo locale di più attività, intestate a soggetti diversi. Resta ferma, in ogni caso, la necessaria osservanza delle disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali da parte dei titolari, al rispetto delle norme igienico sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d'uso e al rispetto di tutti i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, e edili-

attendere 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, prima di dare avvio all'attività, nonché inoltrare una ulteriore comunicazione al momento della concreta attivazione dell'esercizio.

Tale dichiarazione, tuttavia, non occorre per gli esercizi già in possesso dell'autorizzazione ex art. 86, commi 1 e 2 (ossia alberghi e simili, bar, ristoranti e simili, sale giochi e simili, ecc.), nonché per i titolari di una licenza ex art. 88 Tulpas, che viene rilasciata agli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, purché già in possesso della tabella dei giochi proibiti, che deve essere esposta nei locali sede dell'attività (art. 110, comma 1, Tulpas).

Per quanto riguarda, in particolare, le tabaccherie la cui licenza ex art. 88 non risulta più attiva dal 31 dicembre 2007, in quanto è scaduta la proroga per l'autorizzazione alla raccolta delle scommesse sportive e ippiche, a seguito di quanto stabilito dall'art.38 del DL 4/7/2006 (convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 4/8/2006 n. 248), si fa presente che per poter mantenere l'apparecchio, dovranno richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 86 comma 3, lett.c).

In mancanza dell'autorizzazione, l'esercizio dovrà procedere alla rimozione degli apparecchi da gioco dai propri locali, in caso contrario rischierà di incorrere nelle sanzioni previste dagli artt. 17bis e 110 del Tulpas oltre che nel sequestro dei giochi.

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 Tulpas, è altresì soggetta alle limitazioni numeriche stabilite dai decreti del ministero dell'Economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27/10/2003 e del 18/1/2007, ai quali si rinvia.

Data la determinatezza di tali provvedimenti, secondo l'opinione prevalente, i limiti numerici ivi previsti riguardano solo le tipologie di imprese indicate: di conseguenza, per l'installazione di apparecchi per il gioco lecito negli esercizi commerciali autorizzati ex art. 86 comma 3 lett. c), diversi dai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (i cui limiti numerici sono invece fissati dal decreto del 18/1/2007), non sussistono limiti numerici, o analoghe indicazioni.

Tuttavia, a livello locale, con ordinanza o regolamento comunale, in diversi casi si è intervenuti per fissare il numero di apparecchi da intrattenimento che possono essere installati negli esercizi in parola.

In assenza di una modifica della normativa nazionale, una scelta interpretativa diversa può però, comportare per l'amministrazione comunale il rischio di subire dei ricorsi. Al riguardo, infatti, va segnalato che il Tar Lombardia, nella sentenza n. 3951 del 19 novembre 2005, ha ritenuto illegittimo un regolamento comunale che prevedeva un diverso contingentamento degli apparecchi negli esercizi pubblici, affermando che l'esercizio del potere regolamentare del comune in questa materia "configurerebbe non solo un indebito intervento nella materia della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2°, lett. h della Costituzione), ma anche una indebita restrizione del diritto di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione)".

LEGALE



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

zi previsti per il legittimo svolgimento delle attività.

(Risoluzione del 30/1/2008 prot. n. 0000716)

Commercio. Orari. Il comma 4 dell'articolo 11 del Dlgs 114/98, relativo alle chiusure domenicali e festive si applica solo agli esercizi di vendita al dettaglio. Non facendo alcun riferimento agli esercizi che effettuano vendita all'ingrosso si deve considerare corretto il comportamento di un esercizio che, dal lunedì al sabato effettua la vendita al dettaglio, mentre tutte le domeniche e i festivi effettua la vendita all'ingrosso.

(Risoluzione del 23/11/2007 prot. n. 10713)

Commercio. Distributori automatici. La comunicazione prevista dall'art. 17 del Dlgs 114/98 deve essere inviata al comune nel quale si intende esercitare l'attività ed è soggetta al decorso dei trenta giorni solo nel caso di avvio dell'attività nel comune di riferimento. La comunicazione deve essere inviata al comune competente per territorio nel caso di ogni installazione in una nuova struttura: solo in tal modo, infatti, il comune è in grado di conoscere l'ubicazione del distributore come richiesto dal citato art. 17.

Al riguardo, il ministero si è già espresso con note n. 500254, del 9 gennaio 2001 e n. 513073, del 12 ottobre 2001, nelle quali ha precisato che la comunicazione non occorre invece nel caso di nuova installazione in una struttura già a conoscenza del comune, considerato che il tenore dell'art. 17 non richiede la conoscenza del numero dei distributori, ma solo l'ubicazione.

(Risoluzione del 6/12/2007 prot. n. 11149)

Commercio. Requisiti professionali. L'aver esercitato per più di due anni nell'ultimo quinquennio l'attività di titolare di farmacia oppure l'aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso una farmacia in qualità di dipendente addetto alla vendita, anche nel caso in cui la medesima fosse in possesso della tabella speciale di cui all'art. 56, comma 9 e all'allegato 9 del Dm 4 agosto 1988, n. 375, non possono essere ritenuti come validi requisiti professionali per svolgere l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare. Il tenore dell'art. 5 comma 5 del Dlgs 114/98, nonché la specifica elencazione dei requisiti in esso contenuti, non consente di riconoscere altre modalità di accesso all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare.

(Risoluzione del 6/12/2007 prot. 11147).

Commercio. Requisiti professionali. Un soggetto che ha prestato la propria opera presso una impresa esercente l'attività di vendita di prodotti alimentari in qualità di socio lavoratore può essere considerato in possesso della qualificazione professionale richiesta dalle norme per l'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare.

(Risoluzione del 23/1/2008 prot. n. 539)

Commercio. Cooperative di consumo. Il ministero torna sul tema della vendita effettuata nelle cooperative di consumo, precisando ulteriormente quanto precedentemente affermato nelle risoluzioni del 7 novembre 2002, n. 513914, 8 aprile 2003, n. 550836 e 2 febbraio 2004 n. 547002.


Riguardo a quanto affermato nel parere n. 513914, il ministero chiarisce che, se pure ha utilizzato una formulazione probabilmente non chiara, non ha inteso sostenere un obbligo generalizzato per una cooperativa di consumo che inten-

da vendere al pubblico e ai propri soci di munirsi di due distinti titoli, ossia dell'autorizzazione per la vendita al pubblico di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 114 e della comunicazione di cui all'art. 16, comma 1, del medesimo decreto. Detta ipotesi, infatti, sarebbe, oltre che giuridicamente non sostenibile, illogica, considerato che ai sensi della disciplina del decreto n. 114/1998, le due tipologie di attività sono nettamente distinte, potendo la prima svolgersi in locali di libero accesso (aperti quindi anche a particolari categorie di acquirenti quali possano essere i soci, i dipendenti, ecc.) e dovendo, invece, solo la seconda, proprio per la sua valenza più limitata e circoscritta, svolgersi in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via ed esclusivamente a favore dei soggetti che hanno titolo ad accedervi.

Pertanto, ai sensi della disciplina vigente, una cooperativa di consumo può effettuare l'attività di vendita, in alternativa, sia secondo le modalità previste dai predetti articoli 7, 8 e 9, che regolamentano la vendita al pubblico, sia secondo quelle previste dall'art. 16 del citato Dlgs 114. Se intende limitare la vendita esclusivamente ai propri soci è tenuta ad attenersi alle disposizioni dell'art. 16 e ad esercitare l'attività secondo le prescrizioni e i limiti in esso previsti.

Ciò non toglie, però, che una cooperativa di consumo possa legittimamente esercitare l'attività di vendita al pubblico, considerato che non esistono norme che lo impediscono. Di conseguenza, una cooperativa di consumo può essere titolare di una attività di vendita al pubblico da effettuarsi in una delle tipologie distributive previste dall'art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f) del decreto n. 114/1998. Inoltre - nell'ambito della predetta attività commerciale al dettaglio al pubblico - la circostanza di rivolgere l'attività di vendita anche a soggetti che risultino soci della cooperativa interessata (così come, per altre tipologie di imprese commerciali, la circostanza di svolgere tale attività anche nei confronti di propri dipendenti) di per sé non costituisce elemento sufficiente a realizzare la fattispecie della vendita negli spacci interni, né determina la necessità di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto n. 114/1998. Ciò sia perché nessuna norma, lo impedisce, sia perché, nella fattispecie, non si determina alcuna differenza tra il soggetto cliente-socio e colui che non è associato.

Quanto alla possibilità di praticare prezzi differenziati per i propri soci (ovvero per i propri dipendenti), il ministero ritiene che eventuali perplessità possono ritenersi in gran parte superate alla luce delle disposizioni che, con riferimento alle iniziative di vendita dei prodotti a condizioni vantaggiose, sono contenute all'art. 3, comma 1, lett. e) e f), della legge 4 agosto 2006, n. 248, per effetto del quale sono state eliminate procedure e restrizioni in materia di vendite promozionali. Resta pertanto nella libertà di iniziativa imprenditoriale l'individuazione di modalità e formule di divulgazione di eventuali offerte di acquisto nei confronti dei consumatori, ivi comprese eventuali iniziative straordinarie in termini di prezzo nei confronti dei clienti-soci (o anche dei propri clienti-dipendenti, ovvero altre analoghe iniziative di fidelizzazione della propria clientela o basate su convenzioni con soggetti esponenziali di



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

particolari settori della clientela stessa), ferma comunque la necessità di evitare comportamenti discriminatori o offerte realizzate in termini tali da violare altre disposizioni eventualmente applicabili.

(Risoluzione del 28/1/2008 prot. n. 0000654)

Indicazioni sui criteri e i parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità per l'attuazione delle modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 **Ddg n. 970 del 7 febbraio 2008**

Si informa che, nel Burl n. 8 del 18 febbraio 2008, è stato pubblicato il Ddg n. 970, recante le indicazioni relative ai criteri ed ai parametri di valutazione della compatibilità e sostenibilità delle domande per l'apertura e la modificazione dei punti vendita della grande distribuzione.

Per opportuna conoscenza si riporta il testo del decreto.

► DGR n. 970 del 7 febbraio 2008. **Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità.**

A) Compatibilità

Al fine di procedere alla definizione degli elementi operativi concernenti la compatibilità delle domande, riguardanti l'autorizzazione delle grandi strutture di vendita di cui al punto 1 dell'allegato 2 alla dgr 4 luglio 2007, n. 8/5054 e successive modificazioni e integrazioni, alle tre componenti di valutazione è attribuito il punteggio complessivo massimo di 150 punti ripartito nel modo seguente:

- 90 punti (ossia il 60% di 150) componente commerciale;
- 30 punti (ossia il 20% di 150) componente urbanistico-territoriale
- 30 punti (ossia il 20% di 150) componente paesistico-ambientale.

I punti assegnati a ciascuna componente sono a loro volta ripartiti fra i singoli fattori di valutazione secondo i pesi di cui alla tabella 1 «Compatibilità» del sopra richiamato provvedimento. L'articolazione del punteggio massimo di ogni fattore di valutazione è infine ripartito e parametrato con le modalità di seguito indicate.

Il punteggio massimo di compatibilità effettivamente computabile è stabilito in 100 punti.

La domanda risulta comunque compatibile se nelle tre componenti di valutazione consegue un punteggio minimo compless-

sivo di 75 punti. Il punteggio minimo per ogni componente non deve essere inferiore al 50% rispetto a quello assegnato alla componente stessa.

Ai fini della determinazione dell'indicatore di impatto di cui al punto 2.1.1 del citato allegato 2 i punti eccedenti il punteggio massimo di compatibilità effettivamente computabile (100 punti) sono detratti dal richiamato indicatore d'impatto mentre quelli compresi tra 75 e 100 gli sono aggiunti.

A1) Compatibilità commerciale
(Punteggio massimo =90 punti)

(Punteggio minimo di ammissibilità della componente = 45 punti)

A.1.1 *Coerenza con l'obiettivo di crescita ad impatto zero della gdo*

Tale coerenza si intende pienamente verificata solo nei casi di modificazione degli insediamenti esistenti che non richiedono nuova superficie di vendita. Gli interventi che richiedono solo nuova superficie di vendita conseguono un punteggio pari a 0. Sono inoltre considerati gli interventi che richiedono nuova superficie di vendita in misura inferiore o superiore al 50% di quella esistente ed attiva e quelli modificativi di insediamenti autorizzati ma non ancora attivi, a condizione di una preventiva rinuncia delle autorizzazioni interessate.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo di 18 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita: p.18;
- interventi che non utilizzano nuova superficie di vendita modificativi di insediamenti non ancora attivi previa rinuncia dell'autorizzazione: p. 15;
- interventi che utilizzano superficie di vendita ex novo in misura inferiore al 50% rispetto a quella esistente: p. 9;
- interventi che utilizzano superficie di vendita ex novo in misura superiore al 50% rispetto a quella esistente: p. 4;
- interventi totalmente ex novo: p. 0.


A.1.2 *Equilibrio domanda-offerta*

Si verifica la domanda (in termini di consumi) presente nel bacino gravitazionale interessato in rapporto alla struttura dell'offerta (in termini di fatturato) esistente prima dell'inserimento del nuovo punto vendita. Viene operato un giudizio correlato al grado di soddisfazione della domanda da parte della rete distributiva esistente. Si riscontra un giudizio negativo qualora la struttura dell'offerta risulti eccedentaria in misura superiore al 10% rispetto alla domanda considerata.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi, a seconda che si tratti di interventi in cui la domanda sia:

- superiore al 10% rispetto all'offerta: p. 13,5;
- uguale o superiore di non oltre il 10% all'offerta: p. 11
- inferiore di non oltre il 10% all'offerta: p. 7;
- inferiore di oltre il 10% rispetto all'offerta: p. 0.

La domanda regionale è stimata moltiplicando la spesa pro-capite (consumi alimentari e non alimentari) per i residenti in



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

Lombardia utilizzando i dati più recenti disponibili. Il valore della domanda così ottenuto (in euro) costituisce anche il valore del fatturato realizzato dalla rete distributiva. Saranno inoltre considerati, con riferimento all'ultimo triennio per cui i dati risultano disponibili, i consumi indotti dalle presenze turistiche (trasformati in residenti equivalenti) e l'incremento medio annuo della spesa stimato in relazione al Pil.

Il fatturato di tutti i punti vendita (Esercizi di Vicinato, d'ora innanzi "EV"; Medie Strutture di Vendita, d'ora innanzi "MSV", Grandi Strutture di Vendita, d'ora innanzi "GSV") è stimato dal modello gravitazionale sulla base del valore della domanda regionale sopra indicata.

I fatturati degli EV sono aggregati per Comune, salvo per il Comune di Milano in cui l'aggregazione è fatta per circoscrizioni amministrative sub-comunali, mentre quelli delle MSV e delle GSV sono individuati per singolo punto vendita.

L'equilibrio domanda-offerta è valutato con riferimento al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'allegato 2, Tavola 1 della citata dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054.

A.1.3 Ricaduta occupazionale

In base alla stima del saldo di occupati (in addetti Full Time Equivalent) generato dal nuovo punto vendita, viene operato il giudizio in forma correlata con il valore di detto saldo (giudizio correlato all'entità del saldo tra i nuovi occupati previsti nel nuovo insediamento commerciale dichiarati nello studio d'impatto e gli occupati venuti meno a seguito dell'impatto sulla rete esistente determinato dal nuovo insediamento).

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- saldo occupazionale superiore al 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: p. 13,5;
- saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% degli addetti generati dal nuovo insediamento: p. 10;
- saldo occupazionale negativo: p. 0.

Per la determinazione del valore del saldo si considerano gli addetti dichiarati nello studio d'impatto (Full Time Equivalent) compresi quelli generati dai servizi connessi (servizi paracommerciali, pulizie, sorveglianza, ecc.) limitatamente alle funzioni di servizio alle superfici di vendita oggetto dell'istanza.

Ad orientamento degli operatori sono forniti dei criteri di calcolo degli addetti al fine di rendere omogenea la valutazione di questo fattore (vedi Allegato 1 al presente decreto).

La ricaduta occupazionale è valutata con riferimento al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'Allegato 2, tavola 1 della citata dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054.

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio per addetto stimato per le diverse tipologie di punti vendita (EV, MSV e GSV).

A.1.4 Impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture

Si considera il numero di punti vendita (di vicinato e di media struttura) di cui - in base al fatturato assorbito dal nuovo punto vendita - si presume la chiusura; l'apprezzamento di questo elemento è negativo se, a seguito dell'apertura del nuovo insediamento della grande distribuzione, si determina una riduzione del numero di punti vendita in misura superiore al 10%

per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita in un intorno territoriale commisurato alle caratteristiche tipologiche e dimensionali del nuovo punto vendita proposto.

Per trasformare la "diminuzione di fatturato" in "numero di punti di vendita prevedibilmente soggetti a chiusura" si è ipotizzato che un esercizio di vicinato e una media struttura di vendita cessino l'attività se si verifica una perdita di fatturato (fatturato medio stimato) rispettivamente pari al 50% e 60%.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino ad un massimo complessivo di 13,5 punti, di cui 8 punti al massimo per gli EV ed i restanti 5,5 punti al massimo per le MSV.

Ai singoli parametri di questo fattore sono quindi attribuibili i seguenti punteggi:

- chiusura di esercizi di vicinato inferiore/uguale al 10% rispetto a situazione antecedente: p. 8;
- chiusura di esercizi di vicinato superiore al 10% rispetto a situazione antecedente: p. 0;
- chiusura di medie strutture di vendita inferiore/uguale al 10% rispetto alla situazione antecedente: p. 5,5;
- chiusura di medie strutture di vendita superiore al 10% rispetto alla situazione antecedente: p. 0.

L'impatto sulla rete di vicinato e sulle medie strutture è considerato in relazione al bacino di gravitazione costituito dalle isocrone di cui all'allegato 2, tavola 1 della citata dgr 4 luglio 2007 n.8/S054.

A.1.5 Evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio

Si stima la percentuale di esercizi commerciali di vicinato - per ogni settore di appartenenza - oggetto di chiusura nell'intorno territoriale di riferimento (50% dell'isocrona massima); se l'andamento è positivo la valutazione è massima, se negativo è valutato in proporzione a quello medio provinciale.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 punti. Si definisce MP la media provinciale ed EB l'evoluzione percentuale del bacino.


Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- variazione percentuale positiva, ovvero negativa in misura minore rispetto a quella media provinciale nel triennio (se $EB \geq 0$ oppure $MP < EB < 0$ con $MP < 0$): p. 13,5;
- variazione percentuale negativa di un valore non superiore al 5% della media provinciale nel triennio [se $(MP-5\%MP) \leq EB \leq MP$ con $MP < 0$): p. 7;
- variazione percentuale negativa di oltre il 5% della media provinciale nel triennio [se $EB < (MP-5\%MP)$ con $MP < 0$ oppure $EB < 0$ con $MP > 0$]: p. 0.

L'evoluzione della rete di vicinato è valutata con riferimento al 50% delle isocrone massime di cui all'allegato 2, tavola 1 della citata dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054; il calcolo dell'evoluzione della struttura commerciale è effettuato utilizzando, per ciascuna tipologia di vendita (EV, MSV, GSV), i dati disponibili relativi al triennio più recente.

A.1.6 Taglio dimensionale del nuovo punto di vendita

Si esprime una valutazione correlata al crescere della dimen-



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

sione del punto vendita. Questo fattore (il taglio dimensionale) si applica anche in caso di modificazione di grandi strutture che non richiedano nuova superficie di vendita ovvero la cui superficie originaria sia già superiore a mq. 15.000.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi a seconda che si tratti di insediamenti che:

a) richiedano in tutto o in parte superficie ex novo:

- fino a 5.000 mq: p. 9;
- da 5.001 mq fino a 30.000 mq: p. 4,5;
- oltre 30.000 mq: p. 0;

b) non richiedano nuova superficie di vendita:

- fino a 30.000 mq: p. 9;
- da 30.001 a 45.000 mq: p. 6;
- oltre 45.000 mq: p. 4.

A.1.7 Coerenza con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del bacino di gravitazione

Viene considerata la coerenza con il livello di gerarchia urbana dell'insieme dei Comuni dell'intorno territoriale complessivamente interessato (costituito dai comuni allocati nel 50% delle isocrone di cui all'allegato 1, tav. 1 della dgr 8/5054) dagli effetti di impatto della nuova struttura, valutati alla luce del parametro di peso insediativo, dato dalla somma dei residenti e degli addetti occupati in unità locali ubicate nei predetti Comuni in relazione alla superficie di vendita richiesta.

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già indicati nella dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una graduazione di punteggio fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 9;
- da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 6;
- da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di superficie di vendita richiesta: p. 4;
- inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq: p. 0.

A.2) Compatibilità urbanistico-territoriale

(Punteggio massimo = 30 punti) (Punteggio minimo di ammissibilità della componente = 15)

A.2.1 Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4,2 dal programma triennale per l'ambito commerciale di riferimento (montano, lacustre, della pianura, etc.)

Si considerano gli indirizzi che interessano direttamente l'insediamento commerciale esaminato. La valutazione è graduata in relazione alla coerenza con gli indirizzi dell'ambito territoriale di riferimento.

Ai sensi del vigente Ptssc e delle relative modalità applicative (par. 5.1 comma 2, lett. f), il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre, con particolare riferimento all'indirizzo che non prevede l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, comporta un giudizio di non compatibilità della domanda.

La valutazione è correlata alla coerenza con i diversi indirizzi degli ambiti territoriali con una graduazione di punteggio massimo fino a 4,5 punti. Ai singoli parametri di questo fatto-

re sono attribuibili i seguenti punteggi:

- coerenza con la maggioranza (oltre il 50%) degli indirizzi: p.4,5;
- coerenza dal 25% al 50% degli indirizzi: p. 2,5;
- coerenza con meno del 25% degli indirizzi: p. 0.

A.2.2 Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale

Viene considerato il grado di coerenza con obiettivi, indicazioni e disposizioni presenti in atti di programmazione e pianificazione di rilievo comunale, provinciale e regionale, in rapporto alla localizzazione del nuovo punto di vendita e agli effetti generati. La valutazione è graduata in relazione al livello di coerenza con tali atti ed alla eventuale necessità di modifiche.

Il contrasto con atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale costituisce motivo di diniego della domanda.

La valutazione è correlata al livello di coerenza con i sopra richiamati atti con una graduazione di punteggio rapportata ad un punteggio massimo di 3 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- piena coerenza: p. 3;
- coerenza con elementi di criticità: p. 2;
- scarsa coerenza: p. 1.

A.2.3 Rapporto con il sistema della viabilità e dei trasporti

È valutata la compatibilità del traffico generato dall'esercizio commerciale rispetto alla capacità della rete viabilistica locale e sovralocale, compresa la mobilità generata dal trasporto merci. La valutazione è graduata in relazione al livello di compatibilità del traffico generato (senza effetto, compatibile, compatibile mitigabile) rispetto al sistema della accessibilità e della viabilità esistente e programmata; costituisce elemento di diniego la generazione di traffico tale da determinare condizioni di traffico eccessivo o incompatibile sulla rete primaria, principale e secondaria, così come definita dalla normativa vigente.


La valutazione è correlata al livello di compatibilità del traffico generato anche a fronte di interventi di riqualificazione infrastrutturale e di viabilità. Il punteggio è graduato fino a un massimo di 9 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- compatibile senza effetto sul traffico: p. 9;
- compatibile con effetti limitati sul traffico: p. 7;
- compatibile con effetti mitigabili sul traffico: p. 4,5.

A.2.4 Integrazione con la rete di trasporto pubblico, dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema di distribuzione delle merci

La valutazione è correlata ai 4 parametri sotto indicati con un punteggio massimo attribuibile di 6 punti di cui massimo punti 2 per ogni parametro. La valutazione considererà in particolare:

- a) l'aspetto localizzativo, con priorità alla localizzazione in aree in prossimità di stazioni ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
- b) l'integrazione con i flussi del trasporto pubblico locale, prendendo in considerazione:



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

- integrazione già in atto;
- integrazione prevista da piani o progetti attuativi prossimi alla cantierizzazione;
- nessuna integrazione;
- c) la dotazione di parcheggi.

Oltre all'aspetto quantitativo, sarà data preferenza a soluzioni di parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio urbano, preferibilmente sotterranei, anziché a raso (è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi interrati ed è preferibile la limitazione dei parcheggi a raso entro il 30% del totale di quelli previsti);

- d) integrazione con il sistema di distribuzione delle merci:
 - ottimale;
 - sufficiente;
 - scarsa;
 - non adeguata.

A.2.5 Rapporto con la struttura insediativa

Vengono valutati positivamente gli insediamenti commerciali inseriti in aree urbane o che recuperano aree industriali dismesse; vengono altresì valutate le aree degradate oggetto di riqualificazione urbana; costituisce elemento di valutazione fortemente critica il caso di localizzazione in aree libere esterne agli abitati. Dovranno quindi essere considerati elementi di valutazione i contesti localizzativi classificati di massima in tre macro categorie:

- aree industriali dismesse o prevalentemente già edificate;
- aree degradate oggetto di riqualificazione urbana (solo se edificate in misura non inferiore al 25%);
- aree libere esterne agli abitati.

A tale fine si considerano aree degradate o dismesse quelle aree caratterizzate dalla ricorrenza effettiva di uno o più dei seguenti fattori:

- dismissione funzionale;
- compromissione o degrado ambientale;
- criticità fisico-edilizia;
- stato di disagio sociale.

La valutazione è correlata ai parametri sopra indicati con una graduazione di punteggio fino a 4,5 punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- aree industriali dismesse o completamente già edificate: p. 4,5;
- aree degradate oggetto di riqualificazione urbana (edificate oltre il 25%): p. 3,5;
- aree parzialmente edificate interne agli abitati: p. 3;
- aree esterne agli abitati:
 - aree parzialmente edificate: p. 2,5;
 - aree prevalentemente libere: p. 1;
 - aree totalmente libere: p. 0.

Per area prevalentemente libera deve intendersi un'area non edificata per il 75% della sua capacità edificatoria.

Per area parzialmente edificata deve intendersi un'area edificata per oltre il 25% della sua capacità edificatoria.

L'area considerata è esclusivamente quella oggetto della istanza di autorizzazione commerciale ovvero con specifica destinazione della slp a grande struttura di vendita.

A.2.6 Relazioni urbanistiche locali

Si esamina la funzionalità del nuovo insediamento rispetto

all'assetto urbanistico del quartiere (area/circoscrizione) in cui l'esercizio viene ubicato e alle sue caratteristiche progettuali (aspetti tipologici e morfologici della struttura proposta, percorsi di accesso pedonali e veicolari, segnaletica di orientamento, illuminazione pubblica, elementi di arredo urbano, quantità e qualità urbanistica ed architettonica degli spazi di fruizione collettiva) nonché l'integrazione fisico-funzionale con l'assetto e lo sviluppo della rete commerciale di vicinato ed in particolare:

- a) integrazione con edifici a destinazione residenziale o direzionale, valenza polifunzionale dell'intervento;
- b) miglioramento dell'accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile in tutto il sistema che comprende, oltre all'intervento, anche le altre funzioni urbane (residenza, servizi e attività economiche);
- c) dotazione di servizi aggiuntivi fruibili, oltre che dalla nuova struttura, anche dal quartiere e dal sistema commerciale di vicinato esistente;
- d) elementi di riqualificazione urbana, come arredo urbano, illuminazione pubblica, riorganizzazione delle sedi stradali e delle piazze, riqualificazione di aree proprie per mercati su suolo pubblico, dotazione di aree verdi e/o per il gioco ecc. a servizio non esclusivo della clientela;
- e) integrazione con la rete commerciale preesistente attraverso la sinergia tra la nuova struttura e la rete di vicinato presente nell'area di insediamento o nelle sue vicinanze al fine di migliorare il potenziale di attrazione complessivo dei flussi di spesa interni ed esterni al Comune;
- f) dotazione di spazi a verde piantumati (minimo 30% dell'area libera di intervento) anche al fine di migliorare il livello di mitigazione visiva dell'insediamento, finalizzata al mascheramento visivo dell'immobile.

La valutazione è correlata ai parametri sopra indicati con una graduazione di punteggio massimo fino a 3 punti.

A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- presenza di almeno 3 degli elementi sopra indicati: p. 3;
- presenza di almeno 2 degli elementi sopra indicati: p. 2;
- presenza di almeno 1 degli elementi sopra indicati: p. 1;
- nessun elemento presente: p. 0.

A3) Compatibilità paesistico-ambientale

(Punteggio massimo = 30 punti) (punteggio minimo di ammissibilità della componente = 15)

A.3.1 Compatibilità paesistica


Si considerano sulla base della vigente normativa e dei criteri applicativi, le condizioni di coerenza del nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche paesistiche del contesto.

La valutazione è correlata al livello di coerenza degli aspetti paesistici dell'insediamento proposto con una graduazione di punteggio fino a 6 punti.

A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- coerenza: p. 6;
- coerenza con alcuni elementi di criticità: p. 5;
- coerenza con molti elementi di criticità: p. 4;
- scarsa coerenza: p. 3;
- scarsa coerenza in ambito sensibile (parchi naturali, riserve naturali): p. 2.

A.3.2 Tutela delle risorse ambientali



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Si esamina il grado di tutela delle risorse ambientali assicurato dal nuovo insediamento, anche in rapporto alla produzione di rifiuti e alla emissione di inquinanti. In particolare saranno apprezzate l'innovazione tecnologica finalizzata all'utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, la capacità di risparmio energetico e la produzione di energia alternativa.

A questo fattore i punteggi sono attribuiti in relazione al livello di tutela delle risorse ambientali, in base ai parametri che seguono, con una graduazione di punteggio fino a 12 punti. Ad ogni parametro è attribuibile un punteggio massimo di 6 punti:

a) produzione di rifiuti

- previsione tecniche innovative (riciclo dei rifiuti prodotti, riduzione imballaggi);
- nessun intervento previsto;

b) utilizzo di materiali eco-compatibili

- utilizzo;
- non utilizzo;

c) capacità di risparmio energetico e produzione di energia alternativa

- sussiste;
- non sussiste.

A.3.3 Inquinamento acustico

Si valuta il rumore prodotto dalle attività connesse all'esercizio dell'insediamento, il clima acustico che si determina (a causa del traffico indotto e del funzionamento degli impianti tecnici propri dell'insediamento commerciale) e l'impatto sui recettori più vicini e la loro compatibilità con il Piano di Azionamento Acustico Comunale, ove esistente. La valutazione degli effetti di impatto dell'intervento è graduata in relazione all'livello di inquinamento stimabile secondo i seguenti parametri:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

La valutazione è correlata al livello di rumore delle attività connesse all'esercizio dell'insediamento e alla mitigazione richiesta con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- impatto trascurabile: p. 6;
- impatto medio: p. 4;
- impatto elevato: p. 2.

A.3.4 Inquinamento atmosferico

Si valutano i possibili effetti causati dall'esercizio dell'insediamento sulla qualità dell'aria nell'ambito degli strumenti di Pianificazione settoriale regionale (Piano Regionale di Qualità dell'Aria). Si valuta in particolare:

- il contesto emissivo dell'intervento ricavato dai dati dell'Inventario delle Emissioni Aria della Lombardia (Inemar);
- lo stato di qualità dell'aria, dedotto dai dati rilevati dalla Rete di controllo regionale ed eventualmente da specifiche campagne di monitoraggio.

La valutazione e la verifica delle condizioni di sostenibilità delle domande vengono fatte in base a:

- peso del carico emissivo dell'intervento sul contesto attuale delle emissioni;
- confronto con i limiti di legge;
- variazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera per effetto dell'intervento, in particolare in corrispondenza

dei recettori.

L'impatto determinato dall'intervento viene valutato anche a valle di tutte le possibili mitigazioni secondo la seguente graduazione:

- impatto trascurabile;
- impatto medio;
- impatto elevato.

La valutazione è correlata al livello di inquinamento atmosferico delle attività connesse all'esercizio dell'insediamento con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A singoli parametri di questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi:

- impatto trascurabile: p. 6;
- impatto medio: p. 4;
- impatto elevato: p. 2.

B) Sostenibilità

La sostenibilità dell'intervento è valutata mediante un sistema a punteggi; la domanda consegue la sostenibilità, e quindi la definitiva accoglibilità da parte della Conferenza di servizi, se sono ridotti a zero gli effetti di impatto dell'insediamento proposto, individuati dal relativo indicatore il cui valore è determinato con le modalità di cui al paragrafo 2.1.1 dell'all. 2 alla dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054.

Come individuare le condizioni di sostenibilità

Il predetto valore numerico dell'indicatore d'impatto deve essere ridotto a zero mediante l'impegno alla realizzazione di una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti in opere e misure di compensazione o valorizzazione degli aspetti socio-economici, territoriali e ambientali, individuate al paragrafo 2.2 del citato allegato 2 alla dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054.

Il valore numerico complessivo delle condizioni di sostenibilità è stabilito nel 150% del valore numerico dell'indicatore d'impatto. Ad esempio, fatto 100 il valore numerico dell'indicatore d'impatto (e quindi delle condizioni di sostenibilità da garantire ai fini dell'accoglimento della domanda), le condizioni di sostenibilità complessivamente individuabili saranno 150 e saranno distribuite per le tre componenti (socio-economica, territoriale-ambientale e consenso dei soggetti interessati) secondo i pesi di cui alla tabella 3 del citato allegato 2 alla dgr 4 luglio 2007 n.8/5054.


Le condizioni di sostenibilità (da garantire per ridurre a zero l'indicatore d'impatto) di norma devono essere soddisfatte con riguardo a tutte le 3 componenti considerate (socio-economica, territoriale-ambientale e consenso dei soggetti interessati) nelle seguenti misure minime:

- 50% per gli aspetti socio-economici;
- 60% per gli aspetti territoriali ed ambientali;
- 50% per il consenso dei soggetti.

In relazione all'indicatore d'impatto le condizioni di sostenibilità sono da soddisfare al 100% salvo per:

- gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) inferiori a mq 5.000 di superficie di vendita per i quali le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non inferiore al 50% di quelle richieste per l'apertura di nuovi insediamenti;

- gli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettera a) le cui dimensioni sono superiori a mq 5.000 per i quali le condizioni di sostenibilità debbono essere garantite in misura non



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

inferiore al 75% di quelle riguardanti l'apertura di nuovi insediamenti.

Parametri relativi alla sostenibilità

Le azioni, le misure e le opere compensative degli effetti di impatto di cui al paragrafo 2.2 del citato allegato 2 alla dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 hanno un carattere indicativo e possono essere integrate da altre di altrettanta rilevanza per ognuna delle diverse componenti considerate. Quelle non riconducibili ai singoli fattori di sostenibilità possono rientrare nelle "altre azioni di compensazione".

La valutazione, e quindi la relativa attribuzione del punteggio ad ogni singolo fattore di sostenibilità, è indicativamente correlata alla quantità e alla qualità delle azioni, delle misure e

delle opere compensative che l'operatore propone in sede di presentazione della domanda e di quelle eventualmente successivamente individuate dalla stessa Conferenza di servizi, anche su indicazione dei soggetti interessati all'intervento.

Il livello di consenso dei soggetti interessati dalle misure di sostenibilità, individuati dalla Conferenza di servizi nella prima seduta, si intende di norma conseguito se è raggiunto il 50% di condivisione dei Comuni contermini, delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e delle associazioni dei consumatori, tutti complessivamente considerati.

Le organizzazioni sindacali saranno sentite per gli aspetti occupazionali di rilevante interesse.

ALLEGATO 1

Addetti per tipologia di vendita (GSV, MSV, EV) - Codici Ateco 1991 selezionati sulle Classi 50 e 52

Tipologia di vendita	ALIMENTARI							NON ALIMENTARI						
	Superfici al 30.06.2003	Superfici al 30.06.2006	Diff.	Variaz. %	Addetti 2001	Addetti 2001 ogni 1.000 mq. (2003)	Addetti 2007 ogni 1.000 mq. (2006) (*)	Superfici al 30.06.2003	Superfici al 30.06.2006	Diff.	Variaz. %	Addetti 2001	Addetti 2001 ogni 1.000 mq. (2003)	Addetti 2007 ogni 1.000 mq. (2006) (*)
EV	1.102.767	1.132.682	29.915	2,71%	31.749	28,79	29,57	5.660.722	5.941.399	280.677	4,96%	96.557	17,06	17,90
MSV	973.034	1.086.531	113.497	11,66%	24.931	25,62	28,61	3.438.762	3.621.153	182.391	5,30%	28.346	8,24	8,68
GSV	694.735	801.233	106.498	15,33%	33.871	48,75	56,23	2.111.625	2.392.408	280.783	13,30%	26.689	12,64	14,32
	2.770.536	3.020.446			90.551			11.211.109	11.954.960			151.592		

(*) Il valore del rapporto [addetti 2007/1.000 mq (2006)] è determinato dal valore del rapporto [addetti 2001/1.000 mq (2003)] incrementato dello stesso incremento % delle sup. di vendita tra 2003 e 2006

ALLEGATO 2

SOSTENIBILITÀ

Scheda riassuntiva descrittiva delle azioni/misure di compensazione proposte dal richiedente

B3.1 Componente socio-economica


	Descrizione
Mantenimento e sviluppo occupazionale	
Valorizzazione delle produzioni lombarde	
Marketing del territorio	
Sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la propria attività di impresa	
Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali [...]	
Servizi gratuiti al consumatore	
Altre azioni di compensazione	

B3.2 Componente territoriale-ambientale

	Descrizione
Opere di compensazione	
Cessione area al Comune	
Oneri urbanizzazione	
Contenimento dell'inquinamento dell'aria	
Altre azioni di compensazione	

B3.3 Consenso dei soggetti

	Descrizione
Comuni contermini	
Associazioni categoria commercio	
Associazioni Consumatori	



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Leggi e provvedimenti

LEGALE

Ai fini della ammissibilità formale va allegata alla domanda l'indicazione puntuale delle misure, delle opere e degli interventi compensativi, come previsto dal par. 4.2 dell'allegato 1 alla dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054.

A tal fine si suggerisce di allegare alla domanda una nota riassuntiva delle condizioni di sostenibilità di cui al par. 4.2 dell'allegato 1 alla dgr 4 luglio 2007 n. 8/5054 utilizzando lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Dlgs n. 193 del 6.11.2007 Comma 6 dell'articolo 6 Applicazione del regolamento Ce n. 2073/2005

L'art. 6, comma 6, del decreto legislativo in oggetto è relativo all'applicazione del regolamento Ce n. 2073/2005, che detta disposizioni sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

Il testo del comma 6 del Dlgs n. 193/2007 si riferisce, inoltre, a quanto disposto dal regolamento Ce n. 852/2004, sull'igiene generale dei prodotti alimentari.

In linea di massima, dunque, il regolamento n. 852/2004, obbliga gli operatori del settore alimentare a predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema Haccp.

Obbliga, altresì, gli operatori del settore a garantire che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i requisiti di igiene.

Per gli operatori del commercio si tratta di rispettare i requisiti di cui all'allegato II del regolamento ed ogni requisito specifico previsto dal regolamento (Ce) n. 853/2004 (igiene dei prodotti di origine animale).

In particolare, il regolamento n. 852/2004, afferma che se necessario, gli operatori devono adottare le seguenti misure igieniche: rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari; procedure idonee a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del regolamento; rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti; mantenimento della catena del freddo; procedere a campionature ed analisi.

Si pone, quindi, il problema di individuare le modalità per ottemperare alla prescrizione normativa, in modo da effettuare controlli in maniera puntuale ed analitica, con specifico riferimento alla prevedibile vita commerciale del prodotto.

Si ricorda, in proposito, che il regolamento n. 2073/2005 (che stabilisce l'obbligo di predisporre procedure di verifica

ha l'obiettivo di evitare che i prodotti alimentari contengano microrganismi, né loro tossine o metabolici, in quantità tali da rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana.

Il regolamento ha quindi fissato, nell'allegato 1, i criteri microbiologici di moltissimi prodotti, suddividendoli in 3 capitoli:

1. Criteri di sicurezza alimentare;
2. Criteri di igiene del processo;
3. Norme per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare.

L'allegato al regolamento impone agli operatori determinati criteri di analisi e precisi parametri di accettazione dell'alimento; ed è certamente più opportuno che tali analisi, nel caso di prodotto confezionato, siano svolte nella fase di produzione, perché concentrate sul solo alimento prodotto.

Per quanto riguarda i prodotti sfusi, in base al dato letterale, il riferimento al regolamento 2073 sui criteri microbiologici, inserito nel comma 6 dell'articolo 6 per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, può indurre gli Organi di vigilanza a verificare il rispetto formale dell'obbligo da parte degli operatori del commercio e della somministrazione sempre e comunque, indipendentemente dalla constatazione della necessità, o urgenza degli stessi legata ad un particolare allarme su qualche specifico elemento.

Sul piano sostanziale rimane la difficoltà delle aziende commerciali, che magari trattano contemporaneamente tutti i prodotti citati nei vari capitoli dell'allegato, ad applicare controlli analitici di grande complessità senza alcuna indicazione di priorità ed in realtà aziendali meno attrezzate della produzione per assolvere a competenze scientifiche e di laboratorio. A questo fine potrebbe essere concordato con le Asl locali un impegno degli operatori ad attivarsi immediatamente ad analizzare un determinato prodotto o categoria di prodotti a seguito di un allarme generale lanciato a livello nazionale dall'Autorità per la sicurezza alimentare, istituita di recente dalla legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 356) o, sul territorio, dalla stessa azienda sanitaria locale.

Si tratta di una proposta che va verificata sul piano negoziale con le autorità preposte ai controlli, con i limiti di un percorso che non è del tutto suffragato dal dato normativo ma con il vantaggio di essere una soluzione che offre una maggiore efficacia in termini di tutela.

Un'ultima precisazione sul Dlgs n. 193/2007.

L'articolo 6, comma 16, afferma: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per operatore del settore alimentare si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo."

Infine, l'art. 6, comma 16, specifica che, in caso di inadempimento, gli organi di controllo dovranno individuare la persona fisica che ha commesso l'illecito, mentre la persona giuridica viene coinvolta come soggetto obbligato in solido al pagamento della sanzione.



Legale

L'Informatore

aprile 2008

Varie

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Modifiche al capo IV del Rd n. 1369 del 18.5.1942 Dpr 275 del 29.12.2007

Nella Gu n. 42, del 19.2.2008, è stato pubblicato il Dpr n. 275, del 29.12.2007, che entra in vigore il 5.3.2008, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

In particolare, l'art. 2 del decreto, modificando gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del Rd 1369, del 18.5.1942, stabilisce che entro il termine di 90 giorni dalla effettuazione della vendita dell'opera d'arte, o del manoscritto, i soggetti interessati presentano alla Siae la dichiarazione, contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto, o dell'opera venduta, il prezzo raggiunto nella vendita, al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (come pittura, scultura, disegno, stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera, o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione.

La dichiarazione può essere redatta anche per via telematica, secondo il modello che sarà predisposto dalla Siae.

Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative, prodotte dall'autore stesso, o sotto la sua autorità, in un numero limitato e considerate come originali - purché numerate, firmate, o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore - la dichiarazione deve anche indicare se l'opera abbia, o no, segni distintivi particolari, quali il numero di stampa, la data, la firma.

Se l'opera è pseudonima, o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione, che, in tal caso, deve anche contenere le misure dell'esemplare dell'opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.

La Siae, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione.

La Siae, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (Enap), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori ed il relativo domicilio, ove conosciuti.

A tal fine, gli autori comunicano alla Siae le proprie genera-

lità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo.

Entro il primo mese di ciascun trimestre la Siae comunica per iscritto agli aventi diritto l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita, e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione gli interessati possono segnalare alla Siae errori materiali, od omissioni.

Decorso il termine medesimo, la Siae versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'art. 154 della legge 633/1941.

Per gli aventi diritto che non siano cittadini europei, la Siae potrà versare le somme dovute, anche tramite la società di gestione dei relativi Paesi.

Termini di pagamento Dlgs 231/2002 Saggio di interesse semestre 1 gennaio-30 giugno 2008

Si informa che nella Gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 2008, il ministero dell'Economia e delle finanze ha comunicato che il saggio di interesse da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2008, è determinato nella misura del 4,20%.

Tale saggio di riferimento, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 - relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - deve essere maggiorato di sette punti percentuali (art. 5, comma 1). Si ricorda che tale determinazione del saggio di interessi è, in linea generale, derogabile dalle parti.

In caso di contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili il saggio di interessi di cui all'art. 5, comma 1 è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

aprile 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Regione Lombardia: Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde **Pag. 79**

FINANZIAMENTI

- ▶ Iniziativa in conto abbattimento-tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 79**
- ▶ Iniziativa in conto abbattimento-tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Milano per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 80**
- ▶ Iniziativa in conto abbattimento-tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 80**
- ▶ Iniziativa in conto abbattimento-tassi a favore delle Pmi della Provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 80**

BANDI E FINANZIAMENTI

Tutte le imprese aventi sede legale e operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori; 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), può essere utilizzato dalle imprese dal 25 marzo al 30 settembre 2008 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti attuatori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: www.lombardiapoint.it.

Finanziamenti

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento

La Camera di commercio di Milano stanziava un contributo in conto-interessi compreso tra 1 e 2,50 punti percentuali del tasso passivo bancario a favore delle micro e Pmi con sede legale o unità operativa in provincia di Milano che realizzano nell'anno solare 2008 progetti di investimento e/o di ristrutturazione per un importo compreso tra € 13.000,00 e € 300.000,00 ricorrendo a finanziamenti bancari o leasing assistiti da garanzia rilasciata dagli organismi fidi del settore di appartenenza.

In particolare verranno favorite le:

- a) "Nuove Imprese" (costituite a partire dal 1/1/2007);
- b) Imprese a prevalente partecipazione femminile ;
- c) Imprese a prevalente partecipazione giovanile.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

* 2 punti percentuali del tasso passivo bancario per gli investimenti di importo fino a € 100.000,00 (elevato a 2,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile);

* 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a € 100.000,00 (cioè tra € 100.000,01 e € 200.000,00). Il contributo è elevato a 2 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e giovanile femminile e/o giovanile);

* 1 punto percentuale del tasso passivo bancario per la parte di investimenti superiore a € 200.000,00 (cioè tra € 200.000,01 e € 300.000,00). Il contributo è elevato a 1,50 punti percentuali per le nuove imprese, imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile.

IN PRIMO PIANO

Regione Lombardia

Bando voucher

multiservizi

per il sostegno

dell'internazionalizzazione delle pmi lombarde

Scadenza ad esaurimento fondi

In attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. ▼



Bandi e finanziamenti

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Milano per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale

La Camera di commercio di Milano stanziava un contributo in conto-interessi a favore di micro e Pmi con sede legale in provincia di Milano che deliberino e provvedano, nell'anno solare 2008, a operazioni di patrimonializzazione aziendale volte all'incremento delle voci di patrimonio netto, per un importo compreso tra € 25.000,00 e € 300.000,00 e con garanzia rilasciata dagli organismi fidi del settore di appartenenza.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

- * 2,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di aumento del capitale sociale per un importo compreso tra € 25.000,00 e € 150.000,00;
- * 1,75 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di aumento del capitale sociale per un importo eccedente € 150.000,00 e non superiore a € 300.000,00 (cioè un importo compreso tra € 150.001,00 e € 300.000,00).
- * 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di emissione di prestito obbligazionario convertibile o versamento dei soci in conto capitale.

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di programmi di investimento

La Camera di commercio della provincia di Monza e Brianza

L'Informatore

aprile 2008

Finanziamenti

stanziava un contributo in conto-interessi compreso pari a 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario a favore delle micro e Pmi con sede legale o unità operativa in provincia di Monza e Brianza che realizzano nell'anno solare 2008 progetti di investimento e/o di ristrutturazione per un importo compreso tra € 13.000,00 e € 300.000,00 ricorrendo a finanziamenti bancari o leasing assistiti da garanzia rilasciata dagli organismi fidi del settore di appartenenza.

Il contributo è elevato a 2 punti percentuali del tasso passivo bancario per le nuove imprese (costituite a partire dal 1/1/2007), le imprese a prevalente composizione femminile e/o giovanile.

Abbattimento-tassi a favore delle pmi della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale

La Camera di commercio della provincia di Monza e Brianza stanziava un contributo in conto-interessi a favore di micro e Pmi con sede legale in provincia di Monza e Brianza che deliberino e provvedano, nell'anno solare 2008, a operazioni di patrimonializzazione aziendale volte all'incremento delle voci di Patrimonio Netto, per un importo compreso tra € 25.000,00 e € 300.000,00 e con garanzia rilasciata dagli Organismi Fidi del settore di appartenenza.

Il contributo è pari a un abbattimento di:

- * 2,25 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di aumento del capitale sociale;
- * 1,50 punti percentuali del tasso passivo bancario per le operazioni di emissione di prestito obbligazionario convertibile o versamento dei soci in conto capitale.



Formazione

L'Informatore

aprile 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

► Corsi di formazione finanziata per l'aggiornamento dei lavoratori **Pag. 81**

FORMAZIONE

IN PRIMO PIANO

Corsi di formazione finanziata per l'aggiornamento dei lavoratori

I corsi di formazione che vengono finanziati da diversi strumenti quali ad esempio la legge 236/93, il Fondo sociale europeo e i Fondi interprofessionali - per il settore terziario i fondi ForTe e Fondir - possono rappresentare una valida opportunità per le imprese che intendono investire nell'aggiornamento dei lavoratori inquadrati a tutti i livelli contrattuali (dai dirigenti agli apprendisti) o operanti attraverso diverse forme di collaborazione, nonché dei titolari e degli amministratori.

Per orientarsi ed usufruire della formazione finanziata le aziende associate all'Unione Commercio Turismo Servizi e Professioni possono avvalersi del supporto della Scuola Superiore Ctsp e del Capac Politecnico del Commercio, enti di formazione collegati al sistema associativo. ▼

Da anni infatti la Scuola Superiore Ctsp e il Capac gestiscono e realizzano progetti formativi di dimensione multi-provinciale, in risposta al fabbisogno formativo espresso dalle imprese presenti su tutto il territorio regionale.

A titolo esemplificativo di seguito si menzionano le aree di contenuto che caratterizzano l'offerta formativa della Scuola Superiore Ctsp e del Capac:

1. Lo stile di comunicazione dell'impresa
2. La gestione dei collaboratori
3. Il capitale di relazione dell'impresa commerciale
4. La gestione del punto vendita

5. Le applicazioni amministrative e finanziarie
6. I modelli e gli strumenti per migliorare l'organizzazione dell'impresa
7. Il sistema qualità come strumento per il miglioramento continuo
8. Le applicazioni informatiche diffuse e specialistiche
9. Le lingue straniere
10. Il rapporto efficace con i mercati esteri
11. Le strategie di vendita della consulenza
12. La vendita di soluzioni tecnologiche

All'interno di ciascuna area vengono proposti una serie di corsi dei quali è possibile consultare l'elenco e la relativa descrizione declinata in obiettivi, contenuti e durata nel catalogo dell'offerta formativa presente sul sito <http://scuolasuperoirects.it>.

Si riporta subito sotto l'articolazione di due delle aree di contenuto previste nel catalogo.

AREA La gestione del punto vendita

CORSI dell'AREA

- Le tecniche e le strategie per gestire un punto vendita
- Le tecniche di marketing per il negozio (livello base/avanzato)
- La gestione della vendita e la fidelizzazione della clientela
- Strumenti pubblicitari e promozionali per punti vendita
- Il merchandising
- Tecniche espositive per la vetrina
- La tracciabilità dei prodotti

DETTAGLIO del CORSO Il merchandising

Obiettivi

La modalità di esposizione delle merci all'interno del punto vendita è una delle strategie di base di valorizzazione del prodotto offerto. Il corso offrirà alcune tecniche per definire l'esposizione del prodotto in funzione dei profili del cliente e delle linee merceologiche.

Contenuti

- Calcolare la redditività dello spazio espositivo
- Il mix dell'assortimento
- Il layout delle attrezzature
- Il display merceologico

Durata

16 ore

AREA I modelli e gli strumenti per migliorare l'organizzazione dell'impresa

CORSI dell'AREA

- Le tecniche di Project Management
- La stesura del piano d'impresa
- La responsabilità sociale d'impresa
- La gestione del cambiamento
- La disciplina della responsabilità delle imprese (Dlgs 231/2001)
- Start up per le PMI

DETTAGLIO del CORSO Le tecniche di Project Management

Obiettivi

La capacità di definire, pianificare e monitorare un progetto è necessaria per aumentare le possibilità di successo e control-



Formazione

lare i rischi. Il corso fornirà nuovi strumenti per accrescere l'efficacia del team di lavoro e migliorare i risultati nella gestione dei progetti.

Contenuti

- Dagli obiettivi di progetto al piano di dettaglio
- Il gruppo di lavoro per progetti
- Metodi e tecniche del team di lavoro per progetti: la gestione per progetti, le principali tematiche organizzative
- La definizione degli obiettivi e dei parametri di valutazione, le responsabilità, metodologie di programmazione, i parametri di controllo

Durata

32 ore

'Informatore

aprile 2008

In primo piano

Il catalogo si presenta, nella descrizione dei contenuti e della durata, come uno strumento volutamente generico, finalizzato a fornire alle aziende delle linee generali di indirizzo sulle tematiche e un supporto nella fase di individuazione e definizione del fabbisogno formativo.

Può essere quindi consultato ed applicato in modo flessibile ed adattabile come guida alla progettazione di dettaglio di percorsi formativi che portino a dei risultati misurabili e verificabili, in termini di miglioramento dei processi lavorativi in azienda.

Per maggiori informazioni relative alle modalità di accesso ai corsi di formazione finanziati è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi, tel. 02.77.50.677 / 688.



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2008

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Progetto di interoperabilità import - export. Dichiarazioni doganali. Gestione informatizzata dei titoli Agrim/Agrex. **Pag. 83**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Procedure di facilitazione per il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e per la concessione della qualifica di esportatore autorizzato **Pag. 84**
- ▶ Norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. Direttiva 2008/9/Ce **Pag. 84**

IN PRIMO PIANO

Progetto di interoperabilità import - export Dichiarazioni doganali

Gestione informatizzata dei titoli Agrim/Agrex Generalità

Sotto l'impulso del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) il ministero del Commercio internazionale e l'Agenzia delle Dogane hanno realizzato un Sistema d'Interoperabilità per la gestione dei titoli Agrim ed Agrex (certificati che autorizzano all'importazione/esportazione di determinati

quantitativi di prodotti agricoli) coinvolgendo anche gli operatori economici del settore. L'attivazione di tale sistema di interoperabilità è prevista per il 2 maggio 2008.

Come funziona il sistema di interoperabilità

Il sistema di interoperabilità prevede lo scambio delle informazioni tra l'Agenzia delle Dogane e il ministero Commercio Internazionale relative ai titoli Agrim/Agrex. In particolare:

- il ministero Commercio Internazionale trasmette le informazioni sui titoli Agrim/Agrex all'Agenzia delle Dogane;
- l'operatore economico indica nella casella 44 della dichiarazione doganale il titolo Agrim/Agrex. Devono essere indicati sia i titoli italiani emessi dal ministero Commercio internazionale sia i titoli esteri rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri;
- l'operatore economico indica nella casella 44 della dichiarazione doganale le informazioni necessarie ad effettuare lo scarico dei titoli indicati (esclusi i titoli esteri e i titoli relativi ai prodotti fuori allegato I);
- il sistema informativo doganale effettua dei controlli in merito all'esistenza e alla congruenza dei titoli Agrim/Agrex emessi dal ministero Commercio Internazionale indicati nella dichiarazione doganale;
- il sistema informativo doganale, in caso di presenza di titoli Agrim/Agrex, effettua la registrazione del movimento di scarico del titolo utilizzato nella dichiarazione doganale;
- l'Agenzia delle Dogane trasmette le informazioni sui movimenti effettuati sui titoli Agrim/Agrex al ministero Commercio internazionale.

Periodo di sperimentazione

Al fine di consentire agli operatori economici l'adeguamento dei tracciati record delle dichiarazioni doganali contenenti le informazioni necessarie alla gestione dei titoli Agrim/Agrex dal 18 febbraio 2008 al 30 aprile 2008, nel servizio telematico di addestramento, gli operatori economici possono effettuare i test necessari per l'invio telematico delle suddette dichiarazioni doganali.

Le richieste di assistenza e le segnalazioni di anomalie e malfunzionamenti vanno inviate alla seguente casella di posta elettronica dogane.helpdesk.tracciati@agenziadogane.it specificando nell'oggetto la dicitura "sperimentazione titoli".

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

Procedure di facilitazione per il rilascio e la compilazione di prove d'origine e per la concessione della qualifica di esportatore autorizzato

► CIRCOLARE dell'Agenzia delle Dogane del 5/2/2008. **Regolamento (Ce) n. 75/2008 che modifica il Regolamento (Ce) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi.**

Con circolare n. 45/D del 5 luglio 2002 sono state diramate istruzioni relative al Regolamento (Ce) n. 1207/2001 del Consiglio dell'11 giugno 2001 concernente le procedure volte a facilitare il rilascio nella Comunità dei formulari Eur 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura nonché dei formulari Eur 2 e la concessione dello status di Esportatore autorizzato prevista nell'ambito di taluni accordi preferenziali.

In data 28 gennaio 2008 è stato emanato il Regolamento (Ce) n. 75/2008 del Consiglio che modifica gli allegati III e IV del sopra citato Regolamento (Ce) n. 1207/2001, al fine di garantire l'indicazione corretta dell'origine dei materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare prodotti originari.

Il predetto Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Tuttavia, le dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale, presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento in parola, restano efficaci.

Si trasmette copia del Regolamento in parola, contenente i nuovi modelli degli allegati III e IV; tale Regolamento è anche consultabile sul sito internet Eur-Lex all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 75 del Consiglio del 28 gennaio 2008. Modifica al Regolamento (Ce) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi.**

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 1207/2001 è modificato come segue:

- 1) L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

Articolo 2

Le dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto

► DIRETTIVA 2008/9/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008. **Norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/Ce, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.**

Articolo 1


La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) di cui all'articolo 170 della direttiva 2006/112/Ce ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso" il soggetto passivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;
- 2) "Stato membro di rimborso" lo Stato membro in cui l'Iva è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;
- 3) "periodo di riferimento" il periodo di cui all'articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso;
- 4) "richiesta di rimborso" la richiesta di rimborso dell'Iva addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l'importazione di beni in tale Stato membro;

(segue a pag. 87)



Commercio estero

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Allegato I

«ALLEGATO III

Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽¹⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ... ⁽⁴⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ⁽⁵⁾, e

dichiara: ⁽⁶⁾

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

..... ⁽⁷⁾

..... ⁽⁸⁾

..... ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽²⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽³⁾ Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁴⁾ La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.

⁽⁵⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

⁽⁶⁾ Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto di relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁷⁾ Luogo e data.

⁽⁸⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽⁹⁾ Firma.»



Commercio estero

l'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

Allegato II

«ALLEGATO IV

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a⁽¹⁾, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale:

Descrizione delle merci fornite ⁽²⁾	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽⁴⁾
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di ...⁽⁵⁾ e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ...⁽⁶⁾, e

dichiara⁽⁷⁾:

cumulo applicato con (nome del paese/dei paesi)

cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal al⁽⁸⁾.

Si impegna a informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁹⁾

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Nome e indirizzo del cliente.

⁽²⁾ Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

Esempio:

Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

⁽³⁾ Da compilare se necessario.

Esempio:

Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto "filati" come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare "barre di ferro" nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

⁽⁴⁾ Per "valore" si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.

Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

⁽⁵⁾ La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.

⁽⁶⁾ Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.


⁽⁷⁾ Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

⁽⁸⁾ Indicare le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi.

⁽⁹⁾ Luogo e data.

⁽¹⁰⁾ Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

⁽¹¹⁾ Firma.»



Commercio estero

(segue da pag. 84)

5) "richiedente" il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.

Articolo 3

La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i) prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/Ce;

ii) cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell'Iva ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/Ce.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a) agli importi dell'Iva che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

b) agli importi dell'Iva che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/Ce.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l'Iva a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all'importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

a) operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/Ce;

b) operazioni il cui destinatario è il debitore dell'Iva ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della direttiva 2006/112/Ce, quali applicati nello Stato membro di rimborso. Fatto salvo l'articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell'Iva a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/Ce quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 6

Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rim-

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

borso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell'importo dell'Iva rimborsabile, ai sensi dell'articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell'articolo 173 della direttiva 2006/112/Ce, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 7

Per ottenere un rimborso dell'Iva nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

Articolo 8

1. La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo completo del richiedente;
- indirizzo di contatto elettronico;
- descrizione dell'attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti;
- periodo di riferimento coperto dalla richiesta;
- dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 3, lettera b), punti i) e ii);
- il numero d'identificazione Iva o il numero di registrazione fiscale del richiedente;
- dati del conto bancario, inclusi i codici Iban e Bic.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d'importazione, le seguenti indicazioni:

- il nome e l'indirizzo completo del cedente o prestatore;
- tranne in caso di importazione, il numero d'identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/Ce;
- tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell'articolo 215 della direttiva 2006/112/Ce;
- la data e il numero della fattura o del documento d'importazione;
- la base imponibile e l'importo dell'Iva espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;
- l'importo dell'Iva detraibile calcolato a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;
- se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità del-



Commercio estero

l'articolo 6, espresso in percentuale;
h) la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all'articolo 9.

Articolo 9

1. Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:

- 1 = carburante;
- 2 = locazione di mezzi di trasporto;
- 3 = spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;
- 4 = pedaggi stradali e oneri per l'uso della strada;
- 5 = spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;
- 6 = alloggio;
- 7 = alimenti, bevande e servizi di ristorazione;
- 8 = ingresso a fiere ed esposizioni;
- 9 = spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;
- 10 = altro.

Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.

2. Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/Ce, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l'applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.

Articolo 10

Fatte salve le richieste di informazioni di cui all'articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d'importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d'importazione sia pari o superiore a 1 000 Eur o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 Eur o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 11

Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell'articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ce) n. 1798/2003 del Consiglio.

Articolo 12

Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.

Articolo 13

Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell'articolo 175 della direttiva 2006/112/Ce, il richiedente effettua una correzione dell'importo richiesto o già rimborsato.

La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l'anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 14

1. La richiesta di rimborso riguarda:

- a) l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l'imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l'imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l'acquisto sia stato fatturato prima che l'imposta divenisse esigibile;
- b) l'importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

2. In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d'importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell'anno civile in questione.

Articolo 15

1. La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell'anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

2. Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.


Articolo 16

Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.

Articolo 17

Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l'importo dell'Iva che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 Eur o al controvalore in moneta nazionale.

Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l'importo



Commercio estero

dell'IVA non può essere inferiore a 50 Eur o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 18

1. Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:

- a) non è un soggetto passivo ai fini dell'Iva;
- b) effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell'articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/Ce o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell'atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell'Iva pagata nella fase precedente;
- c) beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/Ce;
- d) beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/Ce.

2. Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

1. Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.

2. Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 20

1. Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall'autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.

Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l'originale o una copia della fattura o del documento d'importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell'accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

soglie di cui all'articolo 10 non si applicano.

2. Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.

Articolo 21

Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.

Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 22

1. Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell'importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all'articolo 21.


2. Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall'importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.

Articolo 23

1. Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.

2. Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.

Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla pre-



Commercio estero

sente direttiva è considerato un rifiuto.

Articolo 24

1. Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l'autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell'Iva.

2. In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.

Articolo 25

Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell'importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all'articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.

Articolo 26

Se il rimborso è effettuato dopo l'ultima data per il pagamento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull'importo del rimborso che gli spetta.

Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell'articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 27

1. L'interesse è calcolato dal giorno successivo all'ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.

L'Informatore

aprile 2008

Legislazione comunitaria

2. Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell'Iva ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell'Iva da parte di soggetti passivi.

Articolo 28

1. La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.

2. La direttiva 79/1072/Cee è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1° gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1° gennaio 2010.

Articolo 29

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 2010.

Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



L'Informatore

aprile 2008

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Linee guida della politica commerciale per le medie strutture di vendita. **Pag. 91**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. **Pag. 95**
 ► Indice delle vendite al dettaglio. **Pag. 96**

IN PRIMO PIANO

Linee guida della politica commerciale per le medie strutture di vendita

Il 26 febbraio 2008 si è svolto nella Sala Turismo di Palazzo Castiglioni, sede della nostra Unione Ctsp, un seminario dedicato alle linee guida della politica commerciale delle medie e grandi strutture di vendita, nel corso del quale sono stati illustrati gli aspetti normativi, urbanistici ed economici delle nuove disposizioni, il quadro delle regole che disciplinerà lo sviluppo di queste tipologie distributive nei prossimi anni.

In questo numero l'attenzione è rivolta ai punti vendita di media dimensione, le unità da 151mq a 1.500mq nei comuni con meno di 10.000 abitanti e le unità da 251mq a 2.500mq nei comuni con popolazione residente superiore a tale soglia. ▼

L'attuale fase di evoluzione del commercio al minuto in Lombardia presenta condizioni favorevoli alla diffusione di questo taglio dimensionale in ragione di diversi fattori, nell'ambito dei quali non è da sottovalutare il minore onere dell'iter amministrativo d'autorizzazione rispetto alle grandi strutture, procedure più semplici, costi di consulenza più contenuti, tempi più rapidi.

Gli investimenti nelle medie strutture sono, tuttavia, stimolati in primo luogo dall'esasperata concorrenza nella grande distribuzione alimentare, che rende sempre più improduttivi e poco

redditizi i supermercati di piccola taglia, favorendo la riconversione al settore non alimentare di questi format ormai obsoleti, trasformati in una o più superfici a libero servizio dedicate alla moda e allo sport, agli articoli casalinghi o di ferramenta, all'elettronica di consumo, oppure ampliati e ridefiniti sul modello del centro commerciale pianificato con una piccola galleria di negozi.

La concorrenza per acquisire le localizzazioni più pregiate rispetto al flusso potenziale di clientela ha progressivamente ridotto la disponibilità di spazi nelle posizioni privilegiate, orientando l'interesse delle imprese della Gdo verso le aree più periferiche, le zone a minore densità abitativa, che non sono idonee ad accogliere le unità di grande scala, ma possono assicurare un livello di ricavi sufficiente per le unità di media dimensione.

Se le esigenze della grande distribuzione impongono di restituire produttività e redditività ai format obsoleti e di garantire una più ampia copertura territoriale alle medie superfici alimentari al libero servizio, le finalità del nuovo Piano triennale del commercio sono rivolte a fare in modo che questa crescita si manifesti in un contesto di equilibrio ed integrazione con gli esercizi di vicinato.

Le disposizioni attuative del Piano in questione per le medie strutture sottolineano questo principio, indicando modalità di attivazione dei punti vendita coerenti alla finalità di equilibrio delle forme distributive.

Perno della programmazione distributiva delle medie strutture è il Piano di governo del territorio, strumento essenziale per riqualificare l'assetto delle funzioni urbane, migliorare l'offerta di servizi, valorizzare la rete esistente dei negozi di prossimità.

Modalità di sviluppo e priorità localizzative

Il Programma triennale riconosce nelle medie strutture di vendita una componente essenziale per l'equilibrato sviluppo della distribuzione commerciale in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali di appartenenza:

- Ambito commerciale metropolitano, è prevista la promozione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa, purché integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di salvaguardia del commercio di vicinato.
- Ambito di addensamento commerciale metropolitano, è previsto l'incremento della presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di maggiore accessibilità diretta da parte dell'utenza.
- Ambito della Pianura padana, è prevista la valorizzazione dell'articolazione strutturale della rete di vendita, con un limitato sviluppo della e grande struttura nei centri di storica aggregazione commerciale.
- Ambito montano, è previsto, da un lato, il disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione, dall'altro l'ubicazione di nuovi punti vendita di vicinato e di media dimensione in aree abitate, prestando attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale esistente.
- Ambito lacustre, non è prevista alcuna indicazione specifica.
- Ambito urbano dei capoluoghi, è prevista la riqualificazione della piccola e media struttura nei centri commerciali naturali esistenti.



L'Informatore

aprile 2008

Economia

Esempio:

COMUNE A	POPOLAZIONE RESIDENTE 2006 5.320	ADDETTI 2001 1.800	SDV(ALIM+NON ALIM) 950
INDICATORE	$\frac{5.320+1.800}{950} = \frac{7.120}{950}$		

Al fine di qualificare gli insediamenti commerciali e per limitare il consumo di spazio in una macro area regionale, dove questa fondamentale risorsa è scarsa, l'indirizzo primario per lo sviluppo delle medie strutture è riconosciuto dalla Regione Lombardia nei processi di razionalizzazione, ampliamento e ammodernamento dei punti vendita esistenti.

Compatibilmente con la realtà urbanistica ed ambientale di ogni comune le medie strutture devono essere localizzate preferibilmente in prossimità di aree che beneficiano di importanti flussi di spesa, come ad esempio stazioni ferroviarie e nodi di interscambio di trasporto pubblico e privato, e nelle zone che presentano una significativa erosione dell'offerta commerciale.

Un'altra importante priorità è colta nel ricondurre la programmazione all'interno di un più ampio e organico disegno di riqualificazione complessiva del contesto territoriale, economico e distributivo in cui si dispone la funzione commerciale.

All'interno di questo disegno è sottolineata l'esigenza di uno stretto raccordo tra l'attivazione delle medie strutture e lo sviluppo della rete di esercizi di vicinato.

Nel processo d'elaborazione dei Piani di governo del territorio le associazioni imprenditoriali territoriali del commercio possono concorrere alla definizione degli indirizzi di sviluppo delle medie strutture.

Ad esempio, se in un comune è allo studio l'ipotesi di ampliamento o ristrutturazione di un supermercato di 1.300mq è

necessario verificare la possibilità di destinare questo spazio a un piccolo polo di offerta di negozi specializzati, complementari a quelli esistenti.

In questo modo l'iniziativa dell'impresa della grande distribuzione può favorire il rafforzamento stesso della rete di esercizi di vicinato, potenziando la capacità di attrazione dei flussi di consumo e limitando il fenomeno dell'evasione territoriale della domanda.

Nell'ambito di queste azioni di tutela del piccolo commercio indipendente le associazioni territoriali del commercio potranno contare sull'assistenza e consulenza della Scuola Superiore Cts, specializzata nell'analisi d'impatto economico e commerciale delle medie e grandi strutture di vendita.

Medie strutture di maggiore estensione

In relazione all'esigenza di contenere l'impatto commerciale delle medie strutture nei comuni più piccoli o nei sistemi che hanno sperimentato un'eccessiva diffusione delle medie strutture la Regione Lombardia ha introdotto la categoria normativa dei punti vendita di maggiore estensione.

Questo attributo è assegnato agli esercizi commerciali che, in rapporto alle dimensioni del comune ed alla popolazione residente, garantiscono un servizio al consumatore, anche di natura sovra comunale.

La struttura assume carattere sovra comunale qualora il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti e addetti e superfici di vendita, sia uguale o inferiore a 1,5.

PROVINCE	N.° COMUNI					TOTALE
	Fino a 999 ab.	1.000-4.999 ab.	5.000-19.999 ab.	20.000-49.000 ab.	Oltre 50.000 ab.	
BERGAMO	58	119	63	3	1	244
BRESCIA	26	113	63	3	1	206
COMO	49	86	24	2	1	162
CREMONA	34	69	10	1	1	115
LECCO	19	58	12	1	0	90
LODI	8	45	7	1	0	61
MANTOVA	3	40	25	2	0	70
MILANO	1	51	97	34	6	189
PAVIA	88	81	18	1	2	190
SONDRIO	29	43	5	1	0	78
VARESE	24	71	41	2	3	141
TOTALE	339	776	365	51	15	1.546



L'Informatore

aprile 2008

Economia

ECONOMICCO

PROVINCE	N.° COMUNI					TOTALE
	Fino a 999 ab.	1.000-4.999 ab.	5.000-19.999 ab.	20.000-49.000 ab.	Oltre 50.000 ab.	
BERGAMO	23,8	48,8	25,8	1,2	0,4	100,0
BRESCIA	12,6	54,9	30,6	1,5	0,5	100,0
COMO	30,2	53,1	14,8	1,2	0,6	100,0
CREMONA	29,6	60,0	8,7	0,9	0,9	100,0
LECCO	21,1	64,4	13,3	1,1	0,0	100,0
LODI	13,1	73,8	11,5	1,6	0,0	100,0
MANTOVA	4,3	57,1	35,7	2,9	0,0	100,0
MILANO	0,5	27,0	51,3	18,0	3,2	100,0
PAVIA	46,3	42,6	9,5	0,5	1,1	100,0
SONDRIO	37,2	55,1	6,4	1,3	0,0	100,0
VARESE	17,0	50,4	29,1	1,4	2,1	100,0
TOTALE	21,9	50,2	23,6	3,3	1,0	100,0

Tale peso insediativo è dato dalla somma (residenti + addetti) divisa per la superficie di vendita delle medie strutture attive o in corso di attivazione nel comune di riferimento.

La Scuola Superiore Ctsp ha provveduto a calcolare per ogni comune lombardo il peso insediativo delle medie strutture, utilizzando i dati ufficiali disponibili sia in relazione alla domanda, popolazione e addetti, sia in relazione all'offerta, superficie di vendita degli esercizi di media dimensione.

I periodi di riferimento sono 31/12/2006 per la popolazione residente, ottobre 2001 per gli addetti (ultimo dato disponibile a livello comunale e aggiornabile solo con il prossimo censimento delle imprese nel 2011), giugno 2006 per l'area di vendita delle medie strutture secondo il censimento della Regione Lombardia, che nelle prossime settimane sarà aggiornato a giugno 2007.

Su 1.545 comuni, per i quali è disponibile l'informazione, 632, pari al 40,9%, sono privi di medie strutture e, quindi, indefiniti sotto il profilo del calcolo del peso insediativo.

In questo gruppo di comuni figurano sia quelli molto piccoli, meno di 1.000 abitanti, inadatti ad ospitare sul proprio territorio punti vendita di scala dimensionale superiore a quella tipica dei negozi di vicinato, sia centri urbani un po' più grandi, che non sono stati ancora coinvolti dai processi di ristrutturazione della rete di vendita.

La tendenza della Gdo ad estendere la propria influenza geografica anche nelle zone a bassa densità abitativa determinerà, probabilmente, un aumento delle richieste di attivazione di medie strutture nei comuni fino a 5.000 abitanti.

I processi di razionalizzazione, ammodernamento e ampliamento investiranno i comuni con almeno 20.000 abitanti che rappresentano da soli il 4,3 del totale dei centri urbani della Regione, ma assorbono il 42,4% del totale degli abitanti.

Anche nella fascia intermedia, da 5.000 a 20.000 abitanti, pari al 23,6% dei comuni lombardi e al 34,7% della popolazione regionale, è lecito attendersi la ristrutturazione dei punti vendita esistenti insieme ad un maggiore interesse delle imprese per l'attivazione di nuove unità.

- Il peso insediativo delle medie strutture di vendita è definito in una soglia di criticità, inferiore ad 1,5 solo in 155 comuni su 1.545, il 10% del numero complessivo dei comuni.

- La richiesta di nuove superfici di questa taglia dimensionale potrebbe portare il peso insediativo di alcuni comuni vicino alla soglia della criticità nel 18,7% dei casi, i 289 comuni attualmente classificati nella forchetta compresa tra 1,5 e 3.

In definitiva l'attenzione alla soglia di criticità del peso insediativo delle medie strutture riguarda attualmente solo il 10% dei comuni della Lombardia, solo in questi casi il procedimento amministrativo per l'autorizzazione del nuovo punto vendita prevede l'acquisizione del parere dei comuni contermini e l'analisi di compatibilità commerciale con la valutazione degli effetti d'impatto sugli esercizi di vicinato.

Queste disposizioni normative, a maggior tutela del piccolo commercio indipendente, potrebbero al massimo riguardare il 28,7% dell'insieme dei comuni della nostra regione, coinvolgendo anche i centri con peso insediativo compreso tra 1,5 e 3.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 185 aprile 2008
anno LII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
(D.Lgs. 626/94)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it**

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it**

**DIVISIONE
PRIVACY
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it**

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it**

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it**

**SERVIZI PER
BASILEA 2
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it**

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



l'Informatore

aprile 2008
Indicatori statistici

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT EIT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18

ECONOMICO



INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Gennaio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Febbraio	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Marzo	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7